OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO

ED

AVVOCATO NAPOLETANO

TOMO VIGESIMO.

CONTENENTE

Alcune sue Opere finora inedite e precedute della Vita del medesimo Autore.

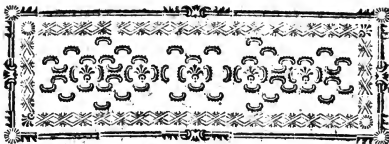


NAPOLI.

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER.

MDCLXXVII.

Con Licenza de' Superiori.



ABBIURA

DI



PIETRO GIANNONE

Giureconsulto Napoletano.



FATTA avanti il Vicario Generale del S. Officio di Torino Delegato del Tribunale dell' Inquisizione di Roma. Estratta dagli Atti del medesimo Tribunale dal P. Maestro Fra Gian-Domenico Agnani Bibliotecario in S. Domenico della Minerva di Roma, e trasmessa in Napoli al P. Abate D. Placido Troyli dell' Ordine Cisterciense, Teologo della Fedelissima Città di Napoli, ed Istorico del Regno.

Acta Retractationis, seu Abjurationis Petri Giannone, die 24. Martii 1738.

Attentis litteris Sacræ, & Supremæ Con-

gregationis sub die decima quarta Martii anni currentis, & receptis per Tabellionem sub die vigesima prima ejusdem una cum commissione, & instructione nobis transmissa de modo sumendi spontaneam comparitionem, seu retractationem, aut *Abjurationem* Doctoris Petri Giannone Neapolitani detenti in carceribus laicalibus positis ad portam dictam *del Po*, prout ipsemet petiit a Sacra Congregatione, prout in litteris, & pariter eodem tempore, & cum ejusdem litteris, compendiosum rescriptum omnium ejusdem reatuum, ob majorem informationem sumendi supradictam retractationem spontaneam, cum ordine communicandi ipsam Patri Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi, tanquam Confessori, & Directori ejusdem, veluti lumen ad efficaciorem assistentiam pro exoneratione conscientiæ ipsius Petri Giannone. Ideo communicata dicta instructione prædicto Patri Prever, admodum Reverendus Pater Magister Frater Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Sancti Officii Taurini, his omnibus consideratis, & excussis, decrevit se transferre ad dictos carceres, & ad supradictum Petrum Giannone, ad effectum, secundum instructionem sumendi supradictam spontaneam comparitionem, & *abjurationem*, prout quis fuerit in mei præsentia.

Ita est, Frater Joannes Thomas Villata Notarius Sancti Officii, die quarta Aprilis mil-

millesimo septingentesimo trigesimo octavo.

In exsequutione supradicti decreti, supradictus Reverendus P. M. F. Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Sancti Ufficii Taurini se contulit ad carceres sitos ad portam dictam *del Po*, & ad supradictum Doctorem Petrum Giannone Neapolitanum detentum in dictis carceribus ad effectum, ut supra, in meique infrascripti Notarii assumti præsentia, & immediate, sponte, & personaliter comparuit coram eodem loco, ut supra, ut supradictus Doctor Petrus Giannone in dictis carceribus detentus, una cum eodem Patre Joanne Baptista Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii notario assumto, & tanquam Confessore Directore ipsius Petri, ætatis suæ annorum sexaginta sex, filius quondam Scipionis, Neapolitanus, petens audiri pro exoneratione conscientiæ suæ, cui data facultate, & juramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Scripturis, & Evangeliis, deposuit ut infra.

Ho fatto chiamare Vostra Paternità, con aver fatto ricorso alla Sagra Congregazione, per essere spontaneamente sentito, affine di sgravare la mia coscienza, e per poter godere la misericordia del Sagro Tribunale dell' Inquisizione, con deporre tutti i miei reati a piedi del medesimo, ed ottenere, se si compiace, l' assoluzione, intendendo abbiurare, come verrò dal S. Tribunale giudicato, de-

testare, e retrattare tutto ciò, in che possa avere e con istampe, e con manoscritti, o con fatti, o in parole mancato, sottomettendomi in tutto e per tutto alla Santa Madre Chiesa, ed al Sacro Tribunale del S. Ufficio.

In esecuzione dunque della mia spontanea comparsa, per fare la più sincera e reale retrattazione, e rendermi più capace della misericordia di questo Tribunale, colle mie proprie mani ho scritto in questi fogli tutto ciò, che posso del mio reato commesso, e capace di censura. Quali fogli tengo quì pronti per presentarli a Vostra Paternità, quando me lo comanderà.

His habitis & auditis, cum dixerit supradictus Doctor Petrus Giannone habere pœnes se quædam folia manuscripta, in quibus reperiuntur omnes reatus digni censura, motivo illa præsentandi S. Ufficio, ideo ponit super Bancum Juris.

Et facto posuit super Bancum Juris sex folia longitudinis unius palmi, & duorum digitorum, latitudinis fere unius palmi, scripta tantum per columnam in tribus foliis ex utraque parte, & primum folium incipit *Intorno all' Istoria Civile* in principio, & in fine a *condannare li miei errori, ed umana debolezza*. Quæ folia signata litera A. posita fuerunt in Actis, tamquam per modum suæ spontaneæ comparitionis, & primo.

I. In-

I. Intorno all'Istoria Civile del Regno di Napoli dico, che non ebbi altra mira, se non che di chiarire la polizia, e le leggi di quel Regno, e poichè non poteva nettamente concepirsi, se non con dare un'idea dell' Ordine Ecclesiastico, che occupa la maggior parte di quello, mi convenne trattare degli Ordini Regolari, e con tale occasione degli abusi. Se ho ecceduto in narrargli, come ora me n'accorgo, intendo ritrattarmene: e se potessi, vorrei, che fussero annullate tali stampe, affinchè non si apporti per quelle scandalo ad altri, e danno alla Chiesa; con che li condanno, e ritratto.

II. Per ciò, che riguarda la risposta fatta al P. Sanfelice, il quale con due tomi in quarto stampati in Roma scrisse, non tanto contro l'Istoria suddetta, quanto contro il suo Autore, caricandolo di molte contumelie, sicchè dal Consiglio *Collaterale* di Napoli fu dichiarato per libello famoso, non ebbi animo di offendere la Chiesa di Roma, ma fu dettata unicamente per deridere il detto Padre Sanfelice, il quale m'imputava di eretico, perchè aveva finte massime esorbitanti della Potestà Pontificia: facendogli vedere, che quelle si leggono in più Autori Romani, e ben sapendo, che Autori serii e gravi abborrivano tali massime: e così parimente de' miracoli, che si narrano da altri Scrittori, non approvati da' più gravi e se-

rii. Nè intesi mai, che quella Scrittura si pubblicasse, nè mai consentii, che quella fusse data alle stampe: anzi procurai, che non mai si stampasse, come fatta per purò scherzo, e per derisione del Padre Sanfelice presso li miei amici; e con dolore seppi poi, che manoscritta girasse intorno; onde siccome non fu mia volontà di pubblicarla, così ora protesso e desidero, che se ne spenga affatto ogni memoria, e la casso irrito e ritratto, avendola, come non fosse scritta, nè mai da me dettata.

Terzo. Intorno al libro *de consiliis, & dicasteriis Urbis Vindobonæ*, questo libro non lo riconosco per mio, ma fu rifatto da una mia relazione manoscritta, che io mandai in Napoli ad un Reggente del Consiglio *Collaterale*, il quale mi ricercò, che gl'inviassi una distinta relazione di tutti i Consigli, e Dicasterii di Vienna, la quale la dettai in Lingua Italiana, e gliela mandai per sua istruzione ed uso; non già che dovesse pubblicarsi in istampa. Poi seppi, che capitata in mano di alcuni Tedeschi, la fecero tradurre in Lingua Latina, e che la dettero alle stampe molto alterata, però dal suo originale manoscritto in Lingua Italiana; onde non devo riconoscerlo per mio; e perciò tutte le proposizioni, che per causa mia si fossero ritrovate in quello, scandalose, temerarie, false, contumeliose, erronee, e prossime all' ere-

eresia, anche le ritratto, e condanno, abjuro, e detesto.

Quarto. Per ciò, che riguarda gli altri manoscritti mandati in Roma dalla Regia Maestà del Re di Sardegna, il primo de' *Rimedii contro le scomuniche invalide*, fu dettato contro la censura del Vicario di Napoli, il quale credette poterla fulminare, perchè io non aveva cercato a lui la licenza di poter stampare l' Istoria Civile del Regno di Napoli; onde fu composto per mia difesa, affinchè fosse rimossa come nulla ed invalida; e le altre parti che la compongono, *de' modi, de' quali i Principi possono valersi per farla rivocare*, furono dettate nel caso, che il Vicario non volesse da se stesso rivocarla, ma tutte queste scritture non furono fatte per darsi alle stampe, nè poi più servirono, poichè il Cardinal Pignatelli allora Arcivescovo di Napoli, conosciuto il motivo, ove s'appoggiava la censura, ed il mio ricorso fatto a sua Eminenza, perchè la togliesse, mentre io era in Vienna, mi mandò l' assoluzione; e fu rimossa, e cassata da quell' Arcivescovo; onde non fu d' uopo nemmeno pubblicare quelle Scritture, ma rimasero in profondo obblio, come quelle, che più non servivano, nè ebbi mai l'animo di stamparle, e dovunque manoscritte si trovino, anche ora le casso irrito e ritratto, abbiuro, e detesto.

Così l' altro manoscritto intorno *alla proi-*

 bizio-

bizione de' libri non fu composto per darlo alle stampe, ma unicamente per sincerare l'animo debole di alcuni, e per dimostrare, quanto potei a mia difesa in quelle proposizioni, sopra le quali si appoggiò la proibizione; ma questo non bisognò, e si tenne sempre nascosto per non pubblicarsi, onde se in quello ci fosse eccesso, come conosco esservi, nè si conformasse alla santa credenza della Chiesa Romana, lo rivoco, ritratto, abbiuro, e detesto.

Quinto. Per ciò, che riguarda gli altri manoscritti e note, che teneva meco, e ritrovati, non sono che cartole, e picciole memorie, che secondo andava leggendo alcuni Autori io notava, ed ancorchè avessero relazione fra di loro, e portassero seco un gruppo di diversi errori, non furono da me abbracciati, ma unicamente per notare gli altrui sentimenti. Ed in ciò confesso di aver errato, perchè non doveva nè leggere tali libri, nè trascrivere da essi tali errori; onde tutte le suddette memorie desidero, che si cassino, abbolischino, e non si serbi di esse memoria, nè vestigio alcuno, mentre le detesto, irrito, ritratto, ed abbolisco.

Sesto. Intorno al Trattato *del Concubinato*, non si ebbe animo di darlo alle stampe, ma fu scritto istoricamente per difesa di due capi dell'Istoria Civile, dove io parlava del Concubinato antico de' Romani, nè mai ho cre-

creduto, che quello oggi fosse permesso. Contuttociò mi rincresce di aver messo in iscritto tale materia, dalla quale avrebbe forse potuto recarsi scandalo. E perciò siccome non ebbi animo di stamparlo, così desidero, che se ne perda ogni memoria, e si abbia come non scritto, che però lo detesto, irrito, ed abbiuro.

Settimo. In quanto agli scritti filosofici ben si conosce, che non sono miei sentimenti, ma bensì d'altri Filosofi, a'quali non mi uniformai; anzi in altre cartuccie furono da me notati i loro abbagli, e da me conosciute le bestemmie, e proposizioni ereticali: e li scrissi per notarli, non già per abbracciarli; le quali proposizioni abbiuro, e detesto.

Per ultimo. Quanto mai si trovasse in tali cartuccie e manoscritti, ed ogni mia memoria, che non fosse conforme alla Santa Dottrina della Chiesa, e che potesse altrui essere di scandalo, e di errore, tutte le ritratto, rifiuto, ed abbiuro, e prego la divina misericordia, che siccome mi ha dato lume di conoscere i miei errori, sicchè ne avessi potuto avere pieno dolore e pentimento, così mi conceda il suo perdono, siccome lo chieggo alla Santa Madre Chiesa Cattolica, ed a tutti i suoi fedeli, dello scandalo dato e danni recati: pregando infine tutti a condonare i miei errori, ed umane debolezze, ed avermi nell'avvenire nel loro concetto per uomo

di-

diverso di quello che forse aveva io dato occasione per i miei scritti di farmi credere, e riputare, protestandomi di vivere e morire vero figlio ubbidiente alla Santa Madre Chiesa.

E per mia maggiore ritrattazione (e ciò sia a tutti noto) quando la Santa Chiesa giudichi bene di fare stampare questa mia ritrattazione, per metterla in pubblico ad esempio degli altri, mi sarà somma gloria e consolazione; però per maggiormente assicurare la Santa Chiesa, ed il suo Tribunale di quanto qui in questi fogli ho detestato, e detesto, mi sottoscrivo.

PIETRO GIANNONE.

Aggiungo a questa mia spontanea comparizione, che supplico Vostra Paternità molto Reverenda fare scrivere, qualmente dall'anno 1735. nel fine di Novembre, non avendo nè sussistenza, nè terreno da potere abitare in Italia, forse a motivo de' miei manoscritti, così pensai di ritirarmi in Ginevra, non già (per Dio grazia) a motivo di cangiar Religione, ma per necessità di vivere; e come pure la mia Istoria Civile di Napoli soprannominata, la volevano tradurre, e farla stampare in Franzese, così avevano a caro in Ginevra la mia assistenza; con che mi portai colà per questo fine, non avendo altra strada da mantenermi. Ma non fu poi stampata: ben può essere tradotta, come so in

in fatti essere in parte tradotta in Franzese, ma non mai stampata, che io sappia, essendo ormai tre anni, che io fui arrestato, e che manco da detta Città di Ginevra.

Debbo ben dire per maggior isgravio di mia coscienza, che quando fosse proseguita la mia dimora in Ginevra, e non avessi avuta sussistenza, probabilmente mi sarei indotto a travagliare, e comporre il quinto tomo di detta Istoria. Quando mai fossi perciò incorso in qualche errore, parimente detesto il tutto, e ne chiamo la misericordia di Dio, ed assoluzione; con dire, che in que' tre mesi e mezzo che ho dimorato in Ginevra, ho sempre vissuto cattolicamente, sì nell' udire la Santa Messa, che in ogni altro dogma spettante alla Cattolica Chiesa Apostolica Romana, ed in fatti fui arrestato nella Domenica delle Palme per essermi portato in un Villaggio fuori di Ginevra, Stato di S. M. Re di Sardegna per adempire il Precetto Pasquale. E questo è quanto devo dire, e rappresentare a Vostra Paternità in isgravio di mia coscienza. Pregando ognuno, che possa avere de' suddetti libri e manoscritti, consegnargli alla Santa Chiesa come iniqui scellerati, e scandalosi, detestando il tutto.

Licet in suis foliis judicialiter consignatis Sancto Officio appareat sua intentio & credulitas; attamen, ut clarius, & securius procedatur in absolutione & sententia, fuit —

In-

Interrogatus, an credat, vel crediderit licitum esse, vel fuisse viro Catholico, typis mandare supradictam historiam continentem propositiones temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiæ Hierarchiæ, præsertim Sanctæ Sedi Apostolicæ, erroneas, schismaticas, & hæresim ut minimum sapientes? Respondit Catholice.

Interrogatus, an credat, vel crediderit licitum esse, vel fuisse viro Catholico manifestare, vel publicare quoddam manuscriptum contra P. Sanfelice sub titulo *Professione di Fede scritta dal Dottore Pietro Giannone*, prout in scriptis, & in spontanea comparitione? Respondit Catholice.

Interrogatus, an credat Venetiis imprimere, vel permittere impressionem Operis hujus tituli: *Jani Perontini* prout in scriptione? Respondit Catholice.

Interrogatus, an credat, vel crediderit licitum esse, vel fuisse viro Catholico scribere, vel aliis tradere manuscripta in ordine ad invaliditatem excommunicationum, prout in scriptis, & in sua spontanea comparitione? Similiter Tractatum de *falsis imputationibus*, prout in sua comparitione? nec non Tractatum, *di qual forza e vigore esser debbono le proibizioni de' libri fatte in Roma*, prout in sua spontanea comparitione? concludendo, *che simili decreti proibitorii non debbono mai aver for-*

forza, prout in sua comparitione? *e che i spurghi de' libri devono farsi da' Principi*, prout in sua spontanea comparitione, sicut per Judices sunt prohibiti? Respondit. » Già ho » detto nella mia ritrattazione, perchè lo » feci, » Per altro ho fatto male, nè mai » ho creduto che fosse lecito.

Interrogatus, an credat, vel crediderit licitum esse, vel fuisse viro Catholico dicere, vel sustinere, *che le proibizioni, che si fanno in Roma, vengono precedute dalla censura de' Frati Qualificatori* &c. ut in sua spontanea comparitione? Respondit Catholice.

Interrogatus, an credat, vel crediderit, licitum esse, vel fuisse viro Catholico dicere, *che i Casisti si hanno fatto una morale a oro moda*, prout in spontanea comparitione? Respondit catholice.

Interrogatus an credat vel crediderit, licitum esse vel fuisse viro Catholico retinere manuscriptum cum titulo *del Regno Celeste, e Terreno libri due*, continentem plures propositiones hæreticales; nec non retinere plura manuscripta, quæ possent formare viginti volumina, & multa alia manuscripta, seu folia contradicentia Ecclesiæ Catholicæ? Respondit, » Replico, che ho sempre vissuto da ve- » ro figlio di S. Chiesa Cattolica, come in » tutto ciò, che sono stato fin ora interro- » gato, conoscendo benissimo, come allora » conosceva, che non si poteva fare quanto

» ho

» ho fatto senza un grande aggravio di co-
» scienza, e controvenzione alle leggi Cat-
» toliche Apostoliche Romane. Ma perchè
» *abyssus abyssum invocat*, mi sono traspor-
» tato a tutto ciò, che ho detto, fatto, e
» scritto. Perlocchè imploro la misericordia
» del Tribunale ad essere riconciliato con
» Santa Madre Chiesa, rendendo prima a
» Dio grazia del lume, che mi ha dato in
» farmi conoscere i miei errori, poscia alla
» Real Maestà di Sardegna e suoi Ministri,
» che mi abbiano fatto arrestare, perchè nel
» misero stato, in cui mi trovava, poteva ca-
» dere in altri errori. Con che pregherò
» sempre S. D. M. per la loro conserva-
» zione. »

Quibus habitis & acceptis, cum catholice responderit super credulitate, dimissus fuit media sententia abjurationis de *vehementi*, nec non salutaribus pœnitentiis; & pro fide in confirmationem omnium supradictorum denuo se subscripsit.

PIETRO GIANNONE.

Acta sunt per me Joannem Baptistam Prever Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii Notarium assumtum.

Deinde sub die 3. Aprilis 1738. prævia abjuratione de *vehementi*, fuit absolutus in forma solita, &c. cum pœnitentiis salutaribus.

Sen-

Sententia & Absolutio.

Noi Fra Giovanni Alberto Alfieri Maestro di Sacra Teologia, Vicario Generale del S. Officio di Torino.

Essendo che tu Pietro Giannone di Napoli, figlio del fu Scipione comparisti spontaneamente in questo S.Officio, e contro te stesso giuridicamente deponesti d' aver fatto stampare libri, e composte molte altre scritture, tutte meritevoli di grave censura; cioè l' Istoria Civile del Regno di Napoli con dottrine, e proposizioni false, temerarie, scandalose, calunniose, ed ingiuriose alla Santa Sede e Religione; di aver pubblicato un Manoscritto contro il P. Sanfelice Gesuita impugnatore della detta Istoria sotto titolo di *Professione di Fede*, come nella tua spontanea comparizione, e contro la giurisdizione ed autorità Apostolica; di avere sparso in Venezia un' Opera col titolo *Jani Perontini*, con proposizioni scandalose, false, temerarie contro la Religione, la Giurisdizione Ecclesiastica, come nella tua spontanea comparizione; di essere stato in Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto Tomo di detta Istoria; di avere tenuti varii Manoscritti intorno alle scomuniche sì invalide, che valide, e proibizioni de' libri, come nella tua spontanea comparizione; di aver scritto un Trattato del concubinato antica-

ticamente permesso, e scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii Manoscritti continenti proposizioni temerarie contro la Chiesa, come sopra nella tua spontanea comparizione; fosti da noi interrogato sopra la credulità, e che rispondesti cattolicamente. Pertanto avendo noi vista, e maturamente considerata questa tua spontanea comparizione e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiva sentenza.

» Invocato il Santissimo Nome di nostro Signore Gesù Cristo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore, avendo avanti di noi li sacrosanti Evangelii, acciocchè dal volto di Dio proceda il nostro giudizio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Per questa nostra diffinitiva sentenza, quale sedendo *pro Tribunali* profferiamo in questi scritti, in questo luogo ed ora da noi eletti, diciamo, pronunciamo, e sentenziamo, dichiaramo, ed ordiniamo, che tu Pietro Giannone sopradetto per le cose date, dette, e confessate come sopra, cioè per aver fatto stampare libri, e composte molte altre scritture tutte meritevoli di grave censura, cioè l'Istoria Civile del Regno di Napoli con dottrine, e proposizioni false, temerarie, scandalose, calunniose, ingiuriose alla Santa Sede, e Religione; di aver pubblicato un Manoscrit-

scritto contro il Padre Sanfelice Gesuita, impugnatore della detta Istoria sotto titolo: *Professione di Fede*, come nella tua spontanea comparizione contro la giurisdizione, ed autorità Apostolica; di aver sparso in Venezia un' Opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose false e temerarie contro la giurisdizione Ecclesiastica, come nella tua spontanea comparizione; di essere stato in Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto Tomo della tua Istoria; di aver tenuti varii Manoscritti intorno alle scomuniche sì invalide, che valide, e proibizioni de' libri; di aver tenuto varii Manoscritti, contenenti proposizioni contrarie alla Chiesa, come nella tua spontanea comparizione. Ti sei reso veramente sospetto di eresia, e perciò sei incorso in tutte le pene e censure, che sono da' Sacri Canoni, e da altre Costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. »

» Ma perchè spontaneamente sei comparso in questo S. Officio, e liberamente hai confessato i tuoi errori, domandandone misericordia e perdono, saremo contenti assolverti dalle scomuniche, nelle quali per le predette cose potessi essere incorso, purchè prima col cuor sincero e fede non finta abbiuri, maledichi e detesti li suddetti errori, e generalmente ogni e qualunque altro errore, sortilegio, ed eresia, che contraddica alla San-

ta, Cattolica, ed Apostolica Romana Chiesa, come per questa diffinitiva sentenza ti comandiamo, che facci nel modo e forma, che da noi ti sarà data. »

» Ed acciocchè questi tuoi errori non restino del tutto impuniti, ed ottenghi più facilmente da nostro Signore Iddio misericordia e perdono, per penitenza salutare t'imponiamo. »

» Primo: che quanto prima confessi i tuoi peccati ad un Sacerdote dall' Ordinario approvato, e di sua licenza ti comunichi. »

» Secondo: che per un anno reciti per una volta la settimana la terza parte del Santissimo Rosario per le Anime esistenti nel Purgatorio. »

Terzo: che per tre anni prossimi a venire ti confessi, e ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè nella Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, nella Resurrezione, nella Pentecoste, e nella solennità di tutti i Santi; riservando a noi l'autorità di accrescere, diminuire, commutare, rimettere, e condonare in tutto o in parte le suddette penitenze.

E così diciamo, pronunciamo, sentenziamo, dichiariamo, ordiniamo, penitenziamo, e riserviamo in questo, ed in ogni altro miglior modo, che di ragione potemo e dovemo.

Ego Frater Jo. Albertus Alferius S. T. Ma-

Magister Vicarius Generalis Sancti Officii, ita pronunciavi die 4. mensis Aprilis 1738.

Lecta, lata, & in scriptis sententialiter promulgata fuit supradicta sententia per supradictum Patrem Vicarium Generalem Sancti Officii pro Tribunali sedentem. Lecta vero per me Notarium infrascriptum intelligibili voce.

Ita est. Ego Joannes Baptista Prever Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius assumtus.

Abjuratio DE VEHEMENTI.

Io Pietro Giannone di Napoli, d'età mia d' anni sessantasei, costituto personalmente in giudizio, ed inginocchiato avanti Vostra Paternità molto Reverenda, Vicario del S. Officio di Torino, avendo avanti gli occhi miei i Sacrosanti Evangelii, quali colle mie mani tocco: giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, e con ajuto di Dio crederò sempre per l' avvenire tutto quello, che tiene, crede, e predica, ed insegna la Santa Chiesa Cattolica Romana. Ma perchè dal S. Officio sono stato giudicato *veementemente* sospetto d' eresìa, per aver fatto stampare, e composto propósizioni false, temerarie, scandalose, calunniose, ingiuriose alla Santa Sede, e Religione; di aver pubblicato un Manoscritto contro il Padre Sanfelice Gesuita, come nelle mie spontanee comparizioni, e contro la giurisdizione, ed autorità Eccle-

siastica; di aver sparso in Venezia un' Opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose, false, temerarie contro la Giurisdizione Ecclesiastica, come nella mia spontanea comparizione; di essere stato a Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo della detta Istoria; di aver tenuti varii Manoscritti intorno alle scomuniche si valide, che invalide, e proibizione de' libri, come nella mia spontanea comparizione; di avere scritto un Trattato del concubinato anticamente permesso, e scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii Manoscritti, contenenti proposizioni contrarie alla Chiesa, come sopra nella mia spontanea comparizione.

Per tanto io per levare dalla mente de' Fedeli di Cristo questa *veemente* sospezione contro di me, con sì giuste ragioni conceputa, abbiuro, maledico, detesto i suddetti errori, e generalmente ogni qualunque altro errore, e sortilegio, che contraddica alla detta Santa Cattolica Apostolica Romana Chiesa, e giuro, che per l'avvenire non farò, nè dirò mai più cosa, per la quale si possa avere di me tal sospezione, nemmeno avrò prattica, e conversazione di eretici, ovvero che siano sospetti di eresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuncierò al S. Officio, ed all' Ordinario del Luogo, ove mi troverò. Giuro anche e prometto di adempire tutte

le

le penitenze, che mi sono state, e mi saranno da questo S. Officio imposte, e contravvenendo io in alcune di queste mie proteste e giuramenti (che Dio non voglia) mi sottometto adesso per allora a tutte le pene, e castighi, che sono da' Sacri Canoni, ed altre Costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Iddio mi ajuti, e questi suoi Sacrosanti Evangelii, quali colle proprie mani tocco.... Io PIETRO GIANNONE suddetto ho promesso, giurato, ed abbiurato questo giorno quattro Aprile 1738. ed in fede mi sono sottoscritto alla presente cedola di mia abbiurazione, recitata da parola in parola nel suddetto carcere.

PIETRO GIANNONE.

Successive & incontinenti supradictus Petrus Giannone genuflexus coram Vicario Generali Sancti Officii uti supra, absolutus fuit ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa & decisione quomodolibet forsitan incurrerat, ac communi fidelium cœtui, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ veritati & gremio restitutus, adhibitis precationibus, fuit dimissus.

Ita est, Pater Joannes Baptista Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius assumptus Sancti Officii.

Relazione sincera di quello; che ho osservato, e conosciuto ne' sentimenti del fu Avvocato Pietro Giannone Napoletano sì per il tempo che visse, e n' ebbi la direzione, che in occasione della di lui morte.

Prima che dal Castello di Miolans, dove era stato rinchiuso, fosse condotto a Torino, io non lo conoscevo, e solamente avevo inteso di lui quello; che con rincrescimento criminoso ne sentivano gli uomini dabbene. Fu poi l' anno 1738. trasportato in questa Città, col fine che si adoperasse il zelo di qualche persona Religiosa per ridurlo ad un vero ravvedimento, e così ricondurre a Gesù Cristo una pecora così miseramente traviata.

Ebbi per tanto ordine dal fu Signor Marchese d'Ormea d' intraprendere questa buona opera, ed era veramente grande la premura, che si avea di fargli conoscere i suoi errori, disingannarlo e convertirlo. Erano questi errori sparsi nella *Storia Civile* ed Ecclesiastica del Regno di Napoli da lui composta, ed ancora più ne' pessimi suoi Manoscritti, ritrovati presso del medesimo. Mi disse, che mi dava sei mesi di tempo: non mi sgomentai pertanto, confidando nel Signore, che tutto può, e da a chi s' impiega per amor di lui nella conversione de peccatori, somma virtù e forza. Grazie al Cielo, cui

tutto si dee unicamente attribuire, poche visite e conferenze bastarono per toccargli il cuore, e fargli conoscere, confessare, e detestare i suoi mancamenti; essendomi singolarmente valso per illuminarlo d'alcuni Testi dell' Epistole di S. Paolo, e di S. Pietro; ond'egli poi convinto, commosso, ed intenerito, m'abbracciò nell'atto, che ne partiva, e mi disse: *Fuit homo missus a Deo*, ed io risposi, che avevo appunto la sorte di portare il nome di S. Giovanni Battista, soggiugnendo, che ringraziasse il Signore d'una così grande misericordia.

Mi ricordo, che nella prima mia visita gli dissi, che non pensasse più ad uscire di carcere, nè a mutare stato, mentre qualunque esito avesse avuta la mia ingerenza, sarebbe stato, se buono, utile a lui per l'anima solamente, e non per altro, come poi veramente così fu, e potei conoscere, che n'era persuaso.

Desiderò poi di leggere buoni libri, e me ne domandò; onde io gli portai quello di S. Agostino *de Civitate Dei*; come paruto a me il più adattato a maggiormente istruirlo, e confermarlo nel suo ravvedimento: me ne ringraziò e ne ringraziava continuamente il Signore, padre de' lumi, e delle misericordie, siccome ancora diceva, che Iddio benedirebbe S. M. per avergli usata questa carità, e cercato il suo salvamento, conoscendo, come

me pure diceva, ogni di più, che al suo arresto doveva la sua liberazione, e soggiugneva, che il Cielo l'avesse condotto a Ginevra luogo degli errori, per di là ricondurlo pietosamente dove avesse a conoscerli, e piangerli in una prigionia per lui salutare. Venne intanto il Venerdì Santo di quell'anno; giorno, in cui il Padre Vicario del S. Uffizio stimò di sentire, e riceverne la ritrattazione; ed *abbiura*, ed io ebbi il contento di servirgli da segretario.

Questa egli fece colle lagrime agli occhi, e colle più affettuose dimostrazioni d'un vero cuore pentito; onde s'intenerì; e prima dell'atto medesimo si esibì di scriverla, come fece di proprio pugno, e si dichiarò pronto a spiegarvi tutto quello di più, che gli fosse suggerito, essendo intenzione sua, che la ritrattazione fosse non solamente vera, ma anche intiera, e come per ogni riguardo doveva essere.

Fece poi nelle mie mani una Confessione generale, che mi consolò, e ricevette la Santa Comunione Pasquale. Fu indi trasferito al Castello di Ceva, e vi stette fin all'anno 1745. Da Ceva mi scrisse una lettera, di cui si trasmette la copia; si può da queste anche conoscere i sentimenti, che aveva in quel tempo. L'opera, di cui egli parla nella lettera, non è poi capitata nelle mie mani, e per qualche tempo non ricevei nemmeno altre sue lettere. Per

Per occasione poi della guerra il Signore dispose, che fosse ricondotto a Torino e nella Cittadella, dove giunto, fu riconsegnato alla mia direzione. I sentimenti suoi erano sempre costanti nella ritrattazione fatta de' passati errori, e secondo la medesima protestandosi, che aveva, e dimostrarebbe un vero e filiale rispetto alla Santa Sede, accompagnato da quegli atti di riverenza e d'ubbidienza, i quali sono alla Santa Chiesa dovuti, e proprj d'un fedel Cristiano, confessando, che i suoi trascorsi erano provvenuti da uno spirito di vanità, per cui cercava di farsi un nome, senza riflettere, se quel nome era poi veramente buono, e singolarmente avanti Dio, e che spinto poi dalla passione, e dall'impegno preso, si era inoltrato in tanti errori e scandali; e come chi cammina per la dritta strada suol andare di virtù in virtù, così di fallo in fallo chi per l'obbliqua: dichiarando quindi d'aver mal fatto nel comporre e dar alla luce quella Storia del Regno di Napoli, e d'aver conservate quelle altre carte, che diceva esser veramente infami.

I suoi costumi in tutto questo tempo sono sempre stati come quegli d'un buon Cristiano, ed i suoi discorsi ancora; parlando con somma riverenza della nostra Santa Fede e de' Santi: si confessava spesso da me, e si comunicava.

La

La sua occupazione era per lo più la Sagra Scrittura, che aveva sempre per le mani, e si tratteneva ancora volentieri nel leggere i sagri Espositori. Non diede mai contrassegno di disgusto o noja della sua prigionia, ed ivi viveva con tranquillità di spirito; e si può dire, per quanto egli mostrava, con una santa contentezza, quella, che Iddio da a chi gliela chiede in angustie ed in istrettezze.

Voleva per fine dar di mano ad un' Opera, ed era anche secondo il mio desiderio, per trattare delle massime del Vangelo, e di quelle del Mondo, e già ne aveva in mente l'idea e l'ossatura, e ne fece una distinta narrazione, di cui era contento: ma Iddio dispose altrimenti, perchè caduto infermo fu troncato il filo dell' Opera e della vita.

La di lui malattia non durò più di giorni otto. Gli dissi un dì, che si munisse de' Santissimi Sagramenti, e sì mi rispose: *aggiustiamo bene la coscienza acciocchè compaja bella al Tribunale di Dio, e torniamo a ripigliare alquanto le cose passate.*

Ricevè divotamente tutti li Sagramenti, e il dì 17. Marzo dell'anno scorso 1748. passò a miglior vita in età d' anni 72. facendo la morte, che fanno i veri penitenti convertiti al Signore, cui si raccomandava fervorosamente, dicendo alli circostanti: *Pregate Iddio per me.*

Ed ecco il fine, che fece quest' uomo per

per una speciale misericordia di Dio.

Così io dichiaro ed attesto avanti il Signore, cui se ne devono le grazie e la gloria, con mio giuramento, toccato il petto.

Di più attesto con mio giuramento essere la lettera qui acchiusa copia fedele di quella scrittami dal detto Avvocato Giannone da Ceva...

Torino 26. Agosto 1749.

...Dichiaro io qui sottoscritto Protonotario Apostolico, qualmente la presente copia di relazione sincera sopra de' sentimenti in vita, e in morte del fu Avvocato D. Pietro Giannone sia stata ricavata *ad litteram*, e fedelmente dal suo originale scritto tutto di pugno e sottoscritto dal medesimo Padre Giambattista Prever della Congregazione dell'Oratorio di Torino, vivente, e chi a me la consegrò a fine di potersi copiare per farsene buon uso, onde si possa avervi tutta la credenza. In fede di che ne posso fare e fo giuramento, *tacto pectore sacerdotali*; e mi sottoscrivo.

Giulio-Cesare Valmagini *Protonotario Apostolico*.

RA-

RAGIONI

PER LE QUALI SI DIMOSTRA
L' UFFIZIO

D I

CORRIERO
MAGGIORE

DEL REGNO DI NAPOLI

Non dover esser compreso nella reciproca restituzione de' beni da stabilirsi negli articoli della futura pace.



U riputato sempre mai commendabile istituto di que' savj e provvidi Principi, i quali nel trattar delle paci non sol riguardano gl' interessi proprj e dello Stato, ma ancora quelli de' loro sudditi, e specialmente di coloro, che fedelmente servendo e meritando, furon degni della lor grazia e favore. Quindi negli articoli, che si sogliono in quelle stabilire intorno alla vicendevole restituzione de' beni, uffizj, e dignità, han soluto porre ogni pensiero e applicazione, per-

perchè da quelli non meno lo Stato, che le ragioni e gl'interessi de' suoi vassalli non venissero a ricevere danno o pregiudizio. E fu ancora a' medesimi permesso di ricorrere alla loro clemenza, perchè rimira avendo alla loro fedeltà, non lasciassero per que' trattati arrecar loro veruno nocumento; ovvero permettessero per se stessi, o per mezzo de' loro Agenti, di assistere a' Plenipotenziarj destinati a maneggiare affari cotanto rilevanti, e con particolari informazioni additar loro i pregiudizj, che nelle ordinarie formole di convenzione potrebbero ad essoloro recarsi, acciocchè nello stabilimento de' capi, riguardanti questa reciproca restituzione, si togliessero gli equivoci, s' avvertissero le conseguenze pericolose, e fosse chiaramente in essi spiegato ciocchè i trattati possono, e debbono comprendere.

Avendo per tanto il sommo Iddio, nelle cui mani sono i cuori de' Re della Terra, esaudendo i comuni voti di tutta Europa, e compassionando lo stato infelice di quella, istillato ora ne' petti de' Principi contendenti sensi di pietà, e di concordia, affinchè dopo una guerra cotanto fiera, e sanguinosa, seriamente riguardando lo spargimento di tanto uman sangue, e la desolazione di tante Provincie, abbiano finalmente a stabilire una ben ferma e durabil pace: e dovendosi in quella, seguitandosi lo stile di tutti i trat-

tati

tati di pace, fermare l'articolo della restituzione de' beni de' sudditi dall'una parte e dall'altra, si è riputato necessario, per parte del Signor Marchese di Rofrano D. Girolamo Capece del Consiglio Intimo, e Supremo di S. C. C. Maestà, e suo *Corriero Maggiore* del Regno di Napoli, e Generale delle poste d'Italia, di ricorrere alla clemenza dell'Augustissimo Cesare, ed umilmente pregarlo, che rimirando non men la sua fedeltà, e i suoi interessi, che i pregiudizj gravissimi, che potrebbero venirne allo Stato, non voglia permettere, che negli articoli di questa futura pace un uffizio di cotanta importanza e confidenza, che per gli suoi lunghi, e travagliosi servigi s'ha meritato dalla sua Imperial clemenza, sia trattato alla rinfusa senza particolare considerazione come tutti gli altri, e con ciò si vedesse posto in pericolo, da persona leale ed esperimentata, passare nelle mani di persona straniera, e ad un Principe forestiero soggetta.

A tal fine in questa breve Scrittura, s'esporranno i motivi, che debbono movere l'alta e sublime sua mente, perchè a dare si degne particolari istruzioni a' Plenipotenziarj, che saranno destinati a questa futura pace, di non contenersi, se si verrà a questo articolo della restituzione, nelle consuete e solite formole, ma per togliere ogni equivoco, ed occasion di disputa, d'espressamente eccettuare

re

re da quella l'uffizio del *Corriere Maggiore*, così perchè la ragione, e la qualità stessa dell' Uffizio, e le circostanze, che vi concorrono, ciò richiedono, come anche perchè o niente dovrebbe rifarsi a straniero pretensore di esso, ovvero il rifacimento, che mai potrebbe pretendersi, molto picciolo e tenue sarebbe.

Ne' trattati di pace, che tralasciando i più antichi per lo corso di due Secoli in qua, sono stati maneggiati fra tutti i Principi d' Europa, questa vicendevole restituzione de' beni si osserva variamente stabilita, ed accordata. Alcune volte s'è quella per intero, e senza veruna restituzione convenuta: sovente con riserba d' alcune cose di maggior rilievo, e confidenza; altre volte si sono espressamente eccettuati gli uffizj, che si trovano alienati o conceduti durante la guerra. Gli Autori del Jus Pubblico, fra quali meritamente tiene il primo luogo Ugon Grozio, insegnarono, che que', che son posseduti con titolo oneroso, non debbano presumersi compresi nella restituzione, siccome quegli, che si tengono con titolo lucrativo (*a*). E titolo non è solo quando siansi conceduti per compra

(*a*) Grot. de jure bell. & pac. lib. 3. cap. 20. §. 21. Latius interpretandæ, quæ reddi jubent lucrativo titulo, possessa quam oneroso, ut quæ emtionibus, quæ dotibus tenentur.

pra fattane, ma che anche tale debba reputarsi, quando la mercede fosse seguita per rimunerazione de' segnalati servigi prestati al Principe dal suo vassallo, è comune opinione de' Dottori.

Ma noi senza tener bisogno di ricorrere a queste comuni conclusioni de' Dottori, dimostreremo nel caso presente l'uffizio di *Corriere Maggiore* del Regno di Napoli, non dover esser compreso nella restituzione; e per conseguenza, affine di togliere ogni pretesto di dubbio, doversi espressamente eccettuare; e ciò o si riguardi la sua natura, e la gelosia, e legalità, che seco porta, ovvero l'obbligazione indispensabile, che ha cotesto Uffiziale di risiedere negli Stati del suo Principe, o nella sua Regal Corte.

C A P. I.

La natura dell' Ufficio richiede di necessità, che non possa esercitarsi se non da leali e confidenti sudditi del Principe, i quali siano o presso la sua Persona in Corte, ovvero dimorino ne' suoi proprj Regni.

PEr ciò, che s'attiene a questo punto, sarà a proposito, che prima d'ogni altro si spieghi la sua qualità, e natura, si parli ancora come si fosse esercitato da' valorosi e fedeli *Tassis*, come poi da questa fa-

famiglia passasse a' Conti d'Ognatte, e come finalmente nella persona del Marchese: affinchè da ciò si comprenda se possa mai far ora ritorno in persona straniera, e che non sia attualmente suddita del nostro Augustissimo Principe, nè risegga ne' suoi Reami, ovvero in Corte presso la sua Regal Persona.

L' Uffizio di *Corriere maggiore*, o sia Maestro dell' Osterie e delle Poste, secondo la moderna istituzione, è tutto altro dal *corso pubblico*, che leggiamo pratticato appò i Romani, nè le sue funzioni sono le medesime, che si descrivono nel Codice Teodosiano sotto il titolo *de cursu publico*. Presso i Romani almeno negli ultimi tempi dell' Impero di Costantino Magno e de' suoi successori, non era cotesto un Uffizio separato e distinto, di cui la soprantendenza s' appartenesse ad un solo. Era questo corso pubblico regolato dagli Uffiziali ordinarj dell' Impero; ed oltre del Principe, i Prefetti del Pretorio, i Maestri de' Cavalieri, e degli Uffizi, i Proconsoli, ed i Rettori delle Provincie ne doveano tener cura e pensiero. Non si restringeva nella spedizion sola de' corrieri a piedi o a cavallo che portassero lettere, *quo celerius ac sub manum*, come di Augusto scrisse Suetonio (a), *annunciari cognoscique posset, quid in Provincia quaque gereretur*; o come

di

(a) Sueton. in August. cap. 49.

di Trajano narra Aurelio Vittore (*a*), *noscendis ocyusque ubique e republica gerebantur admota media publici cursus*; ma la più importante cura, che veniva compresa in quest' Uffizio, si era, di provedere in tutti i luoghi di quanto faceva bisogno per gli viaggi del Principe: per quegli, che intraprendevano i Rettori, i Consolari, i Correttori, o i Presidi delle Provincie, quando dal Principe eran mandati al governo di quelle, o quando, finita la loro amministrazione, erano richiamati in Roma: per gli viaggi degli altri Magistrati così civili come militari, quando accadeva, che dovessero soccorrere prontamente al bisogno delle Provincie: per gli Legati o che si mandavan dal Senato e Popolo Romano, o da' Provinciali al Principe, ovvero per quelli, che dall' altre Nazioni eran mandati a Roma; ed in breve, per gli viaggi di coloro, a' quali o la Legge, o il Principe concedeva di potersi servire del corso pubblico; del quale non potevano altrimenti avvalersi i privati, se non con indulto e licenza dell' Imperadore, concedendo loro lettere di permissione, che chiamavano *evectiones*. Tutte le spese siano per uomini destinati al pubblico corso, siano per cavalli, buoi, o altri animali, per carri, barrocci, quadrighe, ed ogni altro a cotal uso

(*b*) Sex. Aurel. Victor. Cap. 13.

uso bisognevole, si somministravano dal pubblico Erario, e dal Fisco. Quindi avvenne, che per mantenere quello pubblico corso, erano alle Provincie imposte alcune prestazioni d'angarie, o parangarie, e sovente era dimandato a' Provinciali, e da lor prestato qualche tributo. Quindi era, che l' uso di quello corso solamente era destinato alle pubbliche necessità, non già alle private, nè a costoro era permesso di avvalersene, se non, come s'è detto, con licenza e permissione del Principe. Furono perciò prescritte tante e sì diverse leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio (*a*), delle quali metodicamente scrisse il Gutero (*b*), e più esattamente Giacomo Gotofredo in quel titolo (*c*).

Ma caduto l'Imperio Romano, e diviso in tanti Regni, sotto varj, e diversi Principi infra di lor discordi e guereggianti, non potè più mantenersi quello pubblico corso: i viaggi non eran più sicuri, i traffichi ed i commercj pieni d' aguati, e sospetti; onde si spense affatto cotesto istituto, nè di quello restò alcun vestigio. Stabiliti di poi, col correr degli anni, più dominj in Europa, sebbene

(*a*) Cod. Th. de Curs. public. lib. 8. tit. 5.
(*b*) Jacob. Guther. de Officiis domus Aug. lib. 3.cap. 14. & 15.
(*c*) Jac. Goth. de Cur. pub. C. Th. tit. 5. in paratit.

bene non potè rifiabilirfi il corfo pubblico; ad imitazione però degl' Imperadori Romani, fu ritenuta da' Principi e da' Sovrani quella parte, che riguardava la fpedizion de' corrieri a piedi ed a cavallo, e la difpofizione almeno de' viaggi di coftoro per le pubbliche ftrade, ficcome anche la prontezza e facilità d' effere provveduti nel loro paffaggio per l' Ofterie del bifognevole, affinchè con ifpeditezza, e celerità foffero informati di quanto fi paffava ne' loro Eferciti, ed Armate, ne' loro Regni, e nelle Corti degli altri Principi, dove effi tenevan Legati, ed Ambafciadori. Ed in Francia fcrive Monfignor d' Argentone (a), che il Re Luigi XI. aveffe ordinato le Pofte, le quali mai per l' addietro non vi furono.

Chi preffo i Romani aveffe prima introdotto quefta ufanza par, che difcordino gli Autori dell' Iftoria Augufta. Suetonio (b) ne fa Autore Augufto, Aurelio Vittore (c), Trajano, Sparziano (d) Adriano, e Capitolino (e) Antonino Pio; di che è da vederfi Giacomo Gottofredo, che gli riduce in confonanza (f). Checchè ne fia, egli è certo, che

(a) Memor. di Monf. Argenton. lib. 5. cap. 10.
(b) Sueton. loc. cit.
(c) Aur. Vict. loc. cit.
(d) Spart. in vita Hadrian. p. 4.
(e) Capit. in Antonino.
(f) Got. loc. cit. in comment. ad l. 1. in princ.

che secondo questa nuova introduzione, fu istituito su di ciò un nuovo Uffizio incognito a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretto ad una più gelosa incumbenza, qual era la soprantendenza de' corrieri, che dalle loro Corti spedivano i Principi sovente a' Capitani d' Eserciti, e d' Armate, a' Governadori de' loro Reami, e delle Provincie, a' suoi Ministri Provinciali, ed a' suoi Legati. Dalla fedeltà e secreto del quale Uffiziale dipendeva sovente il cattivo, o il buono evento d' una battaglia, d' un assedio, d' una negoziazione, d' un trattato con i Principi confederati, in brieve la ruina, o il riposo della loro Monarchia.

Per questa cagione rimettendosi la cura di quello Ufficio ad una sola persona, e richiedendosi in amministrarlo un sommo secreto, e fedeltà, i Principi non, se non a' sudditi leali e di chiara e sperimentata fede, uffizio cotanto geloso confidavano.

E per avvalerci de' domestici esempj, e proprj del soggetto, del quale ora trattiamo, e di quelli praticati dagl' istessi Augustissimi Imperadori Austriaci, da questi si vede, che confidarono quest' uffizio a quelli dell' illustre Famiglia Turriano, cognominata di poi de *Taxis*, non per altro, se non perchè dato aveano saggi ben chiari della loro fedeltà, sagrificando se medesimi e le loro sostanze,

a segno che non sia meraviglia, se per ciò leggiamo nell' Istorie essere stati essoloro adoperati negl' impieghi più importanti dell' Impero, e della Monarchia, confidando loro i Sovrani gli arcani più occulti di Stato, adoperandoli ne' trattati di pace, e quasi perpetuando nel loro Casato questo si importante, e geloso uffizio; onde siccome la lor fedeltà verso la Imperiale Casa Austriaca fu ereditaria, ragion parimente volea, che quasi ch' ereditario per lungo tempo rimanesse questo uffizio nel lor Casato.

Quando Ruggiero Turriano, ovvero della Torre dalla Lombardia (dove questa famiglia fece lunga dimora, e dal dominio della valle del Cornello e montagna del Tasso denominossi di Tassis) fu per fama del suo gran valore chiamato a' suoi servigi in Germania dall' Imperadore Federigo III. s' aprì con questo a' suoi discendenti una strada così ampia a grandi acquisti, ad onori, ed a ricchezze, che conseguirono poi dall' Imperial Casa d' Austria, che non furon veduti i simili in altre famiglie. Fu Ruggiero in prima da quell' Imperadore creato gentiluomo della sua Camera, adoperato ne' più importanti affari di pace e di guerra, e finalmente elevato all' alto posto di Montiero Maggiore. Di Ruggiero nacquero due figliuoli, Francesco primogenito, che rimase nell' istessa Corte Imperiale, e Simone, che dopo la mor-

te

te del Padre, se ritorno in Lombardia, e situato in Bergamo, ivi si ammogliò, e generò un altro Francesco, e Ruggiero II. di questo nome.

Rimase Francesco primogenito nella Corte dell'Imperadore Federigo III. e vi ereditò non meno gli onori, che le virtù del padre, ottenendo da Cesare i medesimi carichi di Gentiluomo della sua Camera, e di Montier Maggiore, e mantenendosi sempre in buonissima grazia dell'Imperadore. Ma vedendosi in fine vecchio, e senza prole, richiamò da Bergamo Francesco suo nipote figliuolo di Simone, detto perciò Francesco il giovane, il quale essendo dal zio dopo la morte dell' Imperador Massimiliano, si acquistò tanta grazia presso di costui, che dopo la morte del zio, così per li servigi di colui, e del primo Ruggiero, come per gli suoi proprj, ottenne dal medesimo i maggiori ed i primi onori della più grande confidenza. Egli fu il primo, ch'ebbe in feudo ed in dominio utile il carico di tutte le Poste, sotto il titolo di *Corrier Maggiore* (a) di tutti gli Stati Imperiali, non solamente di quelli, che allora possedeva Massi-

(a) Franc. Zazzera. Nobiltà d'Italia part. 2 nel disc. della fam. della Torre. Giulio Chifletio nel lib. intit. Los Marques de Nonreur de la Maison de Taffis stamp. in Anversa nel 1645. part. 2. cap. 2.

Emiliano, ma d' ogni altro, che forse acquistasse per l'avvenire.

Quest' ufficio, come si è veduto, e come narrano i nostri Autori (*a*), era riputato una dignità della maggiore confidenza, che potesse il Principe conferire a' suoi sudditi; ed oltre a ciò era di grande autorità ed emolumento, poichè oltre d' avere quest' uffiziale la soprantendenza, e la nomina de' corrieri, di prendere da loro il giuramento necessario per lo fedele, e leal uso del loro carico, di tassare i viaggi, ne' quali il *Corriero Maggiore* esiggeva le decime ed altri diritti, veniva anche ad essolui conferita la giurisdizione sopra tutte l' Osterie di quegli Stati, ciocchè portava grandissima utilità, ed ampia signorìa: ond' è, che nelle concessioni fatte dall' Imperador Carlo V., e da Filippo II. e III. Re di Spagna suoi successori, delle quali parleremo più innanzi, si denominino questi uffiziali *Maestros Mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa y corte e de todos nuestros reynos y señorias*; e quantunque i valorosi Tassis si fossero astenuti sopra gli Osti d'esercitar giurisdizione; non è però che in vigor delle medesime concessioni non avessero avuta facoltà di farlo. Ri-

(*a*) Zazzera loc. cit. Chifletio lib. citat. p. 2. cap. 2. Carlo de Lellis part. 1. disc. della famiglia della Torre pag. 404.

Risedendo adunque Francesco de' Tassis nella Imperial Corte presso l'Imperadore Massimiliano, ed esercitando quivi questo uffizio di confidenza, finchè visse si mantenne non pure nella buona grazia del medesimo, ma fece anche acquisto di quella del suo figliuolo Filippo Arciduca d'Austria, e poi del Principe Carlo suo nipote, onde essendo passato l'Arciduca Filippo nell'anno 1504. in Ispagna a prendere il possesso, in nome della Regina Giovanna sua moglie, del Regno di Castiglia, e poi nel 1517. passato il Principe Carlo anch'egli in Ispagna, menarono seco in queste due volte Francesco, dal quale in que' viaggi furono que'Principi serviti con molta splendidezza ed ostentazione. Ritornato Francesco in Corte, ed assistendo presso la persona di Massimiliano, non guari dopo vedendosi più vecchio, e senza figliuoli ad esempio del zio, fece anch'esso venir da Bergamo nella Corte Imperiale tre suoi nipoti, nati da Ruggiero II. suo fratello, chiamati Giovanbattista Masseo, e Simone, rimanendone un altro in Lombardia nomato Davide (*a*).

Giunti questi tre fratelli nella Corte di Cesare, furono daFrancesco lor zio introdotti al servigio dell'Imperador Massimiliano; dal quale furono in sommo pregio avuti, onorando sopra gli altri Giovanbattista il maggiore di

(*a*) Francesco Zazzera loc. cit.

dì età, a segno che di sua man propria volle armarlo Cavaliere, e crearlo anche suo cameriero; e morto nell'anno 1518. Francesco, tenne egli il luogo del zio in quella Corte co' medesimi carichi ed onori.

Intanto per la morte di Ferdinando il Cattolico, divenuto il Principe Carlo Re di Spagna insieme colla Regina Giovanna sua madre; e portandosi al governo di que' Regni, mentre risiedeva in Saragozza quasi gareggiando con gli altri Principi Austriaci del suo sangue in arricchire questa famiglia de' primi onori, volle alzarla in Ispagna nella maniera istessa, che gl' Imperadori Federigo III. e Massimiliano aveano fatto nella Germania. Fu in questo tempo, e propriamente a' 28. Agosto del 1518., ch' egli colla Regina Giovanna sua madre fece a questi tre fratelli concessione degli uffizj di *Corrier Maggiore* di tutti i suoi Regni di Spagna, e di tutte le sue Signorie. E perchè da questo Diploma, e dall' altro, che diremo appresso, spedito da questo istesso Principe nel 1539. si convince manifestamente non poter godere di questi uffic j se non i naturali del paese, da che è necessaria obbligazione di coloro, che ne sono onorati, di risiedere in que' Regni, dove si posseggono, o nella Corte presso la persona del Principe; perciò sarà quì a proposito di notare, che la Regina Giovanna e Carlo suo Figliuolo volendo far mercede

cede di questo uffizio di *Corrier Maggiore* de' Regni di Spagna a questi tre fratelli, credettero non poterlo fare, se prima non gli concedevano, come fecero, privilegio o naturalizzazione ne' Regni di Spagna, ed in tutti gli altri suoi dominj; volendo espressamente, che tanto essi fratelli quanto i loro descendenti avessero a godere così nelle cose temporali, come nelle spirituali tutti gli ufficj, dignità, e prerogative, che si godono da' nobili Cittadini originarj di detti suoi Regni, e dominj; quindi parimente nella concessione stessa fatta a'medesimi prima d' ogni altro gli dichiararono espressamente naturali de'loro Stati: » Tenemos por bien y es nuestra voluntad de hazerlos naturales de estos » nuestros Reynos y senorias y queremos y » mandamos que seais havidos por tales y » podais gozar y gozais de todas las cosas, » que gozan o pueden y deven gozar los » otros naturales de ellos assi en lo tempo- » ral, como en lo espiritual »; comandando a tutti i suoi Magistrati, Città, e Luoghi de' loro Regni, che per tali riputar gli » dovessero: que los hayan y tengan de aqui » adelante por naturales de ellos (*a*) «.

Si

(*a*) Questi privilegj di naturalizzazione, e di concessione si conservano in Napoli tra le scritture di questo ufficio, e sono anche registrati da Franc. Zazzera part. 2. della famiglia Turriana.

Si convince parimente dal medesimo Diploma l'obbligazione di risedere in Corte presso il Principe, o ne' Regni, dove questo uffizio si esercita, presso le persone de' loro Vicerè, o Luogotenenti; poichè concedendosi a tutti tre questi fratelli durante la lor vita, fu dichiarato capo principale dell'Uffizio Giovanbattista, come maggiore degli altri fratelli: » es nuestra merced y voluntad que ahora y de aquí adelante para » en todas vuestras vidas seais maestros mayo» res de ostes y postas y correos de nuestra » casa y corte y de todos nuestros Reynos y » Senorias y fuera de ellas que a nos se ha » de proveer. Y vos dicho Baptista de » Tassis seais caveza principal de dicho offi» cio, en lugar y por fin y muerte de Fran» cisco de Tassis vuestro tio, nuestro *Correo* » *Mayor* que fue «. Con soggiungerci espressamente, che debbano godere di tutte le prerogative, onori, ed emolumenti, che s'appartengono a quelle, risedendo, e servendo nella sua Corte, non permettendosegli servire per sostituto, e che se accaderà mai, che alcuno sia da quella lontano, che debba, in caso d'assenza di Giovanbattista, servire Maffeo de Tassis suo fratello, ed in assenza d'ambi due, debba in lor vece servire Simone altro lor fratello: » y quando vos y el » dicho Baptista de Tassis estuvieredes en esta » nuestra Corte nos useis y servais del dicho » offi-

» officio, y quando estuvieredes ausente lo
» sirva el dicho Masseo de Taffis vuestro her-
» mano, y en ausencia vuestra y suya lo
» sirva el dicho Simon de Taffis «.

E ben si vide dalla maniera praticata dopo nell' amministrazione di questo ufficio, che bisognava personalmente risedere o nella Corte del Principe, o ne' suoi Reami; poichè assunto che fu al trono Imperiale il Re Carlo, ed ubbidendo a questo Augusto Principe non men la Spagna, e la Fiandra, che l' Italia, e la Germania, avendo confirmato nel 1536. (a) alli suddetti tre fratelli il Diploma innanzi detto, e quando l'Imperadore Massimiliano avea lor prima conceduto, con includerci anche a questa mercede l'altro lor fratello Davide, che in quel tempo s' era anch' egli portato in Germania a servire l' Imperadore, in guisa che nelle loro quattro persone fu ristretta l'amministrazione di questo ufficio in tutti i suoi vasti Regni, Stati, e Signorie nell' Imperio di Spagna, nell' Italia, e nella Fiandra, e Borgogna; non potendo essi risedere in tanti e si diversi luoghi, ed all' incontro essendo necessaria in quelli la loro assistenza, si divise-ro

(a) Di questo altro Diploma del 1536. ne rendono testimonianza Bernardo Marena de Vargas ne' disc. della Nobiltà di Spagna disc. 17. n. 13. D. Alfonso Lopez do Haro e Gio: Pietro Crescenti nella Corona della Nobiltà d'Italia narrat. 21.

ro fra di loro le cariche. Giovanbattista capo dell' uffizio si elesse per se la Fiandra, Matteo la Spagna, Simone l'Italia, cioè il Ducato di Milano, che poi dilatò anche la sua giurisdizione in Roma, ed in altre parti, e Davide si elesse Trento (*a*). Quindi avendo costoro in tanti luoghi stabilite le lor case, avvenne, che la famiglia de Tassis diffondesse i suoi rami in molte Provincie d' Europa. La discendenza di esso loro, come fuori del nostro istituto, non accade andarla in tanti luoghi rintracciando. Ci fermaremo solo nella Spagna, donde come sua appartenenza derivò l'ufficio di *Corrier Maggiore* del Regno di Napoli, del quale ora si tratta. Matteo eletto per la Spagna esercitò quivi l' ufficio di *Corrier Maggiore*, e volendo stabilire la sua casa in Madrid si ammogliò con D. Maria Enriquez, dalla quale non avendo procreato che tre figliuole femmine, non guari dipoi morì senza lasciar di se prole maschile (*b*). Questi essendo morto, ed anche Simone, il quale si era fermato in Milano, Giovanbattista capo dell'uffizio, che risedeva in Fiandra, essendo già vecchio, ed infermo nel 1539. supplicò l' Imperador Car-

(*a*) Carlo de Lellis nella fam. della Torre. part. 1. Crescenti Clifutio e gli altri Autori di sopra citati.

(*b*) Chifletio Zazzera Lopez de Haro loc. cit. Privileg. del 1539.

Carlo allora dimorante in Madrid, acciocchè avendo rimira a' suoi fedeli servigi, all' età sua cadente, ed alle sue indisposizioni, le quali non gli permettevano di poter risedere, e servire continuamente nella sua Corte nel detto ufficio, si degnasse di far mercede dell' ufficio di *Corrier Maggiore* de' suoi Regni di Spagna a Raimondo suo figliuolo; e l' Imperadore con magnanimità grande esaudì le sue preghiere, spedendogli in Madrid agli 8. Novembre di quell' anno 1539. ampio Diploma (*a*) nel quale concedette a Raimondo durante la sua vita questo ufficio per gli meriti del padre, colle medesime prerogative, ed emolumenti espressi nel primo privilegio » es nuestra merced y voluntad que ahora y de aqui adelante para toda » vuestra vida seais nuestro *Maestro*, *y Correo* » *Mayor*.de ostes y postas, y correo de nuestra » Casa y Corte y de estos nuestros Reynos y se» norias y de fuera de ellas, que a vos se han » de proveer en lugar del dicho vuestro pa» dre y de la manera que el lo ha *tenido* ». Nel qual Diploma più chiaramente, e con maggior espressione si legge la necessità della residenza, come vedesi in queste parole. » Nos ha supplicado (parlando di Giovan» battista), que porque su edad y algunas » in-

(*a*) Questo Diploma si conserva in Napoli fra le scritture di questo ufficio.

» indisposiciones el no puede *residir y servir* » continuadamente el dicho officio en nuestra » Corte, fuessemos servido proveer y hazer » merced de el en la manera y segun que » el lo ha tenido, a vos Raymundo de Tassis » su hijo ». E poco appresso rammentando i meriti del medesimo, e di Giovanbattista suo padre suggiunge » tambien nos haveys » servido en el dicho officio » *seguiendo con-* » *tinuadamente nuestra Corte y persona en paz* » *y guerra* ».

Non meno da questi Diplomi, che dall' osservanza di essi si deduce apertamente la necessità nel *Corrier Maggiore* di risedere nella Corte; poiche Raimondo per godere della mercede fattagli dall' Imperador Carlo V. si portò in Ispagna ad esercitarlo, dove fermò la sua sede, e stabilì la sua casa, ammogliandosi ivi con D. Caterina d' Acugno, colla quale procreò D. Giovanni suo primogenito D. Filippo, e D. Pietro, e due altre femmine, e non solo mentre visse l'Imperador Carlo godè del suo favore, ma morto che quegli fu entrò in tanta grazia del Re Filippo II., che oltre di averlo costui creato gentiluomo della sua Camera, ed adoperato negli affari di maggior confidenza, e più gravi dello Stato, nel 1556. a' 27. di Febbrajo fe altra concessione di questo ufficio alla persona del detto D. Gio: suo primogenito, al quale durante la sua vita furono que-

in questa concessione attribuite le medesime prerogative, che si contenevano negli altri privilegj di suo padre ed avo.

Questo D. Giovanni fu il primo Conte di Villamediana, adoperato anch'egli dal Re Filippo II. negli affari più gravi della Monarchia di Spagna. Tra i gran personaggi, che intervennero per Filippo II. nello stabilimento della pace a Vervins segnata a' 2. Maggio del 1598: tra questo Principe, e Arrigo IV. Re di Francia, spezialmente vi fu questo Giovanni Cavalier Commendatore de los Santos dell'Ordine militare di S. Giacomo, Consiglier di Stato, e del Consiglio di guerra di S. M. (*a*). Nel Regno di Filippo III. per mezzo di lui si conchiuse la pace tra la Corona di Spagna, e quella d'Inghilterra nel Regno del Re Giacomo I.; e dell'opera di lui si sentì Filippo III. cotanto ben servito, che gli dette più segnalate mercedi, e tali, che maggiori non si legge esserne state concedute da' Re a' loro vassalli; poichè oltre ad avergli conceduto a' 27. Novembre del 1598. di poter testare, e disporre in vita, ed in morte per uso proprio di tutti i frutti di questo ufficio, ch'egli ritraeva in Italia; avendo egli in oltre da D. Maria di Peralta, e Mugnatones de' Conti Falces pro-

(*a*) Fed. Lionard. nella Raccolta de' Trattati di pace tom. 2. in fin.

creato un suo unico figliuolo chiamato parimente col nome del padre D. Giovanni, a' 4. Dicembre del medesimo anno per gli suoi segnalati servigi concedè al detto D. Giovanni suo figliuolo l'ufficio di *Corrier Maggiore* di tutti i suoi Regni, durante la vita di quello, ed indi a' 20. Ottobre dell'anno 1606. gli ampliò questa mercede per altre due vite successivamente dopo la morte di D. Giovanni juniore suo figlio, dandogli parimente facoltà di potere, come sono le parole del privilegio, » *al tiempo* de su fin y
» muerte por su testamento ò en otra ma-
» nera nombrarse y senalarse, y en caso no
» las huviesse nombrado, que la fuessen las
» dos primeras vidas que sobreviviessen en
» su casa, en majorasgo despues del dicho
» su hijo, dandole licencia, paraque pudiesse
» libremente sin contradiçion de hijos, nie-
» tos empenar y enajenar, o cargar sobre
» los dichos officios, o bender lo que qui-
» siere de ellos, a todos en su vida por te-
» stamento de ultima voluntad « (*a*).

Nel privilegio di questa ampliazione il Re Filippo III. accenna, che gli ufficj di *Corriere Maggiore* di Napoli, e di Siviglia fossero perpetui nella persona di D. Giovanni, e nella sua casa de' Tassis, » attento a que los

(*a*) Questo privilegio parimente si conserva in Napoli fra le scritture dell'ufficio.

» los officios de *Correo Mayor* de Napoles y » Sevilla los tenia perpetuos « ; onde avendo il suddetto D. Giovanni seniore in vigor della facoltà concessagli istituito un majorasco, invitando al godimento di quello D.Giovanni suo figliuolo, ed i suoi congionti, nominò gl' invitati in quello al godimento di dette due vite, e gli ufficj di *Corriere Maggiore* di Napoli, e di Siviglia, riputati nella sua casa perpetui da D.Giovanni II. di questo nome, che morto il padre succedette al Contado di Villamediana, ed all' ufficio di *Corriere Maggiore* di tutti gli Stati del Re di Spagna, ebbe per moglie D.Anna Mendozza figliuola di D.Errigo di Mendozza ed Aragona; ma non avendo lasciato da lei figliuolo alcuno, succedette alla sua casa ed al majorato istituito da D.Giovanni seniore D.Indico Velez de Guevara Conte d' Ognatte suo cugino, figliuolo di D. Marianna de Taffis, sorella maggiore del Conte di Villamediana D. Giovanni suo padre, coll' obbligo però imposto dall' istitutore del majorasco, che tutti coloro, a'quali perveniva detta eredità, si dovessero chiamar Conti di Villamediana, e portare il cognome, ed arme dalla famiglia de Taffis.

In cotal maniera a' Conti d' Ognatte pervenne l' ufficio di *Corrier Maggiore* de' Regni di Spagna; quelli del Regno di Napoli, e di Siviglia restarono per sempre nella loro

casa , come riputati perpetui . A questo modo , e per si fatto dritto i Conti d'Ognatte n'ebbero il possesso senz' altro nuovo privilegio o concessione, ma in vigor solamente di quella fatta dal Re Filippo III. al detto Conte D. Giovanni de Tassis ; e risedendo cotesti Conti d'Ognatte nella Corte di Madrid presso la persona del Re Filippo III. e de' suoi successori Filippo IV., e Carlo II, si goderono non meno l'ufficio di *Corriere Maggiore* di Siviglia , che anche quello del Regno di Napoli , restandone finalmente dopo molti litigj sostenuti col Fisco , che si diranno appresso, pacifici possessori.

Dal vedersi in tanti Diplomi nominata sempre , ed inculcata la residenza in Corte del *Corrier Maggiore* ovvero ne' Regni , dove quello ufficio s'amministra , ne nacquero quelle generali massime , ed istituti , che chiunque ritiene questo ufficio abbia obbligazion d'assistere appresso la persona del Principe stando in Corte , ovvero de' suoi Vicerè , e Luogotenenti dimorando in que' Regni ove l'esercita : che sia tenuto di abitare in una casa quanto più sia possibile vicino al Palagio Reale , affinchè si ponga menomo intervallo fra l'arrivo del corriero , o sia staffetta, e l'avviso, che deve darsene tosto al Principe o suo Luogotenente ; se accaderà a costoro di uscire fuori della Città per incontrare da lontano altri Principi , o personaggi di con-

conto; è tenuto il *Corrier Maggiore* seguitargli e preparar loro commodi, ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovranno albergare: se dovranno portarsi in guerra, è obbligato il *Corriero Maggiore* parimente di seguitargli di corrieri, postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna, deve il *Corriere Maggiore* sempre fare il medesimo, stando di continuo a'fianchi, e vicino al Principe e a' suoi Luogotenenti: e marciando, dee star vicino allo stendardo Reale, ove sogliono dimorare i trattenuti Gentiluomini e Cavalieri, che non hanno altro carico (*a*).

D' Ufficio di cotanta confidenza, e lealtà si rese immeritevole per l'occasione della morte accaduta del Re Carlo II. il Conte d' Ognatte; poichè non avendo voluto riconoscere per legittimo successore di quella Monarchia il nostro Augustissimo Principe (*b*), anzi postosi nel partito del Principe suo nemico il Re Filippo V., che pretendea di avere l' Imperadore Carlo VI. sulla Monarchia di Spagna de' supposti dritti, fu sempre ostinato in seguir le parti di quello; tanto maggiormente, che restituito questo Regno nel

D 3 1707

(*a*) Tutte queste obbligazioni, che tiene il *Corrier Maggiore* sono rapportate nell' itinerario delle poste, stampato in Milano nel *1616.* cap. 1.

(*b*) Il Giannone scrivea sotto il Regno Austriaco, e dirizzava questa memoria a' Ministri Imperiali, e perciò parla con troppo vantaggio.

1707. sotto il dominio dell' Imperador Carlo VI. ed avendo questi, usando della sua clemenza, invitati tutti i Baroni, ed Ufficiali, che seguitarono le parti del Re Filippo V. affine che venissero a dargli ubbidienza, e prestargli il giuramento di fedeltà, che con ciò sarebbero stati reintegrati ne' beni ed ufficj, che possedevano, il Conte d'Ognatte non ubbidì alla chiamata, che gli fu fatta, persistendo tuttavia nel partito contrario; onde decaduto legittimamente dall'ufficio suddetto, l'Augustissimo Imperador nostro rimirando i segnalati servigj del Marchese di Rofrano suo gentiluomo di Camera, gli fe liberalmente mercede del detto ufficio di *Corriero Maggiore* del Regno di Napoli, e del Generalato delle poste d' Italia, prima interinamente, e poi a' 10. Settembre dell' anno 1711. confirmatagli per tutto il tempo di sua vita con prerogative, e privilegj amplissimi.

Si possiede al presente questo ufficio dal Marchese di Rofrano, e ad essolui pervenne non già con titolo lucrativo, ma ben come ora dimostreremo oneroso; poichè nel privilegio istesso della concessione spiegò il Principe i motivi, che mossero la sua Regal mente a rimunerarlo, ed enumerò tutti i segnalati, e rilevanti suoi servigi, per gli quali n'era reso meritevole. Dichiarò in quello l' Imperadore esser egli stato il primo a seguirlo, abban-

bandonando la sua padria, e le sue sostanze, essersi il di lui fratello D. Giuseppe Capece gloriosamente sacrificato in suo servigio nell' azione de' 22. Settembre dell' anno 1701. averlo servito sopra ogni altro in pace e in guerra con soprafina fedeltà: essersi esposto in tanti pericoli: aver sofferto tanti lunghi, e periglio si viaggi per mare e per terra in Germania, in Italia, in Inghilterra, ed altrove, ed avere speso del proprio patrimonio in questi viaggi grossissime somme di denaro. In conseguenza delle quali cose avendo su'l principio di questa concessione preteso il Duca di Nacchera, ch' era nell' attual servigio di S. M., che come a chiamato nel majorasco del Conte Gio: de Taffis, siccome con decreto della G. C. della Vicaria di Napoli avea fatto dichiarare l' ufficio suddetto per la contumacia del Conte d'Ognatte, appartener si dovesse a lui, che stava personalmente servendola; nulladimanco poichè l'alienazione era già seguita in persona del Marchese per rimunerazione de' segnalati servigi prestatigli, fu escluso dalla dimanda, e solo S. C. M. degnossi concedergli una pensione d' annui docati sei mila durante la sua vita sopra il medesimo ufficio, la quale presentemente pur si gode dal Marchese di Rofrano.

Da quanto si è finora esposto ben si conosce, che dovendosi nella futura pace venire

all' articolo della vicendevole restituzione, non possa in conto alcuno in quella esser compreso l' ufficio di *Corrier Maggiore*, che forse pretendesse di essergli restituito il Conte d'Ognatte; e tanto maggiormente, quanto rimanendo le cose nella presente situazione, sarebbe una cosa pur troppo strana e mostruosa, se altrimenti si facesse.

Primieramente secondo il presente sistema il Conte d' Ognatte verrebbe a rimaner suddito d' un Principe straniero, ed emulo dell' Augustissima Casa Austriaca, ed a dimorare nella Spagna, la quale, fatta la pace, dovrà riputarsi totalmente divisa, e separata dal Regno di Napoli, e da tutto il resto d' Italia, stante la qual divisione non potrebbero aver più luogo que' riguardi, che prima potevan considerarsi, quando questo Regno era a quella Monarchia unito e riputato come appartenente al Regno d' Aragona, e sotto un medesimo Principe. Cosicchè avrebbe a vedersi un estero occupar questa carica; quando, siccome si è veduto, non possono esercitarla se non i Napoletani; tanto vero, che perchè fossero capaci i fratelli de Tassis di poterla esercitare ne' Regni di Spagna, e ne' dominj dell' Imperadore Carlo V. fu d' uopo a questo Principe dichiarargli prima naturali di que' Paesi, e conceder loro la Cittadinanza di Spagna, ed in cotal guisa rendergli abili ad ottenerla, siccome oggigiorno

pur

pur vediamo, che universalmente tutti i Principi d'Europa non conferiscono tale impiego se non a loro sudditi naturali, e di sperimentata fede.

Secondariamente la natura dell'ufficio porta con se la residenza ne luoghi ove quella si esercita, o 'l dover seguire la Corte del Principe appresso la sua Regal persona. Così abbiamo veduto, che morto Maffeo, non potendo Giovanbattista de Tassis per la sua vecchiaja, e convalescenza risedere in Ispagna impetrò dall'Imperadore Carlo V. nuova mercede per Raimondo suo figliuolo dell'ufsizio di *Corrier Maggiore* di que' Regni, e bisognò, che questi si portasse ivi ad esercitarlo, dove maritatosi vi stabilì fermamente la sua casa, e così ferono tutti gli altri suoi discendenti.

Ed ultimo. Qual maggiore stravaganza potrebbe mai sentirsi, che un ufficio di tanta confidenza, dalla di cui fedele amministrazione dipende il riposo del Regno, ed all'incontro amministrandosi da persona straniera e sospetta, può lo Stato del Regno essere esposto a mille disordini, e gravissimi pericoli, veggasi appoggiato ad una persona inconfidente, suddita di una Potenza straniera, che fin dal principio si è manifestato avverso all' Augustissima Casa Austriaca, attualmente padrona del Regno di Napoli, ed ha perseverato tenacemente fin al primo giorno,

e ra-

e ragionevolmente perseverar deve tutto il tempo di sua vita, se tanto durasse la presente guerra, nel servizio di quel Principe, ne' cui Stati dimora; e per questo si togliesse al più fedele Vassallo, che abbia il nostro Augustissimo Principe, che segnalandosi sopra tutti nel suo servigio, egli fra noi fu il primo, che seguitò le sue bandiere, e che per ciò si ha meritato tanti onori, quali sono d'esser suo Gentiluomo di Camera, Grande di Spagna, suo Consigliero di Stato, e de' suoi più Supremi Consigli, e che adempiendo le sue parti, e quelle specialmente, che s' appartengono a questo Uffizio, ha seguitato sempre la sua Corte, con assistere con tanta lealtà ed ossequio presso la sua Imperial persona?

CAP. II.

Che ne' Trattati di pace gli Ufficj di consimile natura furono sempre eccettuati dalla reciproca restituzione.

NE'Trattati di pace fatti, per tralasciare i più antichi, nello spazio de' due precedenti Secoli, ed in quelli particolarmente seguiti tra i Re di Francia, quegli di Spagna, gli Augustissimi Imperadori della Casa Austriaca, ed altri Principi d'Europa, raccolti in sei volumi da Federigo Leonardo, si vede

vede questa materia della reciproca restituzione de' beni variamente praticata e stabilita. In alcuni si veggono espressamente eccettuati i beni confiscati, che si trovassero alienati in favor di altri nel tempo della guerra; quando anche quegli s'includevano nella restituzione; s'obbligavano però coloro, a' quali doveano restituirsi, e che volessero far dimora ne' dominj del Principe, con cui erasi fatta la guerra, o ne' Regni di altro Principe non inimico, a dar giuramento ed omaggio della dovuta fedeltà al Principe, ne' di cui Stati erano i Feudi o gli Uffícj. Per lo più si veggono esclusi gli Uffizj e quelle cariche, che seco portano maggior confidenza, ma sempre furon eccettuate quelle, che richieggono residenza.

Nel Trattato di pace e di alleanza, che a' 5. Agosto dell'anno 1498. si conchiuse tra Ferdinando, ed Isabella Regina di Castiglia e d'Aragona, con Luigi XII. Re di Francia, ancorchè si fosse stabilita una vicendevole restituzione di tutti i beni e possessioni de' loro sudditi, s'aggiunse però per espressa condizione questa clausola » Dummodo tamen prædicti, quibus dicta bona immobilia restituenda sunt, præstent nobis dicto » Franciæ Regi aut prædictis Regi & Reginæ fidelitatis juramentum « (a). Parimen-

(a) Frid. Leonard. tom. 1. pag. 413.

mente nell' altro Trattato di pace e di alleanza, che fra i medesimi fu conchiuso a Blois a' 12. Ottobre del 1505. e ratificato dal Re Ferdinando in Segovia a' 26. del medesimo mese, ancorchè si fosse stabilita una piena, ed integral restituzione de' beni, ancor di quegli, che si trovassero alienati, e per qualunque causa ad altri trasferiti, s'aggiunse pure: *dummodo prænominati præstent juramenta & homagia debitæ fidelitatis præfatis Catholicis Regi & Reginæ* (a).

Si osserva ancora che minor difficoltà si aveva a convenire la restituzione de' feudi, benefizj, ed altri beni immobili, che di governi, d' uffizii particolarmente militari, e di altre simili cariche di maggior confidenza così nella famosa pace de' Pirenei conchiusa a' 7. di Novembre del 1659. da D. Luigi de Haro in nome di Filippo IV. Re di Spagna, e dal Cardinal Mazarini in nome del Re Luigi XIV. di Francia, ancorchè nell' articolo 28. si accordasse la integral restituzione de' beni, dignità, beneficj, ed onori a' sudditi dell' una parte e dell' altra, comprendendosi anche i Napoletani, non ostante qualunque confiscazione, donazione, o concessione, come fu dichiarato nell'art. 30. nulla di manco nel suddetto art. 28. espressamente ne furono eccettuate le cariche, governi, ed altri

(a) Leonard. tom. 1. pag. 37.

tri ufficj Regali : *con exception de los cargos goviernos y otros officios Reales* (a).

Ma quando oltre ciò l' uffizio, il benefizio, o altra carica avea seco annessa la residenza, in cotesti casi l' eccettuazione fu sempre dichiarata, ancorchè le restituzioni fossero ampissime, ed ancorchè si permettesse a' sudditi di poter dimorare in qualunque parte e sotto qualunque Principe essi volessero. Egli fu perciò in tutti gli articoli di così fatte restituzioni introdotto quasi stile ed ordinaria formola d' eceettuarne quelli, che obbligavano l' uffiziale, o il benefiziato a risedere.

In questa intera pace de' Pirenei, ancorchè la restituzione, secondo è detto, si stabilisse in ampissima forma, nulla di manco fu espressamente dichiarato, che ciò non s' intendeva di quelle cariche, che portavano seco residenza, siccome si legge nell' art. 30. *excepto en los beneficios que obligan a residir en ellos para administrarlos y servirlos personalmente* (b).

Nel-

(a) Quest' art. 28. sta inserito nelle nostre Prammatiche, e si legge sotto il tit. de abolit. tom. 1. pag. 18.

Ed il Trattato di questa pace de' *Pirenei* si legge tutto intiero nella raccolta di Fid. Lionard. tom. 4. art. 28. ove si leggono queste parole *à l'exception des charges offices & gouvernemens qu'ils possedoient*.

(b) Frid. Lionard. tom. 4. art. 30. *mais non à l'égard des bénéfices réquérans résidence qui devront être personnellement administrés & desservis*.

Nella pace conchiusa per la mediazione del Re Carlo II. d' Inghilterra in Nimega a' 5. Febraro 1679. tra l' Imperador Leopoldo, e Luigi XIV. Re di Francia, parimente nell' art. 24. fu stabilita una intera ed ampla restituzione de' beni a' sudditi, permettendosi ancora ad essoloro di poter dimorare altrove ove volessero ed amministrare e godersi le rendite per procuratori non sospetti; ma ne furono con tutto ciò espressamente eccettuate le cariche » residentiam re» quirentes quæ personaliter administrari & obiri debebunt (*a*).

Nel Trattato di pace che intero fu inserito nelle nostre Prammatiche (*b*) stabilito parimente in Nimega sotto li 17. Settembre del medesimo anno 1678. tra il Re di Spagna Carlo II. e lo stesso Re Luigi XIV. di Francia nell' art. 23. Ancorchè intorno all' aggraziamento e ristabilimento de' sudditi dell' una e dell' altra parte si fosse convenuto, che non ostante tutte le donazioni, concessioni, dichiarazioni, e confiscazioni, dovesse farsi luogo alla piena restituzione de' loro beni, e che per godergli fosse loro permesso di ritornare ne' loro paesi o stabilire la loro perma-nen-

(*a*) Leonard. tom. 4. art. 24.

(*b*) Si legge nel tom. 1. delle nostre Prammatiche sotto il tit. 53. de Expulf. Gallor. Prag. 8. ed é parimente rapportato da Fid. Leonard. nella sua Raccolta tom. 4.

nenza fuori di detti paesi, ed in luoghi, che meglio giudicheranno opportuni, con commettere a persone non sospette il governo, e godimento de' loro beni, rendite, ed entrade; nulla di manco fu espressamente dichiarato, che ciò non dovesse intendersi di quelle cariche, e beneficj, *che richieggono residenza, perchè questi dovranno essere personalmente amministrati, e serviti*.

E quantunque la lettera del Trattato pare, che solamente parlasse de' beneficj, nulla di manco dal senso si vede chiaro, che sotto quella parola si comprendano anche questi ufficj, che non meno che i beneficj richiedono personale residenza, per la ragione che ivi s'adduce, la qual è comune ad entrambi. Senza che da' beneficj, agli ufficj, e per contrario dagli ufficj a' beneficj vale l'argomentare: e ciò che si dispone degli uni, s'intende anche disposto degli altri, siccome è l'insegnamento comune di tutti gli Scrittori non meno del dritto privato, che del pubblico (*a*).

Non è dunque da dubitare sì per le ragioni di sopra esposte, sì per questi ed altri esempj

(*a*) Veggasi Salgado in Labnint. par. 1. cap. 35. n. 23. ove scr.ve: officiorum provisio & collatio regulantur a collatione & provisione beneficiorum. Et de officiis ad beneficia re e contra valet *argumentum*. Vide Hertium & Thomasium ad Puffendorfium de jure naturæ & gentium lib. . . . .

esempj che per brevità si tralasciano, e che potrebbero con facilità raccorsi da consimili Trattati di pace, fatti con altri Principi, che si debbia questo ufficio per ogni politica, ed economica considerazione escludere dalla reciproca restituzione, solita a convenirsi in queste paci; e che però i prudenti Plenipotenziarj, a' quali sarà commesso il Trattato di questa, secondando il Consiglio del Cavaliere Marselaer (*a*) abbiano per toglier ogni occasione di dubbio e di dispute ad avvertirlo, e con quella esattezza e lealtà, che si conviene, farlo negli Articoli del Trattato espressamente dichiarare.

C A P. III.

Che nel caso presente non potrebbe il Conte d'Ognatte nemmen pretendere gli emolumenti di questo ufficio, e se pure volessero accordarsegli, importerebbero picciola somma.

VAna ancora dovrà riputarsi la lusinga, che forse potrebbe entrare nell'animo del Conte d'Ognatte di pretendere, cioè, che non potendo egli ritenere questo ufficio, almeno se gli facessero godere gli emolumenti di quello; appoggiandosi forse a quella sottile distinzione inventata da' Dottori Forensi tra

(*a*) Freder. de Marselær legatus. lib. 2. dissert. 84.

tra *officio*, ed *emolumenti*, che ſono addetti all' officio, ed all' opinione d'alcun di eſſi, i quali inſegnarono, che qualora, o per maggior bene della Repubblica o per altro accidente, ſtimaſſe il Principe eſtinguere l'officio, o conferirlo ad altra perſona: non perciò ſi potrebbero togliere a chi il poſſedeva gli emolumenti di quello, particolarmente quando allegaſſe per sè titolo oneroſo di compra o di mercede rimuneratoria (*a*).

Ciò che ſia di queſta loro inventata diſtinzione, la diſputa potrebbe aver forſe luogo nel caſo che l'eſtinzione o traſportazione voglia farſi o per mera volontà del Principe, o per maggior eſpediente dello Stato, ſenza colpa o difetto dell'Uffiziale, ma quando ciò ſiegua per ſua volontà, o poca fede, non può egli pretendere, che anche in tali caſi ſe gli doveſſero gli emolumenti dell' Uffizio da lui poſſeduto. Colpa fu del Conte d'Ognatte riſpetto al noſtro Principe, ed al ſuo Stato il non aver voluto ubbidire alla chiamata e ſeguire le parti del Re Filippo V. Maggiore colpa fu il non aver voluto riconoſcere il noſtro Auguſtiſſimo Monarca per legittimo ſucceſſore del Re Carlo II. Mancanza fu la

(*a*) Gabriel. conſ. n. 4. vol. 2. Giurba conſ. 44. n. 37. Roland. conſ. 18. n. 21. vol. 1. Camill. de Medic. conſ. 143. n. 8. Farinac. conſ. 5. col. 5. vol. 1. Rot. Rom. part. 1. deciſ. 769. n. 11. & 842. n. 19.

sua, venuto il Regno nel 1707. nel dominio dell' Imperador, di non venire a risedere in quello, o seguire la Corte del suo Re attuale, e legittimo per poter godere senza veruna difficoltà dell' Officio di *Corrier Maggiore* del Regno di Napoli, la natura del quale richiedeva per necessità quest' indispensabili requisiti (*a*). Se dunque suo fu il difetto, e sua tutta la colpa; e venendo, secondo lo stile introdotto in tutti i Trattati di pace, esclusi dalla reciproca restituzione questi ufficj, che obligano alla residenza, e che seco hanno annesse tanta lealtà e confidenza, non deve dolersi il Conte, ne ha ragion di pretendere emolumento alcuno da quello di *Corrier Maggiore* nell' istesso tempo ch' egli fermo più che mai dimora ne' Regni di Spagna, divisi e separati da quegli del nostro Sovrano, e sotto Principe straniero, ed emulo che fu, e sarà sempre dell' inclita gente Austriaca.

Ma quando pure per somma indulgenza volessero accordarsegli questi emolumenti, non sarebbero già quelli, che presentemente il

(*a*) Bisogna aver riguardo allora che il Giannone parla in isvantaggio de' dritti e pretensioni del Re Filippo V. alla Monarchia di Spagna, ch' egli scriveva in tempo che il Regno di Napoli era governato dagli Austriaci, e però si serve sempre per vantaggio della sua causa di termini troppo favorevoli alle pretensioni, che nutriva la casa d' Austria su quella stessa Monarchia.

il Marchese di Rofrano ritrae da questo uffizio in vigor dell' amplissima concessione fattagli ultimamente dal nostro Augustissimo Principe. Niente dapoi fa uopo di dire del Generalato delle poste d' Italia, conceduto al Signor Marchese, siccome quello, che non s' appartiene all' ufficio di *Corriere maggiore* di Napoli, ed è cosa affatto divisa e separata da esso, la quale si gode dal medesimo in virtù di nuova grazia e mercede fattagli dalla clemenza del Principe.

Egli non potrebbe pretender altro che gli emolumenti, che seco portava questo Ufficio, considerato il tempo e la sua qualità e condizione, che avea quando fu conceduto in perpetuo al Conte D. Giovanni Tassis, in vigor della quale concessione l'han posseduto gli altri Conti d' Ognatte suoi predecessori, ed ora lo pretende egli.

L' Officio, ed amministrazione di *Corrier maggiore* in que' tempi, per ciò che riguarda gli emolumenti, non si riduceva che alla sopraintendenza, e nomina de' corrieri, ed al tassar i viaggi, ne' quali ritraeva il *Corrier maggiore* i suoi diritti, cioè le decime: consisteva soltanto nella spedizione de' corrieri a piedi, ed a cavallo per negozj d' affari del Principe e dello Stato. A somiglianza del corso pubblico de' Romani, i privati non vi aveano parte veruna; e le Città, ed i loro abitanti aveano la libertà di comunicare

 per

per gli mezzi e persone ch'essi voleano eleggere, i loro negozj e traffichi, il Cardinal di Granvela fu quello, che richiamato dal Re Filippo II, dal governo di Napoli, dov'era stato per quattro anni Vicere, in Ispagna per esercitare nella sua Corte la carica di Consigliere di Stato, e di Presidente del Consiglio d'Italia, istituì il primo nell'anno 1580. negli Ordinarj d'Italia, le staffette, e poi ad imitazione di ciò nell'anno 1597. furono istituite in Siviglia, ed in Ispagna. Essere l'ordinario delle staffette differente dall'ufficio di *Corriero maggiore*, si convince da ciò, che avendo supplicato gli Spagnuoli al Re Filippo II. nel detto anno 1597. che per evitar le spese eccessive de' corrieri, si stabilissero le staffette ed ordinarj, furono poi quelle dal Re successore Filippo III. stabilite a' 2. Giugno del 1611. e fu nominato per ordinario di esse, per le tre Corone Antonio Brandi, con espressa condizione, che l'amministrasse durante la volontà del Consiglio d'Aragona, onde si vede essere l'uso delle staffette molto posteriore a quello di *Corrier maggiore*, ed essere dipendente assolutamente da S. M, e non dal titolo, e dalla carica di *Corriero maggiore*. Secondariamente si ravvisa essere questi ufficj tra di loro interamente differenti, perchè nell'esercizio delle staffette si rattrova della corrispondenza pubblica, e de' privati ancora, privandosi

dosi le Città, e i loro abitanti della libertà, che avevano di eleggere da per loro le persone, ed i mezzi per comunicarsi insieme i loro negozj: ma coll'uso degli ordinarj, e delle staffette stabilite si pensò ridurre ad una mano, ed a vantaggio di uno la comunicazione, e la corrispondenza, che si mantenea tra' Regni di quella Monarchia, il cui diritto poteva solo appartenere al Sovrano, intervenendoci la causa pubblica, e convertendosi in di lui utile quel, che si ricava da' particolari: nè poteva perciò da altri esercitarsi quell' ufficio senza espresso titolo, e concessione Regale, non potendo quello dipendere dall'ufficio di *Corrier maggiore*, ch' era tutto altro.

Terzo. Essere questi uffici differenti l'uno dall'altro si convince dalla maniera e differenza, con che allora si esercitavano, perchè quello di *Corriero maggiore* stava separato dall'altro delle staffette; e si esercitava in casa propria, e da differente persona; ed il suo ufficio era di ripartire i viaggi, prendere il giuramento da' corrieri, e ritenersi i dritti delle decime. Le staffette per contrario s' esercitavano in differente forma, in cosa differente, e con diversi regolamenti.

Per ultimo si differivano questi due uffici dall'utile, perchè al *Corriero maggiore* solo s' apparteneva la decima de' viaggi de' corrieri, ed

ed all' ordinario delle staffette l' utile, che si ricavava da' particolari.

Per queste ragioni amministrandosi dal Conte d' Ognatte sotto il Regno di Filippo IV. non meno l'ufficio di *Corriere maggiore*, che quello delle staffette, ed esiggendosi, come pretendesi, che dipendessero da quello tutti gli utili, che seco portavano, fu dal Re Filippo a' 27. Ottobre del 1622. eretta una giunta di Ministri, e Fiscali contro il Conte, il quale non avendo altro titolo, che la concessione del Conte Giovanni de Tassis, la qual certamente non poteva comprendere questi nuovi officj ed emolumenti: dovea perciò astenersi dall'esazione ed esercizio di quelli, non avendo per essi titolo veruno.

Parimente i Fiscali del Consiglio d' Aragona fecero dopo in Giunta altra istanza, pretendendo, che le concessioni, ch'egli allegava di questi uffizj di Siviglia, e di Napoli in perpetuo dovessero riputarsi nulle, non solo perchè non doveano sostenersi queste perpetuazioni in officj cotanto gelosi, e di confidenza; e che perciò doveano ridursi, ed amministrarsi per le mani del Re come cosa propria e sua regalia; ma anche perchè asserendosi questi ufficj di Napoli e di Siviglia perpetui nella Casa de' Tassis, e ch' erano stati venduti per prezzo di docati ottantamila, che servirono per l' Armata marittima, che dovea allora mandarsi nell'Oceano, vo-

volendosi concedere al Conte questo sborso, di che non appariva vestigio; pure questo contratto dovea risolversi, essendo la lesione chiarissima, ed enormissima, che un officio di tanto emolumento e perpetuo potesse ritenersi per lo solo sborso di ducati ottanta mila.

E per ultimo a' 12. Ottobre del 1624. il Fiscal dell' Azienda nel suo Consiglio, ed a' 24. Novembre del 1625. li Fiscali del Consiglio, ed a' 23. Decembre del 1627. quelli d' Aragona degli Ordini e dell' Azienda nel Consiglio Reale rinnovarono l' istanze, sopra le quali sempre insistevano, che le staffette, ed uso di quelle, come separate per le ragioni già dette, e non dipendenti dall' ufficio di *Corrier maggiore*, non potevan ritenersi dal Conte; e che perciò dovesse egli condannarsi a non usare più del diritto di quelle, ed a restituire tutto ciò, che avea ritratto dagli utili ed emolumenti di quelle dal giorno dell' occupazione fino al tempo che posseduto l' avea.

E quantunque stando in questo stato la lite, coll' occasione che nell' anno 1633. dovea andare il Conte in Allemagna per Ambasciadore straordinario, avesse il Re ordinato che non si trattasse di questa Causa fino a nuovo suo ordine, e poi nel 1645. si fosse a quella posto perpetuo silenzio per mezzo di una transazione, che fu al Conte accordata per suoi servigi, e per l' assertiva, che in

quella si legge, cioè di averlo servito nella somma di docati novanta mila; onde continuasse però il Conte come prima a goder gli emolumenti delle staffette, e riputarsi quelle comprese nell' officio di *Corriere maggiore*; non è però che il nostro Monarca non possa anche ora far trattare di nuovo quella Causa, ed impugnar quella transazione come continente lesione enormissima, e farla rivedere ne' suoi primi termini; tanto maggiormente che quella seguì per mera grazia del Re Filippo IV. non costando, che quel denaro si fosse con effetto pagato. Oltrecchè in quegli ducati novanta mila fu compreso anche l' ufficio di Siviglia, il di cui prezzo o frutto s'ignora. Potrebbe ancora far esaminare la vendita fatta di questi due uffici di Napoli e di Siviglia per la somma di ducati ottantamila, la quale certamente contiene lesione più che enorme, vedendosi solo l' ufficio di Napoli valutato per annui ducati sedici mila di rendita, essersi venduto in perpetuo unito anche con quello di Siviglia, del quale non si sa la rendita, per docati ottanta mila.

Ma ciocchè sia degli emolumenti delle staffette, per le quali ancorchè al Conte d' Ognatte mancasse il titolo, potrebbe forse schermirsi con questa transazione; per quello poi, che importano gli emolumenti de' procacci in quella transazione non compresi, egli non avrebbe certamente che pretendere. I pro-

I procacci parimente non s'appartenevano all' ufficio di *Corriero maggiore* secondo che fu conceduto a' Signori Tassis, da' quali ha causa il Conte d' Ognatte. Furono quegli istituiti dopo: e senz' alcun dubbio i corrieri ordinarj e le staffette sono differenti in più cose dalli procacci.

Trae, egli è vero, l' uso de' procacci la sua origine dal corso pubblico de' Romani, ed è una picciola parte di quello per ciò, che riguarda la disposizione pure in quello praticata intorno al trasporto delle robe. Ma i procacci presenti secondo questa nuova istituzione sono tutto differenti nel rimanente del *corso pubblico*. Questi hanno giorno determinato per la loro partenza: usano cavalli proprj, o muli a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti di luogo in luogo, ove sempre vi trovano quelli provisti e pronti. Furono introdotti non pure per la pubblica comodità del Principe e dello Stato, ma per gli *commercj*, e più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, come anche delle casse, ed altre loro mercanzie. Non s' appartengono punto queste, per regolamenti de' procacci all' ufficio di *Corrier maggiore*, del quale, come s' è veduto, era tutt' altra l' incumbenza; e perciò nelle concessioni fatte alla casa de' Tassis di quello ufficio, non si vede fatta de' procacci alcuna memoria. Nè anche gli emolumenti di quelli può pretendere il Con-

te

te d' Ognatte in vigor della cennata transazione, perchè ivi si trattò solo delle staffette.

Laonde dovendosi riputar questo diritto una mera regalia, s' apparteneva al nostro Augustissimo padrone il concederla, il quale nel Diploma, che spedì al Marchese cotanto ampio, gli fè mercede di tutti quelli diritti, ed emolumenti, li quali oggi egli gode in vigor di questa Imperial sua munificenza, non già perchè andasser compresi nell' ufficio di *Corrier maggiore*, o fossero da quello dipendenti: ed i quali non potevano appartenere al Conte d' Ognatte, come non compresi nè nelle concessioni fatte a' Signori Tassis, nè nella riferita transazione.

Tutto ciò maggiormente si rende chiaro dal vedersi, che l' ufficio di *Corrier maggiore* di Napoli, perchè in que' tempi delle riferite concessioni non abbracciava questi emolumenti, dava pochissima rendita. Leggesi essersi quello, nell' anno 1578. affittato dal Conte D. Giovanni de Tassis a D. Martino Zapata, per ducati 4900. l'anno, e poi dal medesimo Conte fu dato in affitto a Gio: Filippo Saluzzo per ducati sei mila.

Parimente dovranno separarsi dalle pretensioni del Conte d' Ognatte gli emolumenti, che amministrandosi di presente questo ufficio dal Signor Marchese, si ricavano per gl' nuovi acquisti fatti dal medesimo d' alcuni corpi non contenuti nelle concessioni fatte a' Tassis, nè

nè nella transazione fatta dal Conte, nè mai da loro posseduti, ma acquistati puramente per industria del Marchese, come sono le lettere di Genova, dalle quali il Conte non avea se non che grana cinque per oncia per lo jus della dispensatura, ed ora appartengono tutte a questo ufficio: li due terzi del porto delle lettere, che vengono di là di Roma, che prima se li prendeva l' officio di Roma, ed ora si sono acquistati dal Marchese all' officio di Napoli: il jus dell' affrancatura delle lettere, che da Napoli si mandano ne' paesi di là di Roma, ed altri simili vantaggi, ed avanzi procurati per sua opera, che non v' erano in tempo del Conte, e suoi predecessori.

Deve venir anco in considerazione, che non potendo avere il Conte l' amministrazione di questo ufficio, e richiedendo quello assistenza di persona ragguardevole, dalla quale con decoro potesse amministrarsi, resterebbe ad arbitrio di S. M. C. C. di affidarla ad altri, e per conseguenza se l' avrebbe da somministrare a questi decente mantenimento, il quale dovrebbe andare a carico di chi è possessore del medesimo ufficio, e con ciò anche verrebbero a scemarsi di molto per sì fatto motivo gli emolumenti di quello.

E per ultimo, se mai non volesse procedersi col Conte a sì minuti riguardi, ma si dovesse stare a quel tanto, ch' egli medesimo testi-

testificò nel Tribunale della Regia Camera di Napoli intorno alla rendita di tal ufficio, si vede da questo, che la rendita di quello negli ultimi anni da lui posseduto non giungeva che a ducati 16000. l'anno; perchè essendosi colla occasione della mezza annata, che dall'anno 1702. per tutto il 1707. si prese la Regia Corte dall'entrate de' forestieri, fatto scrutinio della rendita di questo ufficio, fu quella prima valutata per ducati 20000. l'anno, e per tal somma ne fu fatta relazione dal Regente D. Andrea Giovane, allora Presidente della Regia Camera. Ma essendosi opposto il Conte a tal valutazione, con asserire la rendita esser molto minore, fu dopo un minuto esame tassata la rendita a ducati 16000 l'anno, e sopra tal valutazione si regolò l'esazione. Da questa somma, toltone quel, che per le riflessioni di sopra esposte, dovrebbe di più scemarsi, ben si vede, che il godimento, che dovrebbe ora avere delle rendite di questo ufficio il Conte d'Ognatte, a non molto grave, anzi a picciola quantità si riduce.

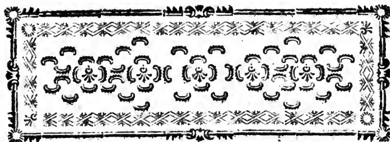
Non è da tralasciare di soggiungere, che qualora fatta la pace essendo piaciuto a' sudditi de' Principi guereggianti di rimanere attaccati a' loro primi partiti, furono sovvente obbligati a vendere i beni, che possedevano ne' dominj del Principe, che abbandonavano, ed a ricever forse meno di ciò, che quelli va-

valevano; e perciò hanno soluto i Principi del lor partito obbligarsi a risar loro tutto ciò, ch'essi perdevano per questa causa; onde il Principe di Monaco, prevedendo, che ciò dovea a lui accadere dimorando attaccato al partito del Re di Francia, ancorchè fra gli Spagnuoli e quel Re ne dovesse seguire la pace e la reciproca restituzione, espressamente nondimeno nella lega (*a*) che nell'anno 1641. fece col Re Luigi di Francia il suddetto Principe di Monaco, convenne, che, se dimorando egli attaccato al partito di quel Re, fosse costretto di vendere le sue terre, e beni, ch'egli avea ne' paesi degli Spagnuoli, ed a ricever per essi o niente, o meno di quel, che valessero, fosse obbligato il Re di risarcelo, e di dargli il modo d'impiegare il suo denaro in altre terre di Francia.

Napoli 28. Aprile 1720.

OSSER.

(*a*) L'istromento di questa lega conchiusa a' 14. Settembre dell'anno 1641. si legge presso Lcn. tom. 4. ove nell'artic. 9. si legge tal patto.



OSSERVAZIONI
DEL DOTTOR
PIETRO GIANNONE

Sopra la Scrittura intitolata: Diffesa della Real Giurisdizione intorno a' Regii Diritti su la Chiesa Collegiata appellata di S. Maria della Cattolica, della Città di Reggio.



Ntroduzione pag. 4. Vana esagerazione è quella, che sia questa la prima Cappella Regia, che abbiamo nel Regno, quando è indubitato, che la Cappella di Arsofia, posta in Calabria fu dichiarata *Reale* dallo stesso Conte Ruggieri nel 1094. ed il Diploma della *Cattolica*, secondo sentirete da costui, fu istromentato nel 1111. degli anni del Mondo 6620. E si deve notare, che la Carta del Conte Ruggieri per la Cappella d' Ar-

Arsofia la trascrive Tassone, e l'Autore della Storia Civile l'allega al tom. 3. pag. 158. donde l'A. prese questa notizia tacendone il luogo: ma solamente si rapporta al Tassone.

§. I. Pag. 13. Siccome qui si dice come cosa certa, che il Conte Ruggieri avesse istituita in Reggio la dignità di Protopapa, così nel §. 3. e 4. che il med.mo Conte avesse fondata la Chiesa della *Cattolica*. Questo Principe nè istituì esso il Protopapa in Reggio, essendo d'istituzione de' Greci, nè fondò quella Chiesa, ma dalle ruine, che aveva patito, la riordinò ed accrebbe. Che fosse quella antichissima, ce l'avrebbe potuto chiarire il marmo, che ivi ancor si vede innalzato in memoria d'un Correttore della Lucania, e de' Bruzii. La forza di questa verità lo costrinse poi a contradirsi, poichè nella pag. 31. soggiunge, che dal Diploma di Ruggiero si debba supporre, che fosse stata antecedentemente fatta.

Pag. 14. Favola è questa de' due Vescovi in Napoli, siccome contro l'opinion del Chioccarelli dimostrò il P. Caracciolo, come poteva l'A. vedere nel tom. 1. della Storia Civile pag. 432.

Pag. 15. Si parla qui come il Conte Ruggieri andasse istituendo Protopapi così in Calabria, come in Sicilia, quando erano già prima in tutte le Chiese Greche, come oggi nelle Latine sono gli Arcipreti.

Pag.

Pag. 16. Ridicolo paſſaggio a queſto Canone, il quale non ha che far niente con quel, che ſi tratta.

§. II. Pag. 17. Debbono avvertirſi gl' infiniti abbagli, che piglia l'A. in tutto queſto §. intorno alla legazione conceduta dal Pontefice Urbano II. al Conte Ruggieri nel 1098.

Pag. 20. Dalla Storia Civile tom. 1. pag. 88. e ſeg. avrebbe l' A. potuto ſapere, che la Calabria era allora ſottopoſta al Duca di Puglia, e che il Conte di Sicilia ne poſſedeva ſolamente alcune Piazze, delle quali poi ne reſtitui alquante al ſuo nipote Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria; laonde molte poche ne gli potevano rimanere, tralle quali è molto veriſimile, che vi fuſſe Reggio, e qualche altra, poſta in quella punta vicino allo Stretto Siciliano, ſiccome può facilmente ravviſarſi da' Diplomi ſteſſi di queſto Conte. Ma per lo Concordato di Adriano col Re Guglielmo ſi rende manifeſto, che la *Legazione* non abbracciava che la ſola Sicilia. Moſtra l' A. di avere avuta la notizia di tal Concordato; lo cita perchè l' ha trovato allegato nella Storia Civile, e ne dà l'onore a Capecelatro; ma ſi vede, che ſe pure l'ha letto, non ha cavato neſſun profitto.

Notiſi ancor quì la poca accortezza dell' A. di paſſare dal *jus*, che pretende per la *Legazione* a quello della fondazione con l'eſempio del Re d' Ungheria, ed alla reſtituzione

fatta delle Chiese di Sicilia e di Calabria al Trono Romano.

Pag. 22. Vuol far pompa l'A. d'aver letta la significazione della parola *Anathema* dal du Cange; perciò si apre così largo campo per ispiegarla.

Pag. 24. Dice tanto l'A. su questa Pistola di Papa Giovanni, e non cura confutare Ottomanno, che la crede apocrifa; dovea almeno aver letto Facchineo, il quale gli avrebbe somministrati buoni argomenti.

Pag. 25. Si compiace tanto l'A. di questa osservazione di Cujacio, eppure questi ne ricevè riprensione da que', che scrissero dopo lui negli ultimi tempi, quando fu chiarito per molti Diplomi, che l'uso di que' tempi era, che tutti i Principi si valevano di quella formola, nè perciò si offendeva la Chiesa, la quale solo poteva, e può separare il fedele dalla sua comunione. Li Principi hanno altra sorte di scomuniche, le quali tolgono la comunione civile, non quella della Chiesa; oltracchè quelle si riducevano a pure esecrazioni e maledizioni.

Pag. 26. Sono stupendi i tanti granchi, che qui piglia l'A. supponendo, che il Conte Ruggieri *anatemizzasse* ne' suoi Diplomi per la *Legazione*, quando ciò non dipende da questa, ma dall'uso di tutti i Principi in que' tempi.

Pag. 29. Si mostra l'A. tanto vago di cammi-

minare, oltre che non bada dove mette i piedi. Primieramente quella Carta non è di Ruggieri Conte di Sicilia, ma di Ruggieri Duca di Calabria, e se ne poteva ben ricredere, perchè appartiene a Cosenza, di cui il Conte di Sicilia non se n' impacciava. Secondo, perchè essendo del 1093. era anteriore alla *Legazione*, che fu da Urbano conceduta nel 1098. L' A. consonde questi due Principi, e gli ha per un solo, e consonde per conseguenza li Diplomi dell' uno con quegli dell' altro. Consimili innavvertenze si leggono alla pag. 157. dove porta un Diploma del 1091. ch' è del Duca di Puglia, e vuol, che sia del Conte di Sicilia, di che egli si poteva accorgere dalla stessa carta di Mabillon, che allega alla pag. 155. Nella pag. 159. 211. 212. 214. 215. si leggono delle consimili confusioni.

Pag. 30. Si avverta questo solenne disavvedimento dell' A. d' attribuire l' *anatematizzare* del Conte Ruggieri alla *Legazione*. Egli l' A. se ne avvede alla fine della sua Scrittura, e cerca infelicemente scusarlo, rendendosi assai più simile al Medico di Calandrino con una distinzione, che si forma a suo capriccio, come si dirà al §. 5. Meglio era, *sola litura* cassare tutti questi scogli, che farne una più misera e ridicola difesa.

§. III. pag. 31. Quanto si dice in questo §. facilmente potrebbe confutarsi dalla Scrittu-

ra fatta per Monſignor di Capaccio, contra l' Abate di S. Egidio da P. Giannone.

Pag. 51. Che han che fare i granchi con la Luna? Che conduce alla ſua Cauſa l'avventarſi contro l' Autore della Storia Civile? Ma queſto non ſe gl' imputi a novità, perchè è ſuo ordinario ſtile di far ſovente delle ſcappate e digreſſioni, che nulla giovano; lo fa per moſtrar pompa di erudizione, ma nello ſteſſo tempo lo ſcuoprono per una Pinca da ſeme, che ſenza l'ajuto del Dizionario del du Cange, e del magazzino di Tommaſino, non varrebbe danajo.

Non capiſce quel, che ha voluto dire lo Storico Civile, il quale non inteſe dir altro, ſe non che Marino Freccia, perchè ſtava pregiudicato da' comuni errori, che correvano a ſuoi dì, ne' quali ſi credeva, che l'esenzione degli Eccleſiaſtici fuſſe *de jure divino*, riputava incapaci i Principi a potere eſercitare giuriſdizione ſopra i medeſimi o per sè ſteſſi, o per mezzo de' loro Miniſtri. Ma nell' Imperio e nella Francia, dove ſi teneva per fermo, che queſta eſenzione dipendeſſe dagl' Imperadori, e da' Principi, ciò non faceva meraviglia; ſicchè per ſoſtenere l'uſanza, ſi aveſſe dovuto ricorrere, come fa Freccia, ad indulto ed *aſſenſo Apoſtolico*; ma eſſi lo pretendevano fare *propria jure*. A queſto fine deveſi credere, che fu allegato l'eſempio di Francia, dove l'Arcicappellano,

ch'

ch'era lo stesso che il G. Cancelliero esercitava giurisdizione *vice Regis* sopra le persone Ecclesiastiche del Palazzo Reale, e sopra tutte le Cause Ecclesiastiche, ch' erano riportate al Re. La maraviglia di Marino Freccia era, come un Laico, qual era il Cancelliere a tempo di Federigo II. potesse esercitare giurisdizione sopra le persone Ecclesiastiche, ch' erano *de jure divino* esenti dalla potestà laicale; perciò egli non trovando altro scampo, ricorse ad induiti, e privilegi Apostolici, almeno presuntivi e taciti; la qual meraviglia ancor durerebbe, se si dovesse attendere l' imperizia di costui, dico dell' A. di questa Scrittura, che si prende la briga, e 'l disaggio di difendere il Freccia; poichè o il Gran Cancelliere di Francia fosse stato Ecclesiastico o Secolare, esercitando egli giurisdizione sopra gli Preti del Palazzo Reale *vice Regis*, vi corre sempre un medesimo dubbio, come un Laico, qual è il Re possa esercitar giurisdizione sopra gli Ecclesiastici, che sono esenti da ogni potestà secolare? Che il Re questa giurisdizione la deleghi ad un Ecclesiastico, o ad un Laico, poco importa, quando tutta dipende dal Principe. Il dubbio non si può sciogliere, se non col negare il supposto di Freccia, che l' esenzione sia di ragion divina. Questa pervenne negli Ecclesiastici per concessione de' Principi; e perciò i Re di Francia lo facevano non

 già

già per indulto o' privilegio, che n' avessero da Roma, ma *proprio jure*, e per ragion del Principato. Egli è vero, che presso di noi particolarmente nel Regno degli Angioini servi della Corte di Roma, introducendosi altre massime, e non più pigliandosi li Cancellieri dall' Ordine Ecclesiastico; riputandosi i secolari abilissimi, si stimò più congruo, e di maggior convenienza, che quella giurisdizione, che i primi Re facevano esercitare da' suoi Cittadini, si esercitasse sopra i Preti del Real Palazzo dal primo Prete della sua Cappella, che diciam ora *Cappellano Maggiore*, ma non già con total sottrazione dal Gran Cancelliere, come si vede ancor oggi, che la Cancelleria, essendosi unita al Consiglio Collaterale, prende anche la cognizione di quelle Cause, che in prima istanza furono trattate avanti di quello.

Notisi ancora, che riprende lo Storico Civile, perchè siasi valuto dell' autorità di Pietro di Marca, e non abbia dato di piglio al suo caro du Cange: Certamente a coloro, li quali niente saprebbono, se non vi fussero al Mondo Dizzionarj, parrebbe ciò strano, perchè non han vergogna, nè arrossiscono di compilare Scritture intere sopra i soli Dizionarj; ma dallo Storico intanto credesi, che fu allegato Marca, perchè costui allega e porta le parole d' Incmaro, il quale dice, che in Francia risedeva quella potestà nel Cancelliero,

liero, chiamato da lui *Apocrisarius*, *quem nostrates Cappellanum*, *vel palatii Custodem appellant*, *& omnem clerum palatii sub cura & dispositione sua regebat*. Non si niega, che questi *Apocrisarii* erano in Francia, per lo più Ecclesiastici, e si chiamavano ancora *Arcicappellani*. Ma questo non fa, che il Re non avesse potuto creare Laici Cancellieri, siccome non mancano esempli in quel Regno, che anche in que' tempi ve ne fossero stati, che non erano dell' Ordine Ecclesiastico, li quali esercitavano giurisdizione sopra i Chierici del Palazzo Regio, perchè la giurisdizione veniva loro comunicata da' Re, che l'avevano *jure proprio*.

Pag. 56. Pare che l' A. pure s' abbaglia come Freccia, perchè non vuole, che tale giurisdizione potesse averla il Principe per ragion del Principato, ma per privilegio o tacito o espresso del Papa, ciò ch' è falso, particolarmente ne' Re di Francia, de' quali non può certamente dirsi, che l'esercitassero per li suoi Cancellieri, per indulto e privilegio Apostolico. Durante l' Imperio, era quella presso gl' Imperadori, come ne rendono pienissima testimonianza i Codici di Teodosio, e di Giustiniano. Nè si legge, che i Re di Francia ne avessero avuto privilegio dal Papa, nè che fossero stati creati mai Legati, siccome Urbano fece il Conte Ruggieri.

Pag. 60. L' A. qui anche si vuol diverti-

re, malmenando ciò, che sta scritto nella Storia Civile della potestà del Gran Cancelliere di Francia, e con tutto ch' egli allega quì sotto Carlo Loysò, non si avvede, che quanto l' Autore Civile disse del Cancelliero di Francia, fu preso da questo insigne Scrittore, che in quella guisa appunto ci descrive il Gran Cancelliere, il quale lo poteva sapere meglio del nostro Autore, scrivendo delle cose del proprio Regno.

Pag. 61. Tutto quello, che quì si dice del Maestro del Palazzo, ovvero del Maggiordomo della Casa Reale di Francia, e cento altre puerilità mostrano l' A. troppo semplice, perchè egli non distingue i tempi, e non ha ben letto Loysò, il quale dice, che dalla soppressione del Maestro del Palazzo, che aveva tanto potere, surse nella stirpe di Ugo Ciappetta il Gran Cancelliere, siccome sursero altri ufficj della Corona, li quali ripigliarono la loro antica autorità, che prima si era trasfusa in quella del Maestro del Palazzo, sicchè quel, che prima si diceva di costui, poi si disse del Gran Cancelliere, per ciò, che riguarda le cose di giustizia e gli affari Civili del Regno; siccome per quello, che riguarda gli affari militari, si disse dipoi del Gran Contestabile, mentre al Maestro del Palazzo si riportavano non meno le cose di giustizia, che dell' arme, delle finanze, e della Casa del Re, ed era il primo

mo ſopra tutti gli Officiali del Regno ſenza eccezione.

Pag. 64. S' egli aveſſe letto (dico l' A.) la Storia Civile, vedrebbe in quante occaſioni parla con molta lode quell' Autore di Freccia, e non giammai lo deride. Il noſtro A. merita, che ſi rida, e ſi cianci di eſſolui, perchè non oſtante tanti lumi, che non ſi avevano a' tempi di Freccia, per li quali ſi è chiarito, che l' eſenzione degli Eccleſiaſtici dalla giuriſdizione del Principe, non ſia *de jure divino*, ma per conceſſione de' Principi ſteſſi; pur dice che ſenza privilegio del Papa non potevano i Re di Francia o di Sicilia, o eſſi medeſimi, o per mezzo de' loro Cancellieri eſercitare giuriſdizione ſopra gli Eccleſiaſtici.

Pag. 65. Non aggrada al noſtro A. che preſſo di noi ſi fuſſe comunicata la giuriſdizione del Gran Cancelliero ſopra i Preti del Real Palazzo al Cappellan Maggiore, quando Carlo d' Angiò avendo perduta la Sicilia, fermò ſua Sede Regia in Napoli. Lo Storico Civile nel tom. 2. ove tratta del Gran Cancelliero, intorno a ciò ſi rimette al tom. 3. ove narraſi il Regno di Carlo I. e più diffuſamente ſi tratta del Cappellan Maggiore, ſicchè biſogna vedere, che coſa ſopra ciò non gradiſce in queſto 3. tomo. Moſtra aver letto ciò, che ivi ſi ſcrive, donde preſe varie notizie del Clero Palatino, e del Proto-

papà

topapà de' Greci; ma si vede non averne cavato alcùn profitto, anzi miserabilmente confondendo i tempi, tutto travolge e conturba. Nel Regno degli Angioini s' introdussero presso noi altre massime, e nuova disposizione degli Ufficiali della Casa del Re. L'ufficio del Gran Cancelliere andava in declinazione, e dall'altra parte s' ingrandivano gli altri, fra quali fu il Maestro della Cappella Reale; ond' è che da questo tempo; si reputò conveniente, che quella giurisdizione, ch' esercitava sopra il Clero Palatino il Gran Cancelliere, ch' era laico, l' esercitasse il Proto-Cappellano, capo del Clero. Nel Regno degli Aragonesi molto più declinò l' autorità del Cancelliero; infinochè finalmente Ferdinando il Cattolico avendo eretto il Consiglio Collaterale, trasferì quivi la Cancellaria, onde rimase il Gran Cancelliere in quella forma, che oggi si vede, colla sola soprintendenza al Colleggio de' Dottori. Hanno le dignità i di loro incrementi e declinazioni, le quali non avvengono tutte in un tratto, ma di tempo in tempo. Così presso di noi avvenne di questo ufficio, che portò l' ingrandimento nel Regno degli Angioini dal Maestro della Cappella Reale; ed in quello degli Aragonesi del Consiglio Collaterale.

Pag. 68. Questo nuovo sistema di Ferdinando il Cattolico ebbe origine dalla nuova polizia, che quel Re introdusse nel Regno, e non

e non altronde; ficcome farà manifesto a chi vorrà prenderfi la pena di leggere la Storia Civile, nel fine del tom. III.

Pag. 85. Qui è maravigliofo fino alla fine di questo §. vedere il nostro A. a guisa di baccante fcorrere quà e là, accozzando erudizioni, ed inzeppando quanto fa, ed ha letto nel Dizzionario del du Cange intorno agli fpogli, ed altre cofe, che fcrive, le quali non fi appartengono punto alla Caufa, che fi tratta.

§. IV. pag. 93. Stucchevol cofa è a vedere per quattro interi fogli parlare di *jus-patronato*, come fe ne doveffe compilare qualche Trattato, niente facendo alla Caufa.

Pag. 95. Che ti pare di questa fpiega della parola *proceffio*? Non ci fta a capello? Ci fa chiaramente conofcere l'A. che fe la difgrazia porta d'incontrarfi in qualche parola, che venga fpiegata dal du Cange, nel fuo Dizionario non lafcia paffarla fenza farne una gran pompa, ficcome fa qui di questa parola *proceffio*; e bifogna temer fempre, perchè ogni qualunque volta fi allega un paffo, e vi fi legge una confimil parola, che farà nel Dizionario, egli per tutti li conti vuol metterne la fpiegazione, poco curando del danno e della fpefa del povero cliente.

Pag. 123. Per fare una sforzata adulazione all'odierno Pontefice, prende l'occafione di questa lettera di Filippo il Bello, che ha che

che fare con questa Scrittura, quanto i granchi colla balena.

Pag. 125. Per quanto si dice in questa pagina e nella seguente, deve leggersi la Scrittura fatta per Monsignor di Capaccio contro l'Abate di S. Egidio, donde si conosceranno gli abbagli, che prende l'A.

Pag. 131. La ragione di questo è quella stessa, che altre volte si è detta, perchè tal' esenzione è venuta agli Ecclesiastici non già per diritto divino, ma per concessioni de' Principi stessi; e perciò potevano limitarla alli Vescovi, sottraendo loro i Preti del Real Palazzo, siccome facevano quando fondavano, o dotavano le Chiese o Monasterj, ovvero quando le dichiaravano Cappelle Regie.

Pag. 149. Questo decreto con quell' altro, che siegue non par proprio di questo luogo; anzi da questi si ruina tutto il sistema dell'A. Apoichè da essi si convince, che quegli Arcivescovi consentano alla presentazione, ovvero nomina, che s'appartiene alla Città, ed alla elezione, che s'appartiene al Re o suoi Vicerè; ma pretendendo, che l'istituzione sia lor propria, siccome la giurisdizione, potendo benissimo stare insieme, che una Chiesa sia non pur di presentazione, ma anche di collazione Regia, ma che ciò non importi esenzione dell' Ordinario, come sta fondato nell' allegazione fatta per Monsignor di Capaccio.

Pag.

Pag. 153. Termina infelicemente questo §. non avendo l' A. provato, che la sola collazione basta, non solamente per esimere il Protopapa dalla giurisdizione dell' Ordinario, ma che gli dia giurisdizione sopra li Preti di quella Chiesa, e suo Territorio. Questo punto sta ben diciferato nella nominata Scrittura per Monsignor di Capaccio.

§. V. Pag. 155. Da questa carta del Conte Ruggieri riferita dal P. Mabillon poteva egli l' A. conoscere, che vi erano due Ruggieri, come abbiamo notato, uno Duca di Puglia, e di Calabria e l'altro Conte di Sicilia e di Calabria, perchè in questa si notano anche gli anni del Duca di Puglia, ch' era suo nipote.

Il P. Mabillon, secondo il calcolo de' Greci, per li Diplomi, che si portano dall' A. in questa stessa scritturaccia pag. 185. è vario di un anno, poichè egli dice, che secondo il computo de' Greci, il primo anno di Cristo era del Mondo il 5509. e li Diplomi lo fissano nell' anno 5510.

Pag. 156. Questa Carta è vera del Conte Ruggieri, perchè viene a cadere giusto in suo tempo, siccome la seguente del 6604; l' altra, che soggiunge pag. 157. del 6640. non può essere di questo Conte, perchè egli era già morto e forse sarà di Ruggieri suo figliuolo, che fu il primo Re di Sicilia, siccome al medesimo deve attribuirsi l'altra del 6638. Pag.

Pag 157. Confonde qui in conseguenza dello errore, nel quale si ritrova credendo una persona questi due Principi, le Carte del Conte, con quelle del Duca suo Nipote Duca di Puglia e di Calabria, siccome fu quella del 1091. che l' A. rapporta; e potevasi facilmente accorgersi dell'errore, se avesse fatta riflessione, che quivi si parla di Cosenza, che non apparteneva al Conte di Sicilia, il quale non ritenne che alcune poche piazze della Calabria ulteriore. Parimente le Carte del 1088, e 1094. fatte per Tropea, appartengono al Duca di Puglia, e non al Conte di Sicilia.

Pag. 158. O che solennissimo Baccalare! Egli stesso porta il documento di Ughelli, dove si fa menzione di tre Carte con la data degli anni del Mondo, la prima 6607. che ridotti agli anni di Cristo viene a cadere nel 1099. Quella poteva essere del Conte Ruggieri; ma non la seconda, che porta la data del 6623. cioè 1115. quando Ruggieri era già morto, e contuttociò il nostro dottissimo Autore dice, che tutti due questi Diplomi fossero di Ruggieri Conte di Sicilia. Ma nemmeno il primo è del Conte, si bene del Duca di Calabria Ruggieri, siccome doveva avvedersene l' A. dalle stesse parole di questo Diploma, che io segno con due linee, *Duce Apuliæ*, ciocchè non conveniva al Conte Ruggieri. L'altro appartenente alle

Chie-

Chiese di Biblona e di Taurina, può essere del Conte, perchè porta la data del 6595.

Pag. 160. Qui si vuole notare la soverchia grossezza dell' A. Secondo Mabillone l'anno primo di Cristo fu del Mondo il 5509. secondo le Carte rapportate dall' Ughelli, viene ad essere il 5510. Dunque l'anno del Mondo 6620. secondo Mabillone sarà il 1111. di Cristo: secondo l' Ughelli sarà il 1112. Ora l' A. non dimostrando prima, perchè egli seguiti il computo del primo, e rifiuti questo secondo, conformandosi al calcolo di Mabillon, dice, che in quest' anno appunto, cioè il 1111. fu spedito dal Conte Ruggieri il Diploma, per la Chiesa della *Cattolica*, quando erano trascorsi molti anni, che questo Principe era morto; essendo presso gli Autori contemporanei costantissimo, come fra gli altri, presso Lupo Protospada, che Ruggieri Conte di Sicilia, a cui Urbano diede la *Legazione* morì nel 1101. L' errore è nato dall' aver l' A. riputato una sola persona il Conte col Duca, e perchè ha trovato, che questi morì al 1111. s' appiglia a questo anno, per dire, che il Diploma poteva spedirsi da Ruggieri nell' ultimo anno di sua vita. Sarà dunque falso questo Diploma, se se ne vorrà fare Autore il Conte. E veramente la causa del Protopapa, se vorranno attendersi queste vanezze, sarebbe ruinata; e perciò bisognerà o ricorrere ad altri calcoli, perchè li

li Greci non altrimenti che li nostri Latini furono fra di loro varii nel fissare gli anni del Mondo, ovvero riputare quello Diploma di Ruggieri II. figliuolo di quello Conte, quello stesso, che gli succedette, e che fu gridato primo Re di Sicilia.

Si conosce da ciò, che la memoria, la quale si conserva nella Chiesa della Cattolica, dove si trovano notati gli anni di Cristo 1100. va assai bene, perchè in quell' anno era ancor vivo il Conte Ruggieri; perciò è una inezia ricorrere a quanto l' A. qui allega di Mabilion, quando il Conte Ruggieri non poteva che in quell' anno, o nel seguente di sua morte far quello, che ivi fece.

Pag. 163. Perchè la disgrazia ha portato, che in questi passi allegati, sians' incontrate le parole *comonia & dypticha*, ecco che con il suo Dizionario ce ne fa un lungo sermone.

Pag. 185. Perchè scrive per un Calabrese si può comportare, ch'egli trascriva ed obblighi i Signori Ministri a legger tutta questa orazione; ed è assai nojoso non voler neppure tralasciare l' elogio fatto a' padri.

Pag. 190. E' più lunga la giunta della derrata. Povero cliente.

Pag. 191. Entra da capo a parlare di collazione de' beneficii de' nostri Re; cita lo Storico moderno, e s' apre un largo campo di stendere altri fogli, copiando molti luoghi della Storia Civile, ed alcuni non bene intendendogli gli guasta. Pag.

Pag. 194. Addenta di nuovo lo Storico Civile, e lo nota di poco avvedimento; ma chi non vede, che mentre chiama pazzi gli altri, si tira dietro le catene? Egli dice, che toltane la differenza di potersi pubblicare l'elezione innanzi l'assenso del Re, niente si alterò da Innocenzo III. quando dalle parole del Concordato d'Adriano, ch'egli, l'A. stesso allega, e da quelle d'Innocenzo si vede chiaro la differenza, che vi era intorno all'assenso. Nel Concordato di Adriano stava in arbitrio del Re rifiutare l'elezione, non solo se la persona eletta fosse *de proditoribus aut inimicis*, ovvero a lui odiosa, ma per qualunque causa, che paresse al Re di non ammetterla, di che non ne dovea dar conto ad alcuno: *Si persona illa*, sono le parole del Concordato, *de proditoribus & inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit, pro qua non debemus assentire*. All'incontro per quelle d'Innocenzo si vede, che ricercato l'assenso dovea darsi *cui requisitum a nobis præbere debeatis assensum*.

Pag. 197. Vedete modestia d'uomo, come dice di Tindaro la Licisca! Si ritratta di quel, che malamente riferì ne' primi fogli, donde si conosce, che sbadigliando, e senza considerazione alcuna schiccherava tanti fogli, poteva emendargli, e farne tirar de' nuovi: ma è da credere, che il povero cliente si risentisse, potendogli bastare di avere speso

egli per lui nell' impressione di più fogli, che non servono alla Causa, ma per dar pabolo al gran desiderio, che teneva di ostentare erudizione.

Pag. 209. Se v' incontra tutto il gusto e'l diletto, meglio l' avrebbe fatto il nostro A. di compilarne un Trattato, che sopra i Dizionarj cotanto a lui familiari non poteva durar molta fatiga di farlo: ma divertirsi a spese altrui e sopra la sofferenza de' Signori Ministri, recando loro quella noja, e quella nausea, che suole ciascun provare, quando la disgrazia l' obbliga a leggere una simile scritturaccia, è soverchio abusarsi dell' altrui bontà; e massimamente di coloro, che sono obbligati a spendere il tempo in servigio del loro Principe e del Pubblico, e non inutilmente consumarlo dietro a queste frasche, pascendosi di vento. Notisi qui sotto la sfacciata adulazione, che fa a disaggio del Consultore del Cappellano Maggiore.

Pag. 210. Quì si ch' è curioso. Dice, che dopo terminata la Scrittura gli era sovvenuto un dubbio, il quale era tale, che rovinava tutto intero il §. 2. Egli, l' A. lo chiama dubbio, meglio avrebbe detto tremuoto, che lo manda a terra fin dalle fondamenta. Se avesse dato fuori la Scrittura, poteva con una nuova ritrattarsi. Qui però non ci bisognava altro, che lacerare que' fogli; ma si sarebbe forse doluto il cliente, perchè la spe-

sa

sa era già fatta, e poi avrebbe perduto presto di essolui ogni stima e concetto, se avesse scoverta la sua ignoranza, che l' obbligava a cancellar tosto il malfatto. L' A. che volge e rivolge spesso il Dizionario del du Cange, e l' Ughelli, come non accorgersi alla prima, che quella formola di *anatemizzare* era consueta ne' Diplomi di tutti i Principi di quel tempo? Troppo si mostra di ciò imperito e negligente; ma il fatto sta, che per sostenere un tale sproposito, ne dice altri più solenni, distinguendo i Diplomi istrumentati coll' intervento di qualche Vescovo da quelli, ne' quali solo il Principe interveniva. Sciocchezza, che torrebbe il vanto al Medico di Calandrino, e si convince per tale dagl' istessi Diplomi, ch' egli allega ne' fogli seguenti.

Pag. 211. Quì, e nella pagina appresso si conosce più chiaramente, che non se ne troverebbe un altro da qui alla porta di Parigi, perchè con il supporre, che il Conte Ruggieri fosse stato il medesimo, che l' altro Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria, confonde i Diplomi, che allega, li quali soli condannano e convincono per inetta la seguente distinzione. Ne' Diplomi di Ruggieri Duca di Puglia, che non ebbe certamente da Urbano la *Legazione*, senza che v' intervenisse alcun Vescovo, si legge ancora l' *anatema*. Questo stesso, che qui porta, è del Duca di Puglia, perchè riguarda la Città di Melfi,

 della

della quale non aveva che impacciarsi il Conte, e pure ha l'*anatema*. Fu istrumentato nel 1093. che vuol dir prima della *Legazione*, la quale si sa, che fu conceduta da Urbano nel 1098; onde non può dirsi, anche se fusse stato del Conte, che si fusse valuto della scomunica in virtù della *Legazione*. Parimente la Carta di questo stesso Ruggieri Duca di Puglia, che l'Autore porta nella pag. 29. fu istrumentata nel medesimo anno 1093, quando non vi era *Legazione*, eppure quivi si legge l'*anatema* fulminato da lui, non dall'Arcivescovo, perchè nel tempo stesso che impone pene temporali, lancia scomuniche. Dalle altre Carte, che l'Autore porta del Conte Ruggieri, così riguardanti la Sicilia, come le sue Piazze di Calabria pag. 27. 28, alcune furono istrumentate prima della *Legazione*; eppure in esse si legge l'*anatema* senza che v'intervenisse alcun Vescovo.

Pag. 212. Ma chi potrebbe annoverare tutti gli spropositi, che quivi ammassa per difendere il primo? Dice fra l'altre cose, supponendo sempre una persona il Conte e'l Duca, che il primo in quelli Diplomi, che come Duca di Puglia concedeva, se non vi era l'intervento di qualche Vescovo, non fulminava *anatemi*, perchè la *Legazione*, non abbracciava la Puglia. Se fosse vero il suo errore, che il Conte Ruggieri fusse stato anche possessore della Puglia; e perciò se ne inti-

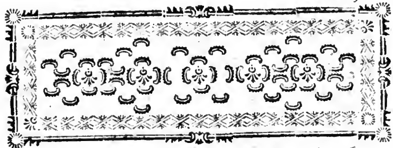
intitolava Duca, la *Legazione* doveva abbracciare anche la Puglia, perchè la Bolla di Urbano, l'estende *in terra potestatis vestræ*. Sicché se possedeva allora anche la Puglia, dovea eziandio quivi stendersi la *Legazione*. Ma la verità è, che la *Legazione* non fu conceduta al Duca di Puglia, che possedeva ancora la Puglia e la Calabria, ma al Conte Ruggieri, che teneva la Sicilia ed alcune poche Piazze di Calabria; e perciò non comprese, che la Sicilia, siccome si vede chiaro nel Concordato fatto con Papa Adriano.

Pag. 215. Oh alla fine è più arguto degli apostegmi! Perchè nella pag. 84. aveva sforzatamente lodato l' Autore della Storia Civile, dicendo, *che ne venerava la dottrina*, e l' *incomparabile esattezza in tutta l' Opera usata*, ora come se avesse parlato d' un grande Eresiarca, tutto tremante, e pauroso fa molte proteste e scongiuri, che se mai avesse di alcuni degli Autori allegati detto di venerarne l' incomparabile esattezza in tutta l' Opera usata, e la dottrina, altamente si protesta, che ciò intende per quelle proposizioni, che si sarebbono approvate dalla Sede Apostolica, rifiutando qualunque altra, ch' ella rifiuti e disapprovi. Vedasi a che può giugner l' ipocrisia, ed una sfacciata adulazione! Sarebbe da desiderare, che questi sentimenti fussero del cuore, e che

veramente parlasse daddovero, perchè se fosse così, potrebbe star sicuro, che la Sede Apostolica, al giudicio della quale egli sottopone la sua Scrittura, in piedi della medesima vi farebbe notare queste parole; *Non esse locum petitis*.



OSSER-



OSSERVAZIONI

DELL' ABATE

BIAGIO GAROFALO

Sopra le Riflessioni Morali, e Teologiche *esposte in più lettere da Eusebio Filopatro.*



L *Censore* nel crivellare i sentimenti dell' Autore dell' Istoria Civile, quasi sempre asserisce cose da lui non dette, ovvero malamente interpetra le sue parole, deducendo conseguenze e sequele, piene non meno di paralogismi, che d' animo calunnioso e privo d' ogni carità Cristiana; quandochè noi gli potremmo raccordare i detti de' Padri, che altrimenti c' insinuaro, in particolare quel di S. Ilario (lib. 4. *de Trinitate* cap. 14.) *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res sed rei sermo est subiectus*: nè dissomiglantemente a ciò il disse an-

ancora S. Gregorio sopra Giobbe: *Arrogantes viri in eo quod bonorum dicta superbi examinant verborum magis superficiem, quam verum cardinem pensant;* ed altrove: *arrogantes viri habere hoc proprium solent ut dum nimia invectione prodeunt etiam invehendo mentiuntur, & cur non possunt reprehendere juste quæ sunt, reprehendunt mentiendo quæ non sunt.* Contro a' quali regolatamente noi mostreremo aver gravemente peccato il *Censore*.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA I.

Il fine, ch' ebbe l' Autore dell' Istoria Civile di dedicare il suo libro all' Augustissimo PADRONE, egli si fu, perchè conteneva i varj avvenimenti del suo gloriosissimo Regno, e per dimostrargli gratitudine di tanti benefizj compartiti al Comune di esso e accennati nella *dedicatoria*, e non già quello, che asserisce il *Censore*.

Pag. 3. La providenza di Ferdinando il Cattolico nel lasciare erede de' suoi dominj Carlo V. fu usata per mantenere, e viappiù accrescere la grandezza de' suoi Regni, siccome vien riferito e confermato da tutti gli Storici, nella guisa che il rapporta l' Autore dell' Istoria Civile, il quale in questo particolare parlò con verità e da uomo d' onore,

e non

e non già da impostore, come fanno i PP. Gesuiti, de' quali per tralasciare moltissimi esempli, mi raccorda l'Istoria della Società del P. Juventi, pubblicata e composta in Roma, in cui narra diversamente le controversie e gli affari della Cina, di quel che esigeva la verità e lo stato di essi, nel tempo appunto, che si eran chiariti nelle varie Congregazioni di Roma, istituite per l'esame de' *Riti Cinesi*; del che vi fu non picciola briga col Papa Clemente XI. il quale ordinò, che rifacesse i fogli.

Pag. 4. Egli è falso, che l'Istorico voglia il *Sacerdozio ridotto a quel punto*, *in cui lo vorrebbero quei soli*, *che non conoscendo* Divin culto, *han per vano il mestiero de' Sacerdoti*; anzi l'Autore pretende collocare il Sacerdozio in quel grado, che i Papi stessi lo hanno collocato, i cui detti vengono registrati da Graziano cotanto partigiano della *Potestà Pontificia*, come si può vedere nel Canone *Duo* (*a*) di Gelasio e Gregorio VII. Papi, ed in altri, che quì tralascio, e nella guisa appunto, che lo ha collocato Cristo Signor Nostro in quelle parole: *Reges Terræ dominantur eis*, *vos autem non sic*; maravigliandosi ciascuno, che non siano note al *Censore* queste massime, cioè i termini delle due *Potestà*.

Pag.

(a) Distinct. 116. cap. 10.

Pag. 7. Egli è tutta verità ciòcchè l' Autore narra di Carlo V. benchè l' Istorico in gran parte ne attribuisca la condotta a *Monsignor Ceures*, e agli altri Fiaminghi; così fa ancora quando egli parla di Filippo III. e IV. e di Carlo II. accagionando i Ministri, i quali si avean posto in mano tutto il governo. Questo è scrivere da galantuomo e da buono Istorico; altrimenti bisognerebbe biasimare gli Scrittori della Sagra Bibbia, in cui benchè spirata dallo Spirito-Santo, si tassano i difetti di Davide, di Salomone, e di altri personaggi, i quali erano tanto diletti al Signore Iddio. Tal cammino tennero i migliori Storici, de' quali, per tralasciare gli Antichi, basta leggere il *Guicciardini* Ministro de' Papi, laddove fa il carattere di Alessandro VI. e di Giulio II. siccome di Leon X. il fa Monsignor *Giovio*; e il *Varchi*, Istorico Fiorentino, non poche cose enormi scuopre de' Duchi di Firenze, e in particolare del gran *Cosimo*.

Pag. 12. Il ridurre l' elezione dell' Imperatore alla volontà e facoltà degli Elettori, e non già à quella del Papa, fu sentimento espresso da Federigo appresso Matteo Parisiense: *Liberam imperii nostri coronam tantum beneficio divino adscribimus: electionis primam partem* MOGUNTINO ARCHIEPISCOPO, *deinde quod superest ceteris secundum ordinem Principibus recognoscimus: realem unctionem Coloniensi,*

si, *supremam vero quæ imperialis est Summo Pontifici*; nel qual luogo si parla dell' unzione da farsi solita dal *Papa*, dopo essere stato eletto, e non già in tempo della creazione o elezione, la quale unicamente si riconosce dagli Elettori. Questa unzione la pretendevano altresì gli Arcivescovi di Milano, per essere una solennità e cerimonia, e non già perchè desse dritto, e prerogativa per l' elezione dell' Imperatore, così l' unzione de' Re di Francia, che costuma fare l' Arcivescovo di Reims, non dava niuna validità alla sua elezione (vedi Giansenio nel Mars Gallicus, la quale dipende dalla potestà e dichiarazione degli *Stati generali*, e del Parlamento, siccome dimostra il Limiers nella Vita di Ludovico XIV. D' offesa fu all' Imperio, ed a' suoi diritti la pretensione di Paolo IV. il quale ricusò di riconoscere per Imperatore Ferdinando, à cui da Carlo V. fu rinunciato l' Imperio, pel dritto, ch'egli pretendea di dover convalidare e confirmare la suddetta rinunzia. Anzi che neppure la Corte di Roma abbia alcun diritto circa l'accrescimento degli Elettori, l' abbiam veduto col fatto a' dì nostri, che a dispetto di lei il Duca di Annover è stato posto nel numero di essi.

Pag. 18. Il *Censore* biasima l' Autore della Storia Civile a riguardo de' titoli, e del principio della Signoria della Casa *Normanna in Pu-*

Puglia, e in *Sicilia*, in farla derivare dall' elezione de' Capitani de' soldati, e del popolo. Ma ciò ebbe luogo anco nell' Imperio Romano, dove sotto la libera Repubblica l' elezione de' Generali, e de' pubblici Amministratori apparteneva al *Popolo e*

. . . . qui dabat olim
Imperium fasces, legiones . . . .

al dir di Giovenale (*a*). Ma poi variò sotto i Cesari:

. . . . nunc se
Continet atque duas tantum anxius optat
Panem & circenses (*b*) . . . .

per aver i soldati la principal parte nell' elezione degl' Imperatori; come si narra di Giulio Cesare, di Ottavio, di Adriano, di Pertinace, di Giuliano, di Severo, di Macrino, di Massimo, di Aureliano, ed altri, venendo sforzata dall' elezione fatta da i soldati l' approvazione del Popolo e del Senato: anzi dopo Galba, leggiamo essersi fatta l' elezione non in Roma, ma nelle Provincie, che è quello, che disse Tacito: *evulgatum Imperii arcanum*.

Nella medesima pagina 18. il *Censore* accagiona l' Autor dell' Istoria, quasicchè stimasse *non altro vero Imperio durar oggi nel Mondo, se non il Greco*, e per conseguenza quel

(*a*) Gioven. Sat. 10. v. 78. & 79.
(*b*) Gioven. ibid.

quel del Turco, occupante la Sede di Costantinopoli: ma non so conoscer veramente d'onde ciò deduce; poichè egli solo pretende, che essendo Carlo Magno da *Patrizio Romano* acclamato, incoronato, ed unto per Imperatore da Leone Papa, non per questo si deduce esser trasferito l'Imperio in Occidente; poichè i Greci Imperatori, come leggesi nelle loro Istorie, si querelano fortemente dell'attentato, e di aver usurpato il nome e i diritti Imperiali, che ad essi convenivano, oltre le altre giuste ragioni, che aveano sul *Territorio Ecclesiastico*, come in fatti i Popoli delle Città del nostro Regno, che rimasse sotto il dominio Greco non vollero riconoscere Carlo Magno, siccome nol fecero altresi i Beneventani stessi. Nè scorgo come il *Censore* incolpi la spedizione, e 'l giusto possesso, che Teodorico ebbe dell'Italia, poichè egli la fece per ordine e permissione di Zenone Imperatore d'Oriente, il quale si servì di esso per conquistare colle di lui armi quel, che gli apparteneva giustamente; e in fatti Zenone gli confermò il dominio per averla conquistata colle proprie forze, siccome fece eziandio Anastasio. Quindi si cava, che Teodorico fu giusto Principe, e legittimo possessore dell'Italia, la quale conquistata avea colle sue proprie armi,

OS-

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA III.

Pag. 30. Questa lettera è tutta piena di tratti sediziosi, e di stizza contra l' Autore dell' Istoria Civile, mentre il *Censore* pretende vindicare l' offesa de' *Napolitani* gravemente ingiuriati dall' Istorico, dove narra il fatto e la morte di Manfredi abbandonato e tradito da' Regnicoli, che Dante chiama *Pugliesi*. Ma ciò non è colpa dell' Istorico, ma bensi di Dante, il quale prima lo scrisse; benchè per altro in questo fatto non dica il Poeta se non la pura verità. Similmente laddove l' Autore dipinge l' ignoranza de'Giureconsulti Napolitani, egl' imputa i lor difetti ed errori nel trattar le cose legali a mancanza di necessaria cognizione, ed a vizio del secolo. Questo è scrivere da Istorico, cioè dir le cose tali quali sono con sincerità e verità, e notare i difetti de i Popoli, e de' Principi, secondo le regole di *Luciano*, laddove tratta dell' Istoria. Così han fatto gli Antichi in particolare *Tucidide*, il quale non lascia d' innalzare con lodi il valore, il coraggio, e la condotta de' Lacedemoni, di gran lunga superiore agli Ateniesi, benchè egli Ateniese si fosse; e 'l grande Istorico *Tito Livio*, non tralasciò di lodare Gneo Pompeo, in maniera che *Pompejanum eum Augu-*

ſtus appellaret, benchè egli foſſe cotanto amico di Ottaviano, a cui non diſpiacquero tali encomj fatti a Pompeo. Solo noi leggiamo ſotto i Tiranni praticato il contrario. Quindi è, che Cremuzio Cordo incontrò l' indignazione di Tiberio per avere lodato Marco Bruto, e per aver chiamato Cajo Caſſio *Romanorum ultimum*; onde i ſuoi Annali meritarono le fiamme (vedi Tacito negli Annali al lib. IV.) Nè credo, che i Napolitani ſiano così gentili e delicati, come lo fu Plutarco, il quale non mancò di teſſere un' aringa contro Erodoto, col trattarlo da maligno, perchè diſſe male de' ſuoi Cittadini. Si loda grandemente la ſincerità di Dante, il quale nel canto XV. dell' Inferno biaſima i ſuoi Fiorentini in que' verſi:

Vecchia fama nel Mondo li chiama orbi:
Gente avara invidioſa e ſuperba.

e laddove nel Purgatorio al canto 6 biaſima il governo di Firenze, e la peſſima condizione di tutta l' Italia. Ma io non ſo come i *Geſuiti* ſiano ora tramutati in difenſori, ed apologiſti dell' onore, e della gloria de' Napolitani, dappoichè niſſuno meglio, che eſſoloro han malmenati, e crudelmente ſtrapazzati i Napolitani, e in particolare i più dotti e pij Letterati, ſiccome il P. de Benedictis nelle ſue *Lettere apologetiche* ha fatto, tacciandogli di novità, e come macchiati di miſcredenza e di ateiſmo: nè l' iſteſſo *Cenſo-*

re

re si è punto dipartito dalla di lui traccia, come si può scorgere in molti luoghi di queste sue lettere, in particolare nella lettera X. pag. 181. dove parla *degli spiriti sublimi e forti della Città di Napoli, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i Santi, la Chiesa, e l' Indulgenze.*

Pag. 32. Non è forse vero quel, che l' Autore accenna intorno alla maniera, con cui i *Monaci* hanno accumulate tante ricchezze e beni temporali, cioè con insinuare a' Laici di lasciare eredità, e legati alle Chiese, in particolare a quei, che si sono arricchiti o colla ruberia, o colla usura; ovvero che han menato vita lasciva e disonesta, per potersi in questa guisa purgare dalle loro colpe, e trovare facile l'espiazione senza far penitenza de' loro peccati, e senza restituire ciò, che avean rubato. Sono pur troppo noti gli artifizj e gl' inganni da essi usati colle donne, e in ispezialità colle vedove ne' primi secoli per acquistare ampie eredità e legati, onde per legge di Valentiniano fu fatto ad essi il divieto di poter acquistare per l'avvenire; e la pratica di comporsi *pro male acquisitis & oblatis* vien pur troppo praticata e approvata con tanto discapito della santa penitenza ordinata da *Gesù Cristo*, e dagli Apostoli, per la Bolla della Crociata nelle Spagne. Egli sarebbe necessario, che il nostro Augustissimo padrone ordinasse che i *Monaci*,

e i

e i *Preti* non poteſſero in appreſſo poſſedere beni ſtabili, ſiccome ha preſcritto a' *Geſuiti* di Boemia, e nella guiſa che i Veneziani altresì praticano; poichè veggiamo nel noſtro Regno di tre parti di beni averne già acquiſtate due porzioni gli *Eccleſiaſtici*, e quell' una rimaſta a' Laici ſoggiacere a tutti i peſi, dazj, e gravezze. Anz' io ſtimo, che sarebbe ſomma prudenza, e ſaviezza della Corte di Roma l'impedire ad eſſi maggiori acquiſti, per non perdere in progreſſo di tempo quel, che ora poſſeggono, accadendo loro quello ſteſſo, che avvenne in Inghilterra, dove i *Monaci* e gli *Eccleſiaſtici* d'immenſi beni poſſeditori, ſiccome ſcorgeſi dal libro, intitolato: *Monaſticon Anglicanum*, perdettero a tempo di Arrigo VIII. in un momento quel, che con tanta fatiga e induſtria avean guadagnato pe'l paſſato. Ma ciò da noi ſi può deſiderare, ma non già ottenere; poichè colando tutto il denaro degli *Eccleſiaſtici* nel ſeno di Roma, queſta non vuol cagionarſi sì notabil danno per la ſua avidità e ſtrabocchevole avarizia, eſſendo pur troppo quel, che diſſe l'*Iſtorico* (a).

Ho ſempre inteſo e ſempre chiaro ſommi
Ch' argento che lor baſti non han mai
Veſcovi Cardinali e Paſtor Sommi.

 Vi-

(a) Arioſto Sat. 2. a Meſſ. Galaſſo Arioſto.

Vizio e difetto, che a' Cherici prima di lui rimproccia Dante (*a*).

Fatto v' avete Dio d' oro e d' argento:
E che altro è da voi all' idolatre,
Se non ch' egli uno e voi ne orate cento?

Pag. 38. L' Autore della Storia Civile col detto di Clenardo non vuol biasimare il *jus Romano*, ma l' abuso, che se ne fa nel Foro, i cavilli, le dilazioni delle Cause, il qual disordine non ha luogo nel Regno di Fezza, siccome del nostro pur troppo lo ha. Anche gli Antichi si sono querelati del danno, che portano le molte leggi, in particolare Tacito, laddove disse (*b*): *& corruptissima republica plurimæ leges*, che a lungo ne divisa il disordine; ed Isocrate loda gli Ateniesi, i quali più alla educazione e al far divenir i suoi cittadini uomini di probità, che a promulgare molte e varie leggi badassero.

Pag. 40. Ciocchè si narra della vita licenziosa del Duca d' Ossuna, egli è pur troppo vero, siccome lo fu altresì di Alfonso Re di Napoli, del Principe di Oranges e d'altri. Questi, e simili racconti, per esser conformi alla verità, siccome non pregiudicano alla Nazione, così accreditano altresì la sincerità dell' Istoria; ed egli è una condotta e maniera

(*a*) Dant. Infern. Cant. 19.
(*b*) Tacit. Annal. lib. 3. Cap. 28.

niera praticata da tutti gli Storici non men Greci, che Latini, e dagli Ecclesiastici stessi su i fatti de' Principi, de' quali ne han tessuto i lor racconti. Ed in fatti i Greci col narrare i difetti di Pericle, di Alcibiade, di Filippo, di Alessandro, e i Romani quei di Marcantonio, di Cesare, di Nerone, di Gajo Caligola, non hanno punto pregiudicato alla lor nazione, nè li veggiamo per detta cagione da chicchessia biasimati, nè condannati. Anzi siccome gli Storici sono da commendare, che alla vista del Pubblico non nascondono i fatti, di qual sorte ch' essi si siano: così per contrario son forte da biasimarsi i *Gesuiti*, che danno altrui cagione di dover narrare cose turpi e scandalose da essoloro permesse, e sotto la lor condotta eseguite; siccome è lo avere in Venezia permesse le mogli di coscienza, per cui si sono viste mancare non poche nobilissime Famiglie: l' essersi con troppa connivenza, per non dir furberia, diportati con Arrigo IV. Re di Francia, e col trapassato Re Luigi XIV. perchè il *P. la Chaise* soleva dire, esser meglio, che un Principe fosse lascivo, che crudele e feroce. Basta leggere un libro di Morale, più volte ristampato in Vienna d' un *Gesuita*, il quale pretende coll' autorità d' altri suoi di non *doversi cacciare di casa la concubina*; libro che è stato proscritto non ha guari di tempo in Roma.

Pag. 42. Il *Censore* parla con molto astio, e narra cose false contra l' Autore dell' Istoria Civile, poichè questi riportò mercede e regalo del Comune di questa Città, per la sua Storia Civile, e fu ascritto e annoverato tragli *Avvocati* della Città di Napoli.

Pag. 43. La nobilissima Famiglia di Capua a dispetto del *Censore* si contenta, e si pregia di trarre la sua origine da Andrea di Capua *Avvocato Fiscale* a tempo di Federico II. da cui fu impiegato ne' più rilevanti affari, e premiato di più Feudi liberi, e franchi da ogni peso di servizio; e ne è stato l'Autore ringraziato, anzi che biasimato da i Signori di detta Casa, i quali possono ben dire:

Tota licet veteres exornent undique ceræ.
Atria, nobilitas sola est atque unica virtus (a).

Stimando degnamente esser questo l' unico pregio delle più riguardevoli Famiglie, tra le quali è indubitatamente da annoverarsi quella di Capua, dappoichè trovansene pochissime, che mostrino la loro origine prima dell' undecimo Secolo, in cui s'introdussero i *cognomi*, per quel che rapporta il P. Mabillon, mentre se si vuole riguardar più oltre, ci mancano le memorie, si confondono le

(a) Juven. satyr. 8. v. 19.

le notizie tra per lo difetto de' *cognomi*, i quali non erano in uso, e perchè gli archivj per le assidue guerre e saccheggi furono arsi e distrutti, senza che nel rintracciare le origini di esse, quando si vuole andare tanto innanzi, avverrà quel, che diceva Giovenale de' Romani:

Et tamen ut longe repetas longeque revolvas
Nomen ab infami gentem deducis asylo.
Majorum primus quisquis fuit ille tuorum.
Aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo (a).

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA IV.

L' Autore dell' Istoria Civile non parla giammai della fondazione degli *Ordini Religiosi*, ma bensì della corruzione e degli abusi, che i *Monaci* da poi fecero delle Regole prescritte da loro Fondatori, i quali ordinavano la povertà, il vivere negli eremi e ne' luoghi solitarj, e senza impacciarsi negli affari secolareschi. I Protestanti solamente han biasimato l' istituzione del Monachismo, ed i suoi Fondatori.

Ma egli si è contentato di dire non più di

(a) Juvenal. satyr. 8. vers. 273.

di quel, che dice S. Bernardo nelle sue lettere, il quale per dimostrare quanto i *Monaci* del suo tempo avessero traviato dalle antiche massime, sempre si querela d'esser essi ignoranti e cattivi, laddove gli Antichi furono dotti e santi. Lo stesso fece Erasmo su i *Monaci* del suo Secolo, ed il Redino e Gian-Battista Mantuano, e Gian Gejero, che fiorì nell'anno 1494. nei suoi libri stampati in Argentina, ne' quali attacca l'ignoranza de' *Frati*, e la loro malvaggia vita, tralasciando il Boccaccio, il Poggio nelle facezie, e il Poliziano nel prologo, che fa su i *Menecmi* di Plauto, ma sovra tutti è da far attenzione a Dante, il quale nel Paradiso al canto XXII. introduce a parlare S. Benedetto in questa guisa:

. . . . e la regola mia
Rimasa è giù per danno delle carte:
Le mura che soleano esser Badìa
Fatte sono le spelonche e le colle
Sacca son piene di farina ria.

E poco dopo:

Pier cominciò sanz' orò, e sanz' argento,
Ed io con orazione e con digiuno:
E Francesco umilmente il suo convento
Poscia riguardi là, dov' è trascorso
Tu vederai del bianco fatto bruno.

Simigliantemente al canto XII. del Paradiso:

diso: parla della corruttela, in cui eran caduti i *Francescani* per aver tralignato dall' orme dell' Istitutore:

La sua famiglia che si mosse dritta
Co' piedi alle su' orme è tanto volta
Che quel dinanzi a quel dirietro gitta.
E tosto s' avvedrà della ricolta
Della mala coltura, quando il loglio
Si lagnerà che l' arca gli sia tolta.

E de' Domenicani nel Canto XI. del Paradiso:

Ma il suo peculio di nuova vivanda,
E' fatto ghiotto sì, ch' esser non puote,
Che per diversi salti non si spanda:
E quando le sue pecore rimote,
E vagabonde più da esso vanno
Più tornano all' ovil di latte vote:
Ben son di quelle che temono 'l danno:
E stringonsi al Pastor; ma son sì poche
Che alle cappe fornisce poco panno.

Il *Censore* fa maravigliare com' egl' imprenda la difesa degli *Ordini Regolari*, quando i *Gesuiti* se ne son mostrati, e se ne mostrano tuttavia dispregiatori, siccome quelli, che si credano superiori di gran lunga ad ogni Ordine per la dottrina, per la santità, e per l' istituzione della loro *Società*, siccome si può scorgere nel libro intitolato: *Imago primi Sæculi* da essi composto e stampato in Fiandra, di cui il Signor Arnaldo ne forma

un' analisi nella *Morale Pratica*; nè ha mancato il P. Rainaldo nel libro *de Immunitate Cyriacorum* di attaccare fortemente i Domenicani; e il P. Germonio a' nostri tempi, d'incolpare i Benedettini come possessori ingiusti de' beni, che hanno in Francia per Diplomi e donazioni de' Re e di Principi, che essi han fabbricato per qualificare i loro giusti possessi.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VI.

Pag. 75. L' Autore descrive il danno recato, e che tutto di recasi da' *Monaci* e da' *Frati* nel Regno di Napoli per l'ampie possessioni, rendite ed entrate, che posseggono, restando impoveriti i Laici, da i quali si convengono pagare al Principe tutte le gravezze, ed i pesi pubblici, di cui essi ne vanno esenti; oltracciò dimostra quanto essi cospirano alla maggior grandezza, ed a i vantaggi della Corte di Roma nel difendere i suoi diritti, e nell' abbattere e discreditare l' *autorità e le sacre prerogative, e i diritti de' Principi*. Ma ciò non solo non è falso, ma egli è pur troppo vero; poichè nelle rivoluzioni, e nelle mutazioni de' Principati, secondo l' insinuazioni ed i comandi della Corte di Roma, comunicati per mezzo della confessione, e di

e di altri artifizj usati, han posto sossopra la quiete pubblica, avendo in costume la detta Corte in tali occasioni di favorire quel Principe, ch' è più ad essa divoto ed ubbidiente, e da cui possono sperar maggiori vantaggi. Quind' il Papa suol chiamare tutti i *Generali delle Religioni*, che per dette ed altre cagioni fa risedere in Roma, e loro ordina di scrivere a i loro *Frati* quel, ch' egli loro impone e comanda; e si è veduto col fatto quanti tumulti hanno eccitato nel Regno di Sicilia, per lo famoso interdetto di Clemente XI. il quale chiamò a se tutti i *Generali*, e loro impose di far da' suoi *Frati* predicare l' osservanza di quello nel suddetto Regno. Son eziandio note le *Crociate*, e l' *Indulgenze*, che i Papi per mezzo de' *Frati* facevan predicare in Italia e fuori di essa a' popoli, perchè costoro prendessero le armi, discacciassero e fortemente resistessero agl' Imperadori di Germania, che Ariosto disse:

l' Indulgenze Plenarie al fiero Marte.

Pag. 81. e 82. Parla della Vita comune de' Mendicanti, prescritta da Roma e non eseguita, poichè a riguardo della povertà ciascun provedeva al proprio bisogno. Ma qui non parla delle ricchezze de' *Gesuiti*, i quali posti nel numero de' mendicanti da Pio V. hanno acquistato immensi poderi, e sono divenuti straricchi nel Regno, non tralasciando di esercitar mercatura di porci, di panni fo-

re-

restieri, di formaggio e di vino, per cui tengono apetto un pubblico magazzino, non senza gravissimo scandalo de' paesani, e de' forestieri, ed hanno in questa Città, come altresì in Roma un banco aperto da rimettere in ciascun angolo del Mondo ogni gran quantità di denaro. Contra di essi per detta cagione il P. Rainaldo lasciò scritto un libro, dove gli tratta da *trappezziti*, e *nummularj*. Lascia il *Censore* altresì di parlare de' beni e dell' entrate amplissime de' Benedettini, de' Carmelitani-Scalzi, de' Martiniani, ed altri *Monaci regolari*.

Pag. 84. Le *Monache* altresì per le doti, che restano in patrimonio de' Monasteri, sono fuor di misura cresciute in ricchezza, essendovi di quegli, a' quali ogni anno avanzano otto e più mila ducati, da impiegarsi in compre, nelle quali i secolari restano addietro, non potendo comprare le case, e poderi più di quel che vagliono; laddove a' *Luoghi pii*, purchè ad essi la roba rimanga ed impieghino il denaro, nulla importa comprargli oltre il giusto valore. Queste doti e livelli, secondo il van Espen, sono infette di simonia, e da non doversi praticare; e in fatti la nostra Città ha supplicato la benignità di Cesare, che dopo la morte di ciascuna Monaca, siano per l' avvenire le doti restituite a i loro parenti, dalla qual richiesta si scorge quanto danno ricevano i secolari per la

spe-

spesa di entrate e livelli assegnati alle *Monache*.

Pag. 86. Si scorge chiaramente quanto il *Censore* sia ignorante de'Canoni, mentre stima essere l'Istorico il primo ad affermare, che le doti e i livelli puzzan di simonia.

Pag. 100. E' favola tutto quel, che racconta delle limosine de' Certosini, per altro obbligati pe'l Legato della *Regina Giovanna* di farle nella Chiesa dell'*Incoronata*, il che essi trascurano; e niente men falso è quel, che narra eziandiò de' *Gesuiti*, i quali in verità per schifare il concorso de' poveri, cominciarono a fare loro un breve catechismo, e quando interrogati non recitavano bene il *Credo*, e le altri orazioni, sotto questo pretesto gli sferzavano in guisa che non più s'accostavano nelle loro Case.

Pag. 109. Qui viene in acconcio il discorrere un po a distesa sopra i *Gesuiti*, e in prima vedere se l'aringa di Errico IV. che dal *Censore* si rapporta, sia vera, poichè non mi raccordo di averla letta giammai; e quando la fosse, bisogna dire, che la condotta del Cardinal di Toledo, la quale si legge nelle lettere del Cardinal Ossat in favore del Re, ponesse il costui animo in troppo buona fede de' *Gesuiti*, ma che dipoi si accertò del proceder di costoro a spese della sua propria vita nell'enorme attentato di Francesco Ravaillac, il quale non altronde fu de-

derivato, che dall'empie massime del libro del Mariana Gesuita Spagnuolo. Bisogna leggere il libro di Raidolfo Hospiniano, intitolato: *Historia Jesuitica*, in cui vi sono rapportate le aringhe del Passerazio e del padre di Antonio Arnaldo contra di essi, il tentativo fatto da' *Gesuiti* in Inghilterra di mandar per l'aria a forze di mine il Parlamento, e gli altri fatti di simile farina da lor praticati in Germania, oltre le pestilenti e perniciose massime de' loro Dottori, poste in fine del suddetto libro. Deesi anche leggere un libretto del P. Quesnello, intitolato *Artes Jesuiticæ* della seconda edizione (§).

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VII.

Pag. 115. Il *Censore* forma una vana satirà sulla credenza dell'Autore, quasi ch'egli avesse difeso il peccato *filosofico*, o la *Morale de'Casisti*, peggiore di quella de i Gentili, o avesse accusato di Manicheismo S. Agostino, siccome han fatto i RR. PP. della sua Compagnia.

Pag. 117. Il *Concubinato*, di cui parla l'Au-

(§) Il libro intitolato: *Maximes de la Morale des Jesuites*, è il vero ritratto in miniatura della loro Morale, e de' loro Moralisti.

Autore dell'Istoria Civile, praticavasi legittimamente prima del Concilio di Trento, ed era un matrimonio di coscienza, avvalorato dalle leggi Civili, e tolerato in appresso da i *Gesuiti* in molte parti, spezialmente in Venezia, ed in Francia.

Pag. 121. Taccia l'Autore, perchè ha biasimato la Scolastica. Bisognerebbe anche biasimare S. Bernardo, Gregorio IX. S. Simone di Gassia, il Gersone, il Cardinale Alliaco, Melchior Cano; ed il medesimo Cardinal Gotti, il quale nella sua Teologia data alle stampe in quest'anno, confessa, che il biasimo di Lutero e Calvino contra i Cattolici non era in altro fondato, che nella maniera di teologizzare da costoro adottata.

Pag. 122. Egli è pur troppo vero, che i *Decretisti*, e gli *Scolastici* cospirarono a stabilire la MONARCHIA PAPALE, siccome ci dimostra il Feuret; ed il Fleuri lo attribuisce alle SPURIE EPISTOLE DECRETALI.

Pag. 125. Qual fracasso è mai quello, che fa qui il *Censore* contra l' Autore della Storia Civile, il quale assegna il IV. Secolo e gli altri susseguenti per epoche alla *venerazione delle Reliquie*, a'*Pellegrinaggi*, al canto, ed all'*ufficiare*? Ma questo non è derogare all'autorità della Chiesa, che ha indotto sì fatte costumanze, la quale dall'Autore vien semprémai riconosciuta; si biasima soltanto quel falso ed erroneo culto, che i *Frati* insinua-

nuano a i Fedeli, ed in particolare verso dell' immagini, il quale è un pretto abuso, dappoichè ad esse deve rendersi onore e non adorazione, secondo il Concilio di Trento. Le peregrinazioni in Gerusalemme dapprima parvero pie, utili, e fruttuose, ma poi furono per gl' inconvenienti biasimate da S. Girolamo e da S. Gregorio Nazianzeno, il quale ne scrisse una intera lettera.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VIII.

Pag. 130. Pone tra i *Dottori* della Chiesa latina *Pier Lombardo*, il quale per verità non incontrò in tutti i suoi sentimenti *Teologici* l' approvazione de' Cattolici, ma tuttavia Dio volesse, che si fosse poi seguitato il suo metodo di teologizzare, fondato sopra la Scrittura ed i Padri, e non già sopra il vano e scolastico filosofare, come seguì in appresso. Il *Censore* non tralascia di por ancora nel ruolo de' *Dottori*, l' *Aureolo*, l' *Erveo*, il *Mairone*, l' *Ocamo*, il *Capreolo*, ed il *Suarez*, nomi da far spiritare i cani, i quali non avean letto i Padri, ignoravano l' Istoria Ecclesiastica, la Cronologia, e la Geografia Sagra, non intendevan la Lingua Ebrea, nè la Greca, non le origini delle antiche eresie, senza le quali non si possono intendere i Padri,

dri: e quel ch'è peggio introdussero, ed accomodarono il vano e sottile filosofare alla Teologia, siccome fecero i *Manichei*, i quali si davano perciò vanto di superare i Cattolici, che aveano cotesto modo di teologizzare trascurato; per lo qual motivo furon i suddetti *Manichei* gravemente biasimati da S. Agostino nel suo libro *de Utilitate credendi*. I Scolastici ancora introdussero l'indagare il *quomodo* e 'l *quare* ne' *venerandi misteri* della Religion Cristiana, metodo cotanto oppugnato, e ripreso da S. Cirillo Gerosolimitano nelle Catechesi, e da S. Agostino sulla Genesi.

Pag. 131. Afferma d'essere stata sconfitta la Setta degli Ussiti da S. Domenico e da S. Francesco, peccando in ciò un tantino nella Cronologia. Questo è un de' frutti della *Scolastica*, che egli così eccessivamente esalta. Più vero avrebbe detto, scrivendo, che da' *Gesuiti* si bene fu sconfitta la Setta de' *Luterani* e de' *Calvinisti*; ma col mezzo degl' incendj, delle sedizioni, e con artifizj e cabale nel commuovere i Principi di Germania contro di quegli con sì fatti modi, affine d'impossessarsi de' loro beni. Si possono dire i *Gesuiti* d'aver fatta vera guerra a' *Protestanti*; ma non si possono già dare il vanto d'essere stati i primi, ed i più valorosi a combattergli cogli scritti, il che è stato pregio de' Domenicani e de' France-

sca-

scani, e sovra tutti di poi del Signore Antonio Arnaldi, del Nicolio, e degli altri dotti Franzesi, e Dottori della Sorbona; conciossiachè le controversie del Bellarmino uscirono assai dopo lo stabilimento delle Sette di quegli Eretici: nè per esse il Bellarmino si acquistò quel credito e fama, ch' egli sperava presso i Protestanti, e i Cattolici. Basta leggere il disprezzo, che ne mostra Giuseppe Scaligero, il quale per contrario loda assaissimo gli Annali del Baronio, il quale difese per via d' Istoria i Dogmi Cattolici: metodo, che non può l' Horbennio ne' suoi miscellanei non confessare assai dannoso e pregiudiziale alla sua Setta, riconoscendo ingenuamente di quanto svantaggio era a quella stata la pubblicazione di quegli *Annali*. In oltre non si può negare, che il Bellarmino per l' ignoranza della Lingua Greca, e per non aver meditato su i Padri Greci, vien riputato assai debole e superficiale nelle risposte a gli argomenti de' Protestanti. Aggiungasi, ciocchè è peggio, che avendo egli meglio che altri penetrato il sentimento di S. Agostino; e 'l suo sistema intorno alla *grazia*, procurò di deviare da quella opinione, siccome si può osservare nel P. Serry nell' *Istoria della Congregazione de Auxiliis*, tenuta sotto Clemente VIII. e Paolo V. ed in molte opinioni non piacque alla Corte istessa di Roma, onde Sisto V. fe proscrivere, e proibire i suoi libri.

bri. Più si potrebbe dire del Petavio, il quale affermò, e s' ingegnò di provare non esser nota, nè chiaramente manifesta la *Divinità di Gesù Cristo* ne' primi tre secoli, onde i *Sociniani* ne' loro libri hanno preteso cotanto vantaggio, e superiorità sopra i Cattolici.

Pag. 136. I *Monaci* antichi erano in verità pieni di vizj, come il confessa S. Girolamo in molte sue lettere; nè l' Autore biasima i Macarj, gl' Ilarioni, i Paconj, i quali erano uomini dabbene e ritirati negli eremi da tutti gli affari secolareschi.

Pag. 141. Bisognerebbe qui descrivere la maniera, colla quale il Generale Acquaviva instruì e addottrinò i *Gesuiti* nella più fina politica, e fare alcun motto della profezia *di S. Francesco* Saverio, stampata in Fiandra, nella quale prognostica, *dover la Compagnia dapprima fiorire in uomini savj e dotti, e dipoi in politici, per li quali doveva venirne la sua ruina*: Questa fu mutilata nelle altre edizioni, siccome fecero altresì del libro del P. Ribadeneira, stampato in Roma, il quale, per esser stato compagno di S. Ignazio, descrisse appieno la sua Vita, asserendo, che egli non fece giammai miracoli, ma che le virtù insigni, di cui era fornito, gli valsero per miracoli.

Pag. 149. Se mal non mi raccordo io lessi nel *testamento* di S. Francesco, ch' egli

ordinava a' suoi *Frati* di osservare esattamente la sua Regola, e perciò non ricorressero in Roma per impetrar dispense, da lui gravemente vietate. Bisogna volgere il Wadigno negli Annali de' *Frati Minori*, che parla delle Riforme de' Francescani, le quali altro non dinotano, che corruttele e inosservanza di regole; ivi si possono leggere parimente le contese grandissime tra di loro surte intorno la forma dell' *Abito*, e del *Cappuccio* di S. Francesco, per cui s' impiegarono con più Bolle i Papi a determinarne la figura..

Pag. 155. *Stima empietà l' ingiuriare gli Ordini a Dio sagrati*, quando lo sono tutti gli uomini dabbene, di cui S. Paolo dice: *Templum Dei estis*. In questa guisa saran empj S. Girolamo, S. Bernardo, e tanti altri, che han detto male, ed hanno biasimato i vizj, le corruttele, ed i disordini de' *Monaci*: i Papi stessi, i quali nelle riforme spiegar dovettero i loro rilasciamenti, e dissolutezze di vivere: S. Bonaventura, che procurò la riforma de' suoi *Frati*; e sarebbe stato empio sovra tutti, al parer del *Censore*, ch' è *Gesuita*, Innocenzo XI, il quale non contento di mortificare la Compagnia in tante guise, e di proibire la loro *Morale rilasciata*, se non fosse stato prevenuto dalla morte, egli avea in animo di formarne interamente il governo coll' abolire il DESPOTISMO DEL P. GENERALE E DEL SINEDRIO, e col ridurla in tanti

Pro-

Provincialati non dispoticamente soggetti all' arbitrio del *Generale*, e disposti e regolati giusta l' ordine e la forma delle altre Religioni. Egli conoscea la potenza e ricchezza di questa si *vasta Monarchia*, da cui può ne' tempi susseguenti come avverrà sicuramente, essere inquietato il Papa istesso (*a*). Ed in effetto pare, che i *Gesuiti* non abbiano altra mira, che di ergersi in FORMIDABILE POTENZA, quando crivellano e bilanciano gli affari del Mondo, e vanno scuoprendo i segreti de' *gabinetti de' Re*, e de' Principi, nelle varie, e spesse Congregazioni, che si fanno innanzi al *Generale*, ed agli Assistenti ogni settimana in Roma.

Pag. 156. Le picciole divozioni introdotte da i *Frati*, i quali hanno con ciò aperto una strada assai agevole per l'espiazione de' peccati, hanno abolita la vera idea della penitenza; ne so come dopo il Concilio di Trento elle si permettano, e non si aboliscano interamente, essendosi quivi ordinato di doversi dispensare l' Indulgenze di rado e senza denaro. Non vi sono mancati Cattolici assai dotti, ed in ispecie il Signor Tiers, da cui nel libro delle superstizioni dell' ultima edizione vengono bandite e biasimate. Da

I 2 que-

(*a*) Clemente XIII. se ne risente pur troppo: e la Compagnia comincia a veder verificata la pretesa profezia, di cui si è fatta qui sopra menzione.

questo libro si possono prendere delle notizie su tal proposito.

Pag. 158. Lo *Scapolare* di Simone Stocco, datogli dalla Vergine, vien riputato per favola dal P. Papebrochio Gesuita. Ed i Papi nell'aver voluto dichiarare simili fatti, come se Giovanni XXII. si possono ingannare, siccome si sono ingannati nel dichiarare, che i Carmelitani derivassero da Elia. Vedi il *Propylæum* del Papebrochio, ed una lettera latina scritta dal Cavalier Maffei al Signor Cupero, in cui oppugna l'*Ordine Costantiniano* non ostante che Clemente XI. lo avesse per vero e legittimo dichiarato con particolare Bolla.

Pag. 149. Fu opinione insinuata nel volgo da' Francescani, che, chi andasse vestito del sacco di S. Francesco, non potesse dannarsi, derisa da Desiderio Erasmo nel Dialogo *Franciscani*, e prima da Dante, nel canto XXVII. dell' Inferno, dove parla di Guido Conte di Montefeltro, il quale veggendosi divenir vecchio per fare ammenda delle sue colpe, si se. Francescano, e su quegli, che diede il consiglio a Bonifacio VIII. come dovesse ruinare i Colonnesi.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA X.

Pag. 179. Il *Censore* attacca qui fortemente

te l'Autore dell' Istoria Civile, il quale parlando degli Ebrei, afferma, esser stata la lor disciplina *volgare e semplice* in queste parole: » *la cui legal disciplina essendo molto » semplice e volgare, non fu mai avuta in » molta riputazione* ». Ma egli parla non con proprj sentimenti, ma di passaggio rapporta quel, che gli altri han divisato intorno alla legal disciplina degli Ebrei. Egli ha voluto accennare ciò, che i Gentili ne pensavano, specialmente Celso (*a*), il quale presso Origene pretese, che tutti i riti, e le cerimonie della Legge, come dati agli Ebrei d'ingegno grossolano e ottuso, non contenessero sublimi sensi nella forma, che si scorgea nella Religione degli Egizj e de' Greci, di gran lunga forniti di sapienza maggiore, e di più alto intendimento. Lo stesso dicea Giuliano (*b*) il quale si maravigliava come la legge degli Ebrei fosse così chiara, e nulla di misterioso dentro di sè contenesse. A queste calunnie e dicerie ebbe riguardo l'Autore dell' Istoria Civile, quando scrisse, esser l'Ebraica disciplina molto semplice e volgare; e che però non fosse mai avuta in molta riputazione, essendo per altro a lui certo, non che manifesto, che sotto il velame delle cose sagre, e sotto gli enimmi e le figu-

(*a*) Vid. Origen. contr. Celsum lib. 4. & 5.
(*b*) Apud Cyrillum contr. Julianum lib. 9.

gure de' riti cerimoniali il gran *Legislatore Moisè* volle ascondere sublimi sentimenti di misteriosa sapienza, nella guisa appunto che se ne vantavano gli Egizj, e le altre Nazioni idolatre, giusta l'espressione di Clemente Alessandrino; il che fu ancora di poi notato da Cirillo Alessandrino, laddove scrive contra Giuliano. Al che vi aggiungiamo l'autorità di Plutarco gran Filosofo (*a*), il quale benchè Gentile, parlando degli Ebrei, non ebbe riparo di confessare: *Quod ferias quasdam & philosophicas rationes habeant, quas in vulgus non efferunt*. A questi misterj volle alludere anche Giovenale, chiamando *Arcanum volumen* quel di Mosè » ..

. . . . servant & metuunt jus
Tradidit arcano quodcumque volumine Moses (*b*).

E certamente bisogna co' segni materiali adattarsi alle menti degli Ebrei, i quali non eran capaci delle cose intelletuali, e sublimi. Questo è sentimento di Teodoreto (*c*), il quale così si esprime: *Non est ignorandum, Dominum sapientissimum per signa corporea studuisse commodo eorum, qui crassioris adhuc erant ingenii, nec ea percipere poterant, quæ sunt intellectualia* (§).

OS-

(*a*) Plutarc. Sympos. lib. 4. quest. 5.
(*b*) Juven. Sat. 14. v. 101. 102.
(*c*) Comment. in Genes.
(§) Quantunque non si possa determinare, se il sentimen-

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XI.

Quì tesse il *Censore* un' analisi del progresso della giurisprudenza Romana, cavata da' libri dell' Autore della Storia Civile, per trarne massime contrarie a' costui piissimi sentimenti con giri di parole oblique e maligne; prima di esaminar le quali cose noi ci maravigliamo, com' egli biasimi (pag. 199.) l' Autore dell' Istoria Civile, perchè proponga il jus Romano *qual solo e chiaro esempio, a cui di necessità convien, che si adatti la* politica *di chiunque ama giustizia insieme e felicità* di governo. Questo non è un linguaggio conforme a quello degli antichi Padri e Greci, e Latini, e anzi de' Papi stessi, i quali in somma riverenza hanno avuto le Leggi Romane, e coll' autorità di esse più volte i loro detti han confermato e stabilito, com' è da vedere in S. Gregorio Nazianzeno, in S. Giovan Crisostomo, ed in altri antichi Padri, e S. Agostino nel libro della Città di Dio attribuisce la grandezza e durata dell' Imperio Romano all' equità e giustizia

I 4 del-

mento di Celso e di Teodoreto su gli Ebrei de' loro tempi quì sopra rapportato, fosse stato allora fondato, e' si può con sicurezza però asserire, che molti Ebrei de' nostri dì loro danno ed in sapere ed in costumi una solenne smentita.

delle Leggi, tralasciando, che S. Gregorio Papa spesso di esse, ed in particolare delle *Novelle* di Giustiniano, fa onorata menzione, come fa altresì Giovanni VIII. e spezialmente sotto i Re Franchi, dell' autorità di quelle si valsero i gran Prelati della Chiesa, come può vedersi presso Ivone di Sciartres, ed Incmaro Arcivescovo di Reims; di modo che vivendo gli antichi Cristiani, ed i Papi stessi sotto l' osservanza delle leggi Romane, dee di necessità dirsi, ch'eglino conoscessero, come da esse la giustizia, e la felicità del governo derivava. Indi il *Censore* fortemente attacca l' Autore dell' Istoria Civile, quasichè costui avesse empiamente parlato, dicendo, che la Religion Cristiana avea mutate le Leggi Romane sotto Costantino: e tutto il discorso, che fassi dell'Autore sul mutamento e variazioni delle Leggi Romane, avvenuto sotto Costantino, e sulla nuova forma, e costituzione dell' Impero dal medesimo introdotta, altro non vuol provare, secondo il *Censore*, se non che ciò derivasse dalla nuova Religion Cristiana, la quale egli abbracciò, e che Giuliano per volere ristabilire la grandezza, e lo splendore dell' Imperio, fu costretto ad abolire la nuova Religione Cristiana, e stabilir Leggi a quella opposte e contrarie. Tutto ciò vien dipinto con colori, ed ombreggiamenti di orrore e di empietà, quando che non sono che sentimenti nati da in-

infallibili conſeguenze, le quali avvengono negl' Imperj, e ne' Regni per lo cambiamento dell' antica Religione, colla quale va ſempre unita la forma del governo, la quale nelle nuove Religioni conviene neceſſariamente, che adotti altri principj, ed altre maſſime. Le maſſime de' Gentili e de' Criſtiani dell' intutto erano tra loro contrarie. Quegli indrizzavano le loro azioni alla dilatazione dell' Imperio: ſi eſponevano ai maggiori pericoli, e diſagi per la ſalute della Patria, per mantenere la gloria della Nazione, e per ſtenderne ampiamente le conquiſte, e per ciò avvezzavano l' animo alla ferocia e alla fortezza. Furono preſſo di loro iſtituiti a tal fine i ſagrifizj cruenti, il combattimento colle fiere, le naumachie, le lotte, e i giuochi de' gladiatori: ſi accoſtumarono a vendicarſi delle ingiurie e delle offeſe, ed a tramar la morte e la ruina de' loro nemici. A queſta loro condotta dovettero eſſi formare e adattare le leggi, i coſtumi e le maniere di vivere. Vi aggiunſero l' *aruſpicina* e i libri ſibillini per regolare a lor piacere gli animi de' ſudditi, e volgergli a loro arbitrio, e muovergli ſecondo gl' intereſſi e le neceſſità dello Stato. Queſte maſſime erano direttamente contrarie a quelle della Religion Criſtiana, la quale ordina non ſolo di perdonare, ma di beneficare l' inimico, di adorare il Signore Iddio nello ſpirito e nella verità, di mantenere una ca-

carità ed amore universale verso tutti gli uomini, di fuggire la cupidità delle cose terrene, non men le ricchezze, che la dominazione di sagrificare al Facitore di tutte le cose l'animo giusto e purgato da' vani affetti, e di ubbidire alle sovrane Potenze nel regolamento Civile, di non turbare la pace pubblica, ed altre somiglianti. Queste massime, io dico, abbracciate da Costantino, insieme colla Religione Cristiana, di necessità fecero, che questo Imperadore pian piano venisse mutando la polizia e lo spirito delle leggi Romane; il che poi più ampiamente eseguì Teodosio, ruinati i Templi de'Gentili, e vietato l'esercizio della loro Religione; per guisa che Giuliano volendo ristabilire il Gentilesmo, forzato fu di annullare le leggi di Costantino, di favoreggiare i Filosofi Gentili, di proteggere gli Ebrei, fieri nemici de' Cristiani, ed a costoro interdire la lettura degli Autori Gentili, per ridurgli in una estrema ignoranza, ed in universal dispregio. Ma la provvidenza Divina altrimenti dispose di quel, ch'egli meditava, poichè non poterono gli Ebrei fabbricar di nuovo il Tempio in Gerusalemme per le voraci fiamme, che uscirono di sotto la terra, portento accennato, e descritto da Ammiano Marcellino, Scrittore contemporaneo e Gentile, e Apollinario formando tragedie, e comedie in polito e terso stile, per comodo ed addottrinamento de' Cristiani, mantenne

ne loro in quel turbine di persecuzione esercitati nell' eloquenza, e nella purità della Greca favella. Egli è pur vero, che gl' Imperadori Romani, siccome introdussero in Roma i riti, le cerimonie, e il culto delle altre Religioni, mostrarono sempremai abborrimento, e indignazione non ordinaria alla Religione Ebrea, sotto la quale compresero la Cristiana. Noi ne abbiamo il testimonio di Cicerone nell' orazione a pro di Flacco: *Istorum Religio sacrorum a splendore hujus Imperii gravitate numinis nostri & majorum institutis abhorrebat*. E Tacito chiama i loro istituti (*a*) *sinistra fœda*, e gli Ebrei stessi *gentem teterrimam*; e però insieme cogli Egizj furono di Roma cacciati, il che accenna anche Suetonio nella vita di Nerone. Ma donde derivasse mai tale odio, e avversione de i Romani contra gli Ebrei, Tacito lo espresse con brevità: *Moses quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit: profana illic omnia, quæ apud nos sacra: rursum concessa apud illos quæ nobis incesta*. Il che prima di lui fu detto altresì da Diodoro Siciliano (*b*). Per l' istessa, o somigliante cagione i Romani impresero a perseguitare, ed interamente rovinare la Religion Cristiana, la quale *judaicam superstitionem* appellò Ulpiano, e Plinio nella

(*a*) Tacit. Histor. lib. 5.
(*b*) Apud Photium in Bibliot. lib. 34.

nella lettera a Trajano *ſuperſtitionem pravam*; ſiccome parimente in un marmo di Nerone, rapportato dal Cardinal Baronio leggeſi: *Ob Provinc. latronib. Et his qui noſtr. generi hum. Superſtition. inculcab. purgatam*: vale a dire non per altro motivo, ſe non ch' ella avea riti, iſtituti, e maſſime tutto oppoſte alle Romane, e viveano queſti in timore, che da eſſa venir poteſſe la ruina del loro Imperio, ſiccome viene eſpreſſo in un marmo di Diocleziano in queſte parole: *Superſtitione Chriſtianorum ubique deleta, quæ Imperium Romanum evertebat*. Sicchè quale ſtrano penſamento ha mai formato l'Autore dell' Iſtoria Civile, qualora diſſe, che Coſtantino ſeguendo la Religion Criſtiana faceſſe non picciol mutamento alle Leggi Romane, e che Giuliano volendo riſtabilire la Gentile, le Leggi del ſuo anteceſſore foſſe coſtretto di annullare? Gli Ebrei fecero l'iſteſſo verſo le Leggi Egizie, anzi il Signore Iddio avvertì ad eſſoloro di non ſeguire quelle de i Cananei, nel paeſe de' quali eſſi dovevano ſoggiornare (*a*). La Religion Criſtiana, non può dubitarſi, che portaſſe la ruina dell' Imperio Romano, poichè non preſcrivea maſſime di ferocia, nè di conquiſte, non di avidità delle coſe terrene, nè di oro o d'argento, ma per contrario dettami di pace, di tranquillità

(*a*) Levitic. cap. 18. vers. 2. e 3.

lità e di amore verso Iddio e 'l prossimo, siccome viene predicato dal suo Legislatore ne' sermoni fatti alla Turba, e agli Apostoli (a). Onde S. Paolo disse; *Ut quietam & tranquillam vitam agamus in omni patientia & caritate*. Tutto ciò ben anche divisarono e Lattanzio e Tertulliano e S. Agostino, qualora parlarono de i pregi, e delle prerogative della nostra Santa Religione, da cui la pace e tranquillità venne diffusa tra gli uomini, scacciate le guerre, le sedizioni e i turbamenti de' governi, e detestate le stragi e le ruine del Genere umano. Il che avvenir non potea senza la mutazione delle Leggi, senza l'abolizione de' riti e de' costumi Romani, i quali dettavano massime ambiziose, e princip] turbolenti e contrarj a quegl' insegnati da Cristo.

Pag. 210. Dispiacciono al *Censore* le lodi date a Giuliano. Ma egli non si può negare, che non fosse dotto uomo e valoroso soldato: e l'istesso S. Basilio, e S. Gregorio Nazianzeno, in compagnia de' quali avea studiato in Atene le lettere Greche e le scienze, grandemente il lodano nelle loro lettere; benchè l'ultimo giustamente sdegnato gli scrivesse poi quelle fiere invettive, che leggiamo nelle sue Opere. Noi ci serviamo di mol-

(a) Vedi intorno a ciò Arnobio nel lib. 2. contr. Gentes

moltissime e savissime sue leggi, che Teodosio, e poi Giustiniano posero ne i loro Codici: dal Signor Spanemio, che fe la ristampa delle Opere di Giuliano si possono trarre molte e varie notizie (§).

Pag 213. Anche le lodi date a Teodorico turbano l' animo del *Censore*. Questi fu uomo giusto, e regolò con somma prudenza ed accortezza il Regno d' Italia (*a*) mantenendovi la forma di un saggio governo, come appare dalle sue lettere indrizzate al Senato, e al Popolo Romano. I Papi medesimi si rimettevano alle di lui decisioni, in particolare dopo succeduta la morte di Anastasio nell' anno 498. i due rivali Simmaco, e Lorenzo, i quali contrastavano ambedue per lo Papato. Radunò più Sinodi in Roma, e nel IV. Sinodo Romano noi leggiamo queste parole: *Sancta synodus apud Urbem Romam ex præcepto gloriosissimi Regis Theodorici*. Son degni in oltre di esser rapportati gli stabilimenti di Atalarico suo successore, il quale ordinò, che le Cause de' *Cherici* fossero trattate dal Papa, ma con podestà di potere appellare al giudizio secolare (*b*): proibì sotto severissime pene la simonia, la qua-

(§) E molto più da' frammenti di Giuliano medesimo tirati dalle Opere de' suoi competitori, e con tanto gusto e spirito messi in bella vista dal Marchese d' Argens.

(*a*) Vedi Cassiodoro lib. 6. e 7.

(*b*) Cassiod. Variar. lib. 8. Cap. 24.

quale si praticava nella elezione de' Papi, de' Vescovi, de' Metropolitani, e de' Patriarchi (*a*). A qualificare questi due personaggi per uomini giusti e sapienti bastano gli encomj, che ne tesse Cassiodoro; e benchè Arriani, fecero nondimeno giuste e savie leggi, siccome son quelle di Costanzo e di Valente, le quali presso noi hanno tanta autorità e potere, ancorchè anche essi fossero Arriani.

Pag. 214. Anche Valentiniano (vedi Ammiano Marcellino lib. 30. fe un editto, che ciascun vivesse nella sua Setta e nella sua Religione; onde Temistio Filosofo grandemente lo esaltò in un' Orazione stampata dal P. Petavio Gesuita, e poi dal P. Arduino; così in Germania pe 'l trattato di Munster anche i Principi Cattolici tollerano, che i Luterani, i Calvinisti, e gli altri Settarj professino con libertà la loro Setta, e ciò per evitar maggiori scandali sediziosi, e turbamenti ne' loro Stati, e perchè i Cattolici ne' paesi de' Protestanti possan godere eziandio l' istessa immunità e privilegio.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XII.

Qual maraviglia se la Città di Napoli durasse

(*a*) Cassiod. Variar. lib. 9. cap. 15.

rasse lungo tempo nell' idolatria, secondo il testimonio di Simmaco, quando leggiamo, che fin al tempo di S. Benedetto, che fu nel quinto Secolo, anch' ella dominasse nella Campania, ed in Inghilterra fino al tempo di S. Gregorio, siccome altresì tra i Sassoni, fino a quello di Carlo Magno, il quale per mezzo de' Vescovi, e de' Benedettini si adoprò a tutto potere per estirparne affatto il Gentilesimo?

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XIV.

Pag. 243. L'Autore viene incolpato, perchè ragionando de' solitarj e de' Monaci, *egli non faccia un minimo motto delle loro insigni virtù, meriti e doni eletti, con cui Dio adornò quelle grandi anime*. Questo non era carico dell' Autore, che trattò solamente dell' Istoria Civile; e se questi alcuna fiata ha tacciato i Monaci per le sedizioni, e i turbamenti da loro cagionati nello Stato, e per la inerzia, ed infingardaggine loro, non ha preteso però biasimar mai i Fondatori, ma bensì i loro seguaci, i quali tralignarono dalle loro regole, virtù e santità, nella guisa che S. Girolamo, S. Gian Crisostomo, ed altri Santi Padri avean fatto.

Pag. 245. Continua ad incolpare l'Autore per

per aver dipinto S. Gregorio, ſiccome il *Cen-ſore* dice, per uomo accorto e prudente a ſaper vegliare ſulla potenza de' Longobardi, perchè non s'impadroniſſero di Roma, mantenendo perciò divozione, ſtima, e corriſpondenza cogl' Imperadori di Oriente. Ma queſta prudenza, artifizio, ed accortezza l' hanno uſata tutto dì i Papi, col buttarſi al partito or de' Franceſi, or degli Spagnuoli, ſecondo meglio tornava a' loro intereſſi, come ferono Leon X. Paolo IV. ed altri, finanche a far lega col Turco, come Aleſſandro VI. e Giulio II. Egli però ſi dee recare per norma de i Papi l'eſempio di S. Gregorio ſteſſo, il quale potendo cacciare i Longobardi dall'Italia, non ardì di farlo, per non eſſer convenevole, anzi contrario alla ſua dignità, e al ſuo miniſtero, come appare dalle ſue lettere, eſempio non ſeguito di poi da Gregorio VIII. da Giulio II. da Siſto V. e da altri Pontefici. Dovrebbero in oltre i Papi, che ſi dicono ſucceſſori di S. Gregorio Magno imitare la ubbidienza, e 'l riſpetto alle leggi de' Principi, ch' egli moſtrò a quelle di Maurizio Imperadore, ſiccome ancora la ſua umiltà e moderazione nello aver fortemente biaſimato qual faſtoſo e ſuperbo il titolo di Veſcovo Ecumenico, che preſe Giovanni Patriarca di Coſtantinopoli.

Pag. 249. Per dileguare gli abbagli circa il tempo dell' iſtituzion delle *Feſte*, di cui il

Censore incarica l'Autore dell'Istoria Civile, bisogna leggere il libro *del Tomasini, intitolato* della *celebrazione delle Feste*, il quale ora non ho per mani, per poterne fare una diretta disamina. Ma credo, che il *Censore* prenda egli errore, e non abbia inteso il sentimento di chi prende a tacciare, il quale parla delle *Ottave* delle feste, introdotte da S. Gregorio. Noi abbiamo la legge di Teodosio, registrata nel codice de *Feriis*, dove prescrive solo la Domenica, il giorno di Pasqua, della Nascita del Signore, l'Epifania, e i sette giorni, che a queste tre ultime feste precedono, e gli altri sette, che le sussegueno. Ne so vedere come il *Censore* ponga la Festa dell' Annunziata prima del 7. Secolo, la quale dal Sinodo Trullano fu ordinata (*a*). Della Festa dell' Assunta prima de' Capitolari di Carlo Magno non se ne fa altrove menzione, e dubitandosi se si dovesse osservare per festa, fu per tale determinata poi nel Sinodo di Magonza, nell' anno 813. sotto Ludovico Pio. Della Festa della Natività di nostra Signora S. Bernardo ne fe menzione nella Epistola 174. a' Canonici di Lione, biasimando e riprovando quella della Concezione, da coloro posta in uso. Oltre il Tomasini bisogna *volgere l'Ospiniano de Festis*.

Pag. 252. Parlasi dell' ingrandimento del Pa-

(*a*) Synod. Trullan. Can. 52. Concil. Tolet. X. can. li.

Patriarcato di Costantinopoli, e com' egli crescesse di onorevoli prerogative, e di giurisdizione *col favore* de' *Concilj*, *e molto più degl' Imperatori*, spezialmente sotto S. Gian Crisostomo. Su di questo il *Censore* si querela fortemente dell' Autore della Storia Civile, quasi che procurasse d' insinuar costui, che con usati artifizj col favore e forza de' Cesari, e con i consigli delle loro intraprese i Patriarchi di Costantinopoli ingrandissero la loro potestà e dignità. Ma il *Censore*, il quale si mostra tanto difensore de i Papi e d' ogni massima della Corte di Roma, in ciò si oppone alla condotta di Papa Leone, e insieme si manifesta ignaro dell' Istoria Ecclesiastica, poichè egli è indubitato, che il Vescovo di Costantinopoli nel Concilio Costantinopolitano ricevè dapprima la dignità di Patriarca, e insieme l' onore, e la prerogativa di sedere prima del Patriarca d' Alessandria, e degli altri di Oriente, come si scorge dalle iscrizioni, in cui appare quella di Nettario prima di Teofilo Patriarca Alessandrino, e dalla famosa legge altresì di Onorio, e di Teodosio (*a*); indi vi portò dal Concilio di Calcedonia (*b*) il dritto delle Ordinazioni sulle Provincie della Tracia, di Asia, e di Ponto. Il che dispiacque tanto a S. Leone, che non vol-

(*a*) L. 6. C. Theodos. de Patrocin. vicorum.
(*b*) Can. 28.

volle ricevere il suddetto Canone XXVIII, come contrario al Canone del Concilio Niceno, protestandosene espressamente nella lettera scritta al medesimo Sinodo Calcedonense e ad Anatolio. Sicchè ciò, che afferma l' Autore della Storia Civile, è conforme alla Storia Civile di quei tempi, da cui si ha senza dubbio, che la Chiesa di Costantinopoli non fu dapprima annoverata tra le principali Sedi, e che di poi trapassò in onore ed in potestà quella d' Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme *col favore de' Concilj*, *e molto più degl' Imperatori*. Nè ciò gli deve parer strano ovvero interamente nuovo e contrario allo spirito della Ecclesiastica Disciplina, poichè per *rescritto* di Teodosio il *jus metropolitico*, e l' amministrazione della Palestina, della Fenicia, e dell' Arabia, possedute prima dal Vescovo di Cesarea, e dalla Chiesa Antiochena, fu conceduta a quello di Gerusalemme, il qual cambiamento di Economia Ecclesiastica fu alcune volte necessario nella Chiesa, per isfuggire maggiori tempeste e disagi, per quanto mostrò S. Cirillo a Prodo Costantinopolitano: esempio non seguito, nè imitato da i Papi, i quali per un picciolo grado di giurisdizione perduto, ovvero per un palmo di terreno han posto sossopra il Mondo, e quel ch' è peggio, hanno annientato la potestà degli altri Vescovi, anche col favore degl' Imperatori, verso de' quali

quali hanno poi rivolte le loro forze insieme con quelle de' loro Collegati per cacciargli dell' Italia (§).

Pag. 254. Bisognerebbe torre dal Mondo tutti gli Autori, che scrissero nel Secolo di Gregorio VII. non solo i Franzesi, e gl' Italiani, ma più di tutti i Tedeschi, per torre il biasimo, ch' egli riportò dalle sue temerarie imprese, e per l' ingiuste pretensioni, ch'egli con violenti, e scandalosi modi volle far valere contra l' Imperio. Vedi il Wolfio nelle *Lezioni memorabili*, il qual raccoglie tutte le testimonianze de' sopraddetti Autori.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XVIII.

Il maggior trionfo, che fa il *Censore* nel tacciare la dottrina ed i sentimenti dell' Autore, egli si è in questa lettera, in cui rinfaccia di aver seguito il parere e 'l partito de' Protestanti circa l' istituzione del *Vescovato*, e nel dedurre e conformare l' antica disciplina, i riti, le cerimonie Cristiane dalle Ebrai-

(§) In questo la loro politica è da lodarsi. L' Italia loro deve almeno in parte la sua indipendenza, altrimenti da lunga stagione sarebbe ella divenuta Provincia de' Principi Oltramontani, che si pretendono successori de' Romani.

Ebraiche. Ma i suoi paralogismi, ed i puerili suoi trionfi restano dileguati qualora si voglia con sincerità indagare, e porre in chiaro giorno il sentimento dell' Autore, il quale non merita di essere accaggionato su quello, ch egli di altri riferisce; conciosiacchè (*a*) il *Censore* prende per parere dell' Autore quello, ch' è di S. Girolamo, da cui non pochi han dedotto, ch'egli stimasse esser stato in sul principio il *Presbiterio* quello, che governava la Chiesa, e che dipoi si stabilì il *Vescovado* per ovviare a i disordini. Ma non è questo il parere dell' Autore, ma ben sì quello dove asserisce che Cristo (*b*) *lasciò questa potenza agli Apostoli i suoi cari Discepoli*, a i quali diede *l incombenza d' insegnare e predicare la sua Legge per tutto il Mondo*, e dette loro il potere di legare e sciorre, facendo così derivare il *Vescovado* d' *Istituzione Divina*, nella guisa che pensò S. Ignazio scrivendo agli Efesii: *Episcopi per terræ terminos definiti ex Jesu Christi sunt sententia* (*c*). Più chiaramente si spiegò l' Autore poco appresso, laddove scrisse, che ne' *primi tempi i Vescovi*, e *non i Preti avessero la sopraintendenza della Chiesa*, e che collocati in più eminente stato, come loro Capi, sopra-

(*a*) Stor. Civ. tom I. pag. 54.
(*b*) Tertull. de Præscrip. Cap. 32.
(*c*) Tom. I. pag. 331.

prastassero ad essi sull' amministrazione e governo delle Chiese di Alessandria, di Antiochia, di Smirna, di Efeso; e gli Apostoli fondatori di esse furono dapprima Vescovi: linguaggio e argomento somigliante a quello di Tertulliano (a) il quale così ragionava contro gli Eretici: *Edant origines Ecclesiarum suarum: evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis vel Apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseveraverint, habuerit Auctorem & Antecessorem. Hoc enim modo Ecclesiæ Apostolicæ census suos deferunt: sicut Smirnæorum Ecclesia Polycarpum ab Joanne collocatum refert: sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum erit: proinde utique & cetera exhibent, quos ab Apostolis in Episcopatum constitutos Apostolici seminis traduces habent* (b). Nè l' Autore niega il primato di S. Pietro, per quanto calunniosamente si sforza di accaggionarlo il *Censore*, anzi espressamente lo confessa e lo riconosce in queste parole (c) » gli *Apostoli conoscevano per lor capo* S. Pietro »; indi non vuole il governo della Chiesa per semplice puro *Aristocratico*, ma bensì *misto* di *Monarchico*, e di *Aristocratico*. E laddove il

(a) Stor. Civ. tom. I. pag. 52.
(b) Stor. Civ tom. I pag. 54.
(c) Tertull. de Præscrip. Cap. 32.

Censore lo incolpa, ch' egli asserisca, ne' primi tempi molte Chiese essere state governate dal solo Presbiterio, non biasima meno, che S. Epifanio, da cui espressamente ci viene cotesta notizia (*a*). Il Pearsonio (*b*) chiaramente ciò dimostra, essere succeduto nelle Chiese minori, in alcune delle quali vi furon posti soli *Preti* e *Diaconi* prima di esservi collocati i *Vescovi*: in altre soli Vescovi e Diaconi senza Preti. Il che non avvenne nelle Chiese ampie e popolate, dove tutti e tre gli Ordini e di Vescovi, e di Preti, e di Diaconi si ravvisavano, secondo il medesimo S. Epifanio ne testimonia. In oltre egli vien censurato perchè affermasse (*c*), che i Cristiani nella polizia seguissero quella degli Ebrei. Il che è pur vero non che probabile; anzi che essi lo fecero anche nelle cerimonie, e ne' riti, tra perchè per quanto lor permetteva la ragione dell' economia Ecclesiastica potessero più facilmente tirare al lor partito gli Ebrei, e perchè ancora avean riguardo alle opinioni e tradizioni degli antichi *Rabini*, i quali dicevano, che il *Messia*, non avrebbe mutato le cerimonie, e gl' istituti di Moisè, i quali avrebbe egli più tosto messi in pratica in una migliore e più splendida

(*a*) Stor. Civ. tom. I. pag. 53.
(*b*) Hæres. 75.
(*c*) Pears. Vindic. Ignat. cap. 13. pag. 11.

dida forma, per quel che osserva il Lightfoot (*a*).

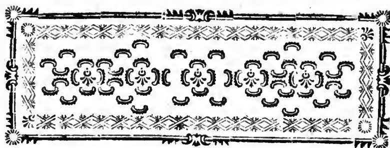
Io dimando al *Censore* le due principali Feste, e della Pasqua e della Pentecoste, non derivan forse dagli Ebrei? La lettura dell' Epistole degli Apostoli, e di quelle degli altri Vescovi, anticamente praticata da' Cristiani, non proviene forse dal costume degli Ebrei, i quali dopo i capitoli, e le lezioni del Pentateuco leggevano ancora quelle de' Profeti nelle loro sinagoghe, per quanto si cava dagli Evangelj stessi? Gli Ebrei finite le preghiere proferivano l'*Amen*, e lo stesso fecero i Cristiani, secondo avvisa S. Giustino nell' Apologia: lo stesso Ordine fu ancor serbato intorno al regolamento dell' ore destinate alle preghiere. L'uso degli *Sponsori*, appo i Cristiani detti anche *testimonj del Battesimo*, fu praticato nella guisa ch' era il testimonio della Circoncisione presso gli Ebrei: lo stare in piè nelle preghiere, i due digiuni in ciascuna settimana, la forma de' Templi divisi in *atrio*, in *nave*, ed in *sagrario*: la dedicazione altresì di essi, e la memoria del giorno anniversario: l' elezione per via di sorti delle persone destinate al Sagro Ministerio: la distinzione del *Cherico*, e del *Laico*: tutte queste cerimonie e riti traggono la loro origine dagli Ebrei. Ma quando non

(*a*) In horis Hebraic. in prima Corinth. pag. 79.

non si voglia stare a questo parere, bisogna adottare quel del Baronio, il quale deriva i nostri riti dagl' istituti de' Gentili, migliorati bensì da' Cristiani e rivolti al culto del vero Iddio (*a*). *In multis Gentilium institutis contigit, ut superstitionis eorum usus sacris ritibus expiatus ac sacrosanctus redditus in Dei Ecclesiam laudabiliter introductus sit;* la qual strada presero eziandio il Viceco-mite (*b*) Scacchi (*c*), e'l (*d*) Filesaco (§).

BREVE

(*a*) Baron. in Not. ad Mart. Roman.
(*b*) De antiq. Baptis. ritib. lib. 2. cap. 22.
(*c*) Mirothec. par. I. Cap. 7.
(*d*) Select. lib. I. Cap. 6.
(§) Il dotto Abate Garofalo avrebbe potuto aggiungervi sopra tutti il *Middleton* nella sua *Conformity between Popery & Paganism.*



BREVE RELAZIONE

D E'

CONSIGLI E DICASTERJ

DELLA CITTA' DI VIENNA.

LA Città di Vienna contenendo in se un prodigioso numero di varj Tribunali, reca ad alcuni viaggianti gran maraviglia, come nel breve recinto delle sue mura possa racchiuderne tanti e sì diversi: ma chi riguarda lo stato florido, ed eminente, al quale si vede questa Città innalzata, dappoichè divenne Sede Imperiale e Regia di un grande Imperadore, e d'un gran Re, quandochè prima non era che Capo, e Metropoli del solo Ducato dell' Austria Inferiore, lascerà di maravigliarsene.

Per evitare adunque ogni confusione, e per ben capire la qualità, ed il numero de' suoi

Di-

Dicasterj e Consigli, è di mestieri riguardare nell' Augustissima persona di Cesare, che a tutti sovrasta, le varie e diverse dignità, che l' adornano, e dalle medesime derivare le istituzioni, le prerogative e le incombenze, che a ciascuno si appartengono. Egli a guisa del Sole è il centro di questo gran vortice, intorno al quale gli altri minori si aggirano, e da cui prendon corso; legge e misura secondo i varj suoi aspetti e rappresentamenti.

Non reputo adunque potersi tener miglior ordine per descriverne in breve le loro incumbenze, qualità e preminenze, se non di rappresentargli secondo il rapporto, che hanno al primo lor mobile. Il mio intento non è di far quí minuta descrizione di tanti altri piccioli, ed inferiori Tribunali, e de' loro particolari istituti, ma solamente de' maggiori e supremi, a' quali, in caso di gravamento da' minori fatto, si ha ricorso affine di ripararlo: non solo perchè altrimenti facendo, ciò richiederebbe non una compendiosa relazione, sì bene un giusto volume, ma ancora perchè a' nostri Avvocati Napoletani, i quali non debbonó esercitarsi ne' medesimi, sarà sufficiente una general contezza de' maggiori, per prenderne quell' idea, che basta per soddisfare la lor curiosità e 'l desiderio, che mostrano d' esserne informati.

A questo fine non dividerò questa Scrittu-

ra

ra in più minute parti, ma solo nelle principali, considerando i Tribunali più cospicui di questa Città; I. In quanto ella è residenza d' un grande Imperadore, quale è oggi questo d' Occidente: II. Qual Sede di un gran Re, siccome è di Boemia, d' Ungaria, di Dalmazia, di Croazia, Schiavonia e Servia, e Principe di Transilvania; III. Come Sede degli Arciduchi d' Austria, così inferiore, come superiore, alle quali si sono aggiunte la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il Littorale Austriaco, e tutto ciò, che chiamiamo *Provincie e Stati ereditarj Austriaci*, IV. Come Real Sede d' un Monarca, a cui oltre' il titolo di Re delle Spagne, ubbidiscono quei Regni e Dominj d' Italia, e quelle Provincie di Fiandra, che prima alla Corona di Spagna si appartenevano, ed ora ne son disvelte.

PARTE PRIMA.

De' Consigli *appartenenti alla Persona di* Cesare, *come* Imperadore.

Il *Consiglio di Stato*, di cui è Capo Cesare istesso, e meritamente in tutti gl' Imperj, e Monarchie è riputato il primo sopra tutti gli altri, a giustamente parlare, non ha luogo in questa serie. Egli non è proprio Imperiale, essendo comune a tutti gli altri Prin-

Principi e Monarchi, i quali le cose più gravi e concernenti alla somma dell'Imperio de' loro Stati riportano all'esame del medesimo; non è perciò ristretto da formole, da' riti, da stili, e da ordinarj cancelli. Egli è un *Consiglio*, che trascende l'ordine di tutti gli altri regolari *Consigli*, supremo, alto ed intimo, ed al quale per via stragiudiziale sovente si riportano le deliberazioni degli altri *Consigli*, per esaminarvi, se alla ragion di Stato convenga, ovver no di eseguirle o prender altre più riservate, ed arcane risoluzioni. Perciò de' suoi Consiglieri non è determinato il numero, siccome non ha parimente giorni statuiti e fissi per lo suo rauno, dipendendo dall'arbitrio del Principe il tempo di convocargli e di chiamare in sua presenza quei Consiglieri, che saran di suo piacimento. Ordinariamente degli attuali ed adoperati ve ne ha sei. Ve n'è in oltre gran numero di *onorarj* e di attuali, i quali non sono chiamati, e molti ancora sono lontani dalla Corte, che hanno il loro domicilio ne' proprj Paesi, o altrove, a' quali basta solo di esser decorati di quest' onore, che porta seco il titolo di *Eccellenza*, ed altre onorificenze e distinzioni. Sicchè essendo questo *Consiglio* comune a tutte le supreme Podestà della Terra, è fuori dell'ordinario corso degli altri. Ci faremo per tanto a trattare in primo luogo degli ordinarj *Consigli*, stabiliti in

in Vienna, appartenenti e proprj del nostro Augustissimo Principe come Imperadore.

C A P. I.

Del *Consiglio - Imperiale - Aulico*.

ANcorchè ne' *Comizj di Wormazia* dell'anno 1495. da Massimiliano I. Imperadore si fosse istituito il *Giudizio-Camerale* per le controversie, che nell' Imperio potevano insorgere, il quale videsi aperto ora in *Francfort*, ora in *Wormazia*, ora in *Norimberga*, lungo tempo in *Spira*, e presentemente in *Weizlar* si vegga eretto: nulla di manco per ciò, che si atteneva a quelle controversie, che riguardavan la Maestà, i diritti, le preminenze, gli emolumenti ed altre ragioni appartenenti e riserbate alla persona dell' Imperadore come Capo degli Elettori, Principi, Duchi, ed altri Conti e Baroni dell' *Imperio*, e Città istesse *Imperiali*, era mestieri, che se n'ergesse un altro *Imperiale-Aulico*, il quale nel luogo della sua residenza fosse a tutti pronto ed apparecchiato, e nella sua Corte istessa avesse luogo e permanenza, distinto dal *Camerale*. Ed avendo avuta la sorte la Città di Vienna da Ferdinando II. in quà d'essersi resa ferma residenza degl' Imperadori, poichè prima i suoi più immediati predecessori l'ebbero in Praga, e gli an-

antichi Imperadori, non nelle loro terre ereditarie la collocavano, le quali commettevano a perfone di lor famiglia, ma nelle *Città Palatine*, dove nemmeno vi aveano perpetua fede, ma fecondo ftimavano effer più efpediente a ciafcuna Provincia della Germania, ora in una Città dell' Imperio, ora in un' altra ftabilivano la lor fede: quindi fi vide in Vienna fermato quefto *Aulico-Configlio*, il quale ha proprio edificio congiunto al Palazzo ifteffo, dove rifiede l' Imperadore, ridotto prefentemente in forma affai più nobile e magnifica di quello che era dinanzi.

Il luogo adunque, dov' è ftabilito quefto *Configlio*, effendo dentro i confini dell' Imperio, poichè l' Auftria è del Territorio del *Regno Germanico*, e forma un de' fuoi *Circoli*, detto perciò il *Circolo Auftriaco*; quindi quefto *Configlio* effendo fondato in proprio Territorio, ritiene il *jus terrendi*, e per confegùenza è vero Magiftrato, ed ha precifo coftringimento e proprio foro, ed i fuoi Giudici fono veri *Magiftrati*, che poffono pronunciare quelle tre parole effenziali d'ogni più perfetto giudizio DO, DICO, ABDICO; nè fono effi fottopofti alla giurifdizione del *Marefciallato* di *Corte*, ma a quella fola dell' Imperadore.

Capo, e Giudice di quefto *Configlio* è l' Imperadore fteffo, da cui interamente dipende

de, il quale vi elegge per presedervi in sua vece un *Presidente*, che debba essere dell'Ordine de' Conti, ovvero Baroni dell' Imperio. Suolsi destinare anche da Cesare un *Vice-Presidente*, trascelto dal medesimo rango de' Conti o Baroni dell' Imperio..

Viene formato da più *Consiglieri*, che si dividono in due *banchi*. Il primo è di Conti, Baroni e Cavalieri dell'Imperio. Il secondo è di Letterati e Giuristi. Questi tutti sono costituiti dall' Imperadore, e siede ciascuno nel suo *banco* secondo l' ordine della loro recezione.

I *Nobili* però più antichi seggono fra i Conti e Baroni: quei di nuova e fresca nobiltà seggono tra'*Letterati*.

Ordinariamente debbono essere di nazione Tedescha, ma come che in questo Consiglio si agitano molte Cause appartenenti a' *Feudi Imperiali*, che sono in Italia, soventi volte furonvi ricevuti Consiglieri anche Italiani di buona fama ed estimazione, e che fossero istrutti del *jus Germanico*, ancorchè non fossero intesi dalla lingua Tedesca, poichè in questo *Consiglio*, a differenza del *Camerale*, dove solamente la Tedesca dee usarsi, gli atti, le scritture, ed i voti possono dettarsi e scriversi non meno in Tedesco, che in Latino.

Il numero di questi Consiglieri fu ora minore, ora maggiore, secondo che si stimava

opportuno o di accrefcerlo o diminuirlo. In ful principio ne' *receſſi*, ovvero *diete* dell' Imperio di Treveri e di Colonia del 1512. fu ftabilito il numero di otto per lo meno. Ma dipoi Ferdinando III. ordinò, che foſſero diciotto, eccettuatone il Prefidente, e che non poteſſe eſſere accreſciuto di vantaggio. Sotto l' Imperadore Leopoldo però fi accrebbe il numero appreſſochè altrettanti. Sicchè ora degli attuali Configlieri con efercizio e foldo (che oltre del quartiere, o fia appartamento delle *ſportule*, e di altri emolumenti, è di fiorini quattromila l' anno) fe ne contano per lo meno trenta, decorati col titolo di *Conſiglieri-Imperiali-Aulici*. Sempre però il numero de' Conti e Baroni è maggiore di quello de' Letterati e Giuriſti; ancorchè a queſti ultimi più che a' primi ftia appoggiato *pondus diei & æſtus*, e fiano quelli, che più travagliano nella coſtruzion de' proceſſi, nelle relazioni e nell' efame del dritto e del fatto. Vi fono in oltre de' Configlieri *onorarj* in gran numero fenza efercizio e fenza foldo, anche tra quei, che dimorano nelle Corti di altri Principi dell' Imperio, o altrove, a' quali qualche volta accade ftraordinariamente di commetterſi dall' Imperadore qualche particolar carico ed incumbenza.

Tiene queſto *Conſiglio* un Fiſcale per le Cauſe di *Germania*, ed un altro per quelle d' Italia, due Segretarj, un Protonotario e trenta

trenta particolari *Agenti*, per le mani de' quali devono passare tutte le spedizioni, ed a cui solo appartiene sollecitarle in nome delle parti: ha quattro giorni statuiti e fissi in ciascheduna settimana, che sono il Lunedì, il Martedì, il Giovedì, ed il Venerdì per render ragione.

Riportandosi a questo *Consiglio* le Cause più gravi di tutti gli Stati, Provincie e Feudi dell' Imperio, ed essendo dopo la *Pace Religiosa* e di *Westfalia* state ugualmente ammesse nell' Imperio la Religione *Cattolica Romana*, e la *Protestante*, ovvero *Riformata*; quindi procede che i Consiglieri, che dall' Imperadore sono costituiti, devono essere non men Cattolici, che Protestanti o Evangelici. Anzi perchè il numero de' Cattolici suol sempre esser maggiore de' Riformati, fu nell'istromento della Pace d'*Osnabrug* espressamente convenuto (*a*), che nelle Cause appartenenti a Religione, le quali fra gli Stati dell'una Confessione e dell'altra saranno quivi discusse, debbia esser pari il numero de' Consiglieri; ciocchè fu dichiarato per una ordinazione di questo *Consiglio-Aulico Imperiale*, in tal maniera che per la decisione di tali Cause si scelgano sei *Evangelici*, li quali ancorchè di numero minori a' *Cattolici*, *fictione juris*, si reputino pari, in guisachè se nel

(*a*) Artic. 5. §. 54.

votare uno de' *Cattolici* s' unisce a' Protestanti, costoro saranno la maggior parte: e per contrario se uno de' Protestanti s' unirà a' Cattolici, prevalerà la parte de' voti Cattolici, come maggiore. E' d' avvertire, che sotto il nome di Protestanti-Riformati, ovvero Evangelici, sono compresi non meno i Luterani, che i Calvinisti, onde per Consiglieri si tolgono non meno gli uni che gli altri: ed ultimamente l' Imperador Leopoldo creò Consigliere Aulico-Imperiale il Barone di *Danckelman*, ch' era *Calvinista* (*a*).

Le Cause, che sono riportate in questo *Consiglio*, le sue funzioni ed incumbenze sono le più gravi ed interessanti, e le più degne della Maestà dell' Imperadore, che vi presiede. Possono convenirsi avanti questo gran Tribunale tutti quelli, che immediatamente, ovvero mediatamente sono sottoposti all' Imperio. I Duchi di Savoja, ancorchè questo Ducato come appartenente al *Regno Arelatense*, non fusse stato incluso a verun Circolo dell' Imperio; con tutto ciò avendo ottenuto voto e sessione ne' *Comizj*, sono subordinati a questo *Consiglio*, e riputati anche *vassalli* dell' Imperio, come possessori del Monferrato e del Piemonte, Feudi Imperiali.

A' tempi dell' Imperadore Federigo III. i *Can-*

(*a*) Artic. 6.

Cantoni Svizzeri erano riputati anche membri dell' Imperio, ma per ispezial privilegio dell' Imperadore Sigismondo, confermato anche dallo stesso Federigo, furono esentati dalla giurisdizione non meno del *Giudizio-Camerale*, che del *Consiglio-Imperiale-Aulico*, e sottratti di poi interamente da ogni giurisdizione dell' Imperio, e per le Paci di Osnabrug (*a*) e di Munster furono mantenuti nella piena libertà ed esenzione dell' Imperio, senza più essere sottoposti a' Dicasterj e Giudicj del medesimo. Tutte le Cause però dagli Stati, che ora compongono l' Imperio, dopo che in prima istanza saranno state giudicate ne' *Giudicj Provinciali*, per via di appellazione possono quivi esser portate, salvo però se vi siano privilegj, che avessero alcuni Stati, di terminarsi ne' medesimi ogni istanza, e di non potersi le Cause vocare altrove.

Parimente vi si portano tutte quelle Cause, che si appartengono alla giurisdizione propria ed immediata dell' Imperadore, o che possono a quella aver relazione. E poichè vi sono alcune Cause civili di tal natura, che ugualmente possono agitarsi nel *Giudicio-Camerale* di Wetzlar, che nell' *Aulico*: quindi è che concorrendo insieme, si dà luogo alla prevenzione. Ma occorrendone ancora moltissime, nelle quali non ha luogo la prevenzione, sic-

 come

(*a*) Artic. 6.

come quelle, che appartengono privativamente a questo *Giudicio Aulico*, nè vi si può intromettere il *Camerale*, si è proposta per ciò una generale regola, che tutte quelle Cause, che riguardano i dritti riserbati alla persona dell'Imperadore, e non sono comunicati con gli Elettori, e con gli Stati chiamati *Dritti Comiziali*, appartengano unicamente alla giurisdizione di questo *Consiglio*. Così tutte le Cause riguardanti gli emolumenti, le rendite ed i diritti Imperiali, come quelle attenenti a' demanj, tributi, censi, ed altre ragioni fiscali, a' vettigali, miniere di metalli, ed altre regalie Imperiali, a' beni vacanti, a' censi e tributi, soliti prestarsi dagli Ebrei; alle multe e pene pecuniarie: similmente tutte le controversie intorno alle rendite e regalie d'Italia, secondo che le prescrisse l' Imperador Federigo I. Barbarossa in una sua Costituzione, la qual si legge ne' libri de' feudi: sotto il titolo de *Regalibus*, alle prestazioni dette *fodrum parata & mansionaticum*, ad alcune collette, ch' esige dall' Imperio, le quali presentemente si sono ridotte a leggiere somme, oltre i sussidj, che sogliónsi richiedere per occasione di guerre contro il Turco: tutte cotesle cose, e 'l loro governo ed amministrazione si appartengono a questo *Aulico Consiglio*.

Si rapportano quivi ancora quelle Cause, che riguardano la Sovrana Potestà, ed i sommi

mi diritti di Cesare, fra' quali il principale è quello CIRCA SACRA, il jus delle primarie preci, la conoscenza delle Cause Ecclesiastiche, matrimoniali, e di divorzj, di che ci tornerà occasione di più distintamente favellare, quando trattaremo de' Tribunali Ecclesiastici stabiliti in Vienna: tutte le varie cognizioni parimente, che riguardano le concessioni delle dignità dell' Imperio, siccome sono le *Regali*, le *Arciducali*, *le Principali*, *le Ducali*, *le Marchesali*, quelle di Conti, di Baroni, di Cavalieri, di Nobili, di *Conti Palatini*, di Dottori, di Notaj e di Poeti.

Le Cause riguardanti i dritti delle *Legazioni*, siccome ancora delle *investiture*, e loro *innovazioni* degli Stati e Feudi Imperiali, siano ecclesiastici o secolari, le quali a' Principi, o a' loro Ambasciadori si danno a dirittura dall' Imperadore, si trattano solo in questo *Consiglio-Aulico*. Non meno i Prelati, i Conti, i Baroni, ed altri Nobili, che sono nel *Corpo Germanico*, che tutti i Principi d' Italia, i quali siano *Feudatarj Imperiali* ricevono le investiture da questo *Consiglio Aulico-Imperiale* in nome dell' Imperadore: le liti di precedenze, che insorgono fra gli Stati, ed i Principi, devonsi quivi assolutamente decidere. Ad esso ancor s' appartiene il punire i rei di falso o viziato conio, e di rasura di monete: d' innalzare le terre e villagi a grado di Città: di regolare le *Poste* dell'

 Im-

Imperio: di conoſcere delle controverſie intorno a' *Feudi Regali*, ed intorno a' *privilegj*: delle conceſſioni ſpezialmente, che ſi appartengono all' Imperadore di dare, ſiccome a Capo dell' Imperio, quali ſono le diſpenſe dell' età: le legittimazioni de' figliuòli naturali e ſpurj: il dritto di reſtituire alcuno al priſtino onore ed alla buona fama: di aſſolvere dal giuramento, in quanto all' effetto di potere agitare in giudizio: di concedere le lettere *moratorie*: il jus di protezione, chiamato volgarmente di *protettoria*: le fiere ſolenni e meno ſolenni: il jus delle pubbliche ſtrade e delle aperture di quelle: di ergere pubbliche Accademie ovvero Univerſità di ſtudj: degli emporj: di notare alcuno nel *Bando Imperiale*: le conceſſioni di poter coniar monete: e finalmente tutte le controverſie, che poteſſero inſorgere per le devoluzioni di Feudi Imperiali, e tutte le coſe di ſimile dritto ed appartenenza.

Ma ſoprattutto ha giuriſdizione in tutte le Cauſe riguardanti i Feudi Imperiali d' Italia, ed i vaſſalli, che in Italia riconoſcono l' Imperadore per diritto Signore, la quale conoſcenza è privatamente di queſto Giudicio *Aulico Imperiale*; laonde nelle Cauſe *Italiche* non ha di che impacciarſi il *Camerale*. E per queſta cagione ſoglionſi prendere per Aſſeſſori anche Giureconſulti Italiani; e vi ſta per le medeſime deputato in eſſo un particolar Fiſca-

scale. Quanto ampiamente s' estenda questa Imperial Provincia, e quante numerose siano le ragioni Feudali dell' Imperio sopra gli Stati dell'Italia, lo ha dimostrato *Gian-Guglielmo Ittero*, nel suo Trattato de *Feudis Imperii*, e ben dall' ultima raccolta fatta dal Lünig, che ha il titolo di *Codex Diplomaticus Italiæ*, diviso in due ben grossi volumi, può ciascuno comprenderlo, laddove troverà raccolti tutti i diritti, che pretende aver l' Imperio sopra molti Stati, e sopra tanti ed innumerabili Feudi Imperiali, che sono in Italia.

In tutte le sopraccennate Cause procede questo *Aulico-Imperial-Consiglio* senza concorrenza col *Giudicio Camerale*, siccome ampiamente dimostrò Gian-Davide Gutero nel suo libro intitolato de *Causis Excellens Judicium Imperiale Aulicum fundantibus sine concurrentia cum Judicio Camerali*; siccome per contrario annoverò tutte le Cause appartenenti al *Camerale*, e nelle quali non può impacciarsi l' *Aulico-Imperiale*, *Giovanni a Schultz Szulecnio* nel suo Trattato *de Camera Imperiali cum Judicio Aulico non concurrente*.

Sono obbligati questi Consiglieri-Aulici-Imperiali non altrimenti che gli Assessori del *Giudicio-Camerale* di Wetzlar decidere le Cause, secondo il prescritto delle *Capitolazioni* dell' Imperio, siccome sta parimente accordato nell'ultima Capitolazione *Carolina* (a), e secon-

(a) Artic. 30.

condo le leggi fondamentali dell'Imperio, contenute nel Corpo de'recessi dell' *Imperio*, ristampato ultimamente in Francfort nell' anno 1707. Ed havvi speziali Autori, che trattano ampiamente non meno di questo Consiglio, delle sue ordinazioni e prerogative, che della sua pratica e stile giudiziario. Andrea *Gerardo*, ed Errico *Maurizio* ampiamente ne trattarono ne' loro libri de *Judicio Aulico Imperii*; *ed Ernesto Goeckelio*, Gian-Cristoforo ab *Uffembach*, e Giovanni Deckero scrissero più Trattati sopra le sue prerogative, ordinazioni, metodi e pratica.

Da questo grande e supremo *Consiglio*, non si concede appellazione alcuna, ed avrebbesi per un grave attentato, se dalle determinazioni di quello volesse appellarsi agli Ordini dell' *Imperio*. Anticamente era in uso di ammettersi l'appellazione *ab Imperatore male informato ad melius informandum*. Ma ora non è più in vigore, e solo rimane il *rimedio* della *supplicazione*; poichè ricorrendosi dopo la sentenza a' consueti *rimedj* legali delle nullità *e restituzione in integrum*, questi rimedj si devono proporre tutti insieme per modo di *supplica*, la quale dalla parte che si sente offesa, si propone a Cesare, il quale suol concederne ordinariamente un solo chiamato *revisorio*, in cui il ricorrente ammassa tutti i *rimedj* di restituzione *in integrum*, di *reclamazione* e *di nullità*. Il ricorrente dee fare in que-

questo caso deposito di certa somma, che la perde in caso di soccombenza: e non se gli dan più che quattro mesi di tempo a potere giustificare i suoi gravami con pruove ed argomenti, che dee restringere in breve Scrittura. Per direzione degli Avvocati, affinchè non s'intrighino in questa cumulazione di ricorsi, e nella maniera di proporgli, Gabriele *Schwederio* ne compilò uno speziale Trattato sotto il titolo: *De concursu & electione ulteriori remediorum contra sententias in supremo Imperii Tribunali latas*. Ancorchè questo *rimedio* fosse stato prima suspensivo, nulla di manco la moderna pratica ha introdotto la costumanza, che dando la parte vincitrice idonea cauzione di restituire nel caso il *supplicante* otterrà, si manda intanto la sentenza in esecuzione.

Anticamente nelle Cause più gravi ed ardue soleva l'Imperadore ordinare al *Giudicio-Aulico*, che prima di pronunciar la sentenza a sè riferisse il suo voto, il qual poi faceva esaminar nel *Consiglio* di *Stato*, per risolvere, se dovesse pubblicarsi, ovvero appigliarsi ad altro partito. Ma essendosi di questa introduzione altamente lagnati gli Elettori, come di un grave pregiudicio, che s'arrecava alla dignità e sovranità di questo *Consiglio-Aulico-Imperiale*, il quale non dee riconoscer altri per superiore, obbligarono finalmente Ferdinando III. nella sua Capitolazione a conceder

ceder loro, che per l'avvenire il *Consiglio di Stato*, non si sarebbe impacciato più ne' negozj appartenenti al *Giudicio Aulico*. Ciocchè fu poi rinnovato in tutte le altre seguenti *Capitolazioni* di Leopoldo, Giuseppe, e Carlo Imperadori. Per ordinazione però del medesimo *Consiglio Aulico* sta prescritto, che nelle Cause dubbie, massimamente se i voti de' Consiglieri fossero fra di loro contrarj, si dovesse riferire il tutto a Cesare con sì fatta decretazione, *Fiat votum ad Cæsarem*. Nel qual caso per l'ultima Capitolazione *Carolina* sta accordato, che l' Imperadore non possa valersi di altri giudici per la decisione, che di que' del *Consiglio-Aulico* stesso, di che ampiamente trattò Paolo-Enningo Gerezen nel suo libro *de voto Judicii Aulici remisso ad Imperatorem in causis arduis*.

I.

Della *Cancellerìa* del *Consiglio-Imperiale-Aulico*.

Ritiene appresso di sè questo supremo *Consiglio la Cancellerìa*, che chiamasi *Imperiale-Aulica*, per distinguersi dalla Cancellerìa de' *Comizj* e dall' altra del *Giudicio-Camerale*. Tutte queste tre Cancellerìe sono sotto la direzione dell' Elettore di Magonza, come gran Cancelliere dell' Imperio, da cui dipendono, ed al quale ne appartiene la disposizione, visita

ſita e reformazione. In queſta Cancelleria adunque *Imperiale Aulica* l' Elettor di Magonza vi crea il Vice-Cancelliere, e vi coſtituiſce tutti gli altri Uffiziali, e Cancelliſti.

Il Vice-Cancelliere, che in vece dell' Elettore di Magonza preſiede in queſta Cancelleria, è quegli ſteſſo, che prima chiamavaſi *Imperialis Aulæ Cancellarius*. Ne' tempi addietro quando quel poco, che ſi ſapeva di lingua Latina, e di ſcienze, era riſtretto nell' *Ordine Eccleſiaſtico*, fu queſto Uffizio conferito a' Veſcovi, ed Arcivescovi; ma dappoichè il ſapere e l' erudizione paſsò ne'Secolari, ed all'incontro l' ignoranza ne'Cherici, ſi vide tutto al roveſcio mutato lo ſtile; poichè nelle Cancellerie ſi fecero preſedere celebri Giureconſulti, e v'erano ordinariamente prepoſti inſigni Dottori ſecolari. Così ſotto Carlo V. eſercitarono queſto Uffizio di Vice-Cancelliere ſucceſſivamente Niccolò Zieglero, Baldaſſarre Merckelio, Mattia Heldo, Giorgio-Sigiſmondo, Seldio, ed altri; e ſotto l'Imperadore Maſſimiliano II. Gian-Battiſta Weber e Gian-Uldarico Zaſio. Ma portando queſt' uffizio grandi lucri ed emolumenti ſi vide da poi paſſare in mano de' Nobili; ed oggi ordinariamente ſi ſceglie il Vice-Cancelliere dall' Ordine de' Conti, e de' Baroni dell' Imperio; ed è ora occupato dal Conte di Schonborn, il quale ancorchè per gli Veſcovati di Erbipoli e di Bamberga, foſſe

ſtato

ſtato innalzato a Principe dell' Imperio, non ha però laſciata la carica di Vice-Cancelliere, la quale di preſente viene anche da lui eſercitata.

Queſto Vice-Cancelliere, comechè preceda al Vice-Preſidente del *Conſiglio-Aulico Imperiale*, è però preceduto dal Preſidente; poichè queſto viene immediatamente creato dall' Imperadore, e ſoſtiene le ſue veci, ed il Vice-Cancelliere dall'Elettore di Magonza, rappreſentando la coſtui perſona.

Perciò egli conſerva il ſuggello maggiore e mezzano dell' Imperio: ſottoſcrive tutte le lettere e patenti di giuſtizia e di grazia unitamente coll'Imperadore, ſiccome tutti i Decreti inſieme col Segretario. E poichè l' Elettor di Magonza, come Arcicancelliere dell' Imperio, ha la protezione di tutte le Poſte Imperiali: quindi i corrieri e poſtiglioni, che giungono in Vienna, devono portare le valigie delle lettere a dirittura al Vice-Cancelliere, il quale dipoi le rimanda agli uffiziali delle Poſte, dopo averne preſe quelle drizzate all'Imperadore, a lui, ed alla ſua Cancellerìa, e coſtoro hanno poſcia la cura di diſtribuirle per le Poſte di ciaſcun Paeſe e Provincia, donde vengono, ed a cui s'appartengono. Ha in breve la cura di tutti i negozj dell' Imperio; ed egli ha la propoſta in nome dell' Imperadore nelle inveſtiture de' Feudi maggiori; ha eziandio ſeſſione nel

nel *Consiglio-Aulico*, e se si troverà assente, piglia le sue veci il primo Consigliere del *Giudicio-Aulico*.

Tutti i Decreti di questo *Consiglio*, tutte le lettere d'investiture, tutti i Diplomi, Privilegj, e tutto ciò, che concerne le dignità dell' Imperio, specialmente le concessioni della *dignità di Principe*, devono spedirsi per questa Cancelleria, secondo che fu accordato nelle Capitolazioni di Ferdinando III. di Giuseppe I. e di Carlo VI. Ed ancorchè in questo *Consiglio* seguano ancora molte spedizioni appartenenti all' Italia, le quali forse alcun crederebbe, che debbano passare per lo mezzo dell' Elettore di Colonia, come Gran Cancelliere d' Italia, nulladimanco facendosi queste spedizioni in Germania, dove l' Imperadore tiene presso di sè questo Consiglio, non vi ha dubbio, che si appartengano al Magontino; sebbene alcuni vogliano, che se mai l' Imperadore trasferisse la sua sede in Italia, e quivi ergesse il *Giudicio-Aulico*, dovrebbe a quelle spedizioni d' Italia presedere il Coloniese, ed a quelle di Germania il Magontino.

Gli emolumenti, che da queste spedizioni provengono secondo certe e determinate tasse, massimamente nelle investiture, e privilegj, si appartengono al Vice-Cancelliere, al quale perciò sono sottoposti due *Referendarj* dell' Imperio, uno per la spedizione Tedesca, l' altro

altro per la ſpedizione Latina; ciaſcheduno de' quali ha li ſuoi uffiziali ſeparati, che ſono oltre il Protonotario, ſei Regiſtratori, e diciotto Cancellieri per la ſpedizione Tedeſca, ed un Regiſtratore, e tre Cancelliſti per la ſpedizione Latina. Evvi il *Taſſatore* col ſuo *Aggiunto*, ed un *Contralloro*, che ſuona lo ſteſſo che in Napoli il *Credenziere*; poichè ſiccome in coteſto Regno ſotto gli Angioini a i *Graffieri*, a' quali era data l' incumbenza di ſcrivere e notare, ſe gli aggiunſero gli *Antigraffieri*, che ora ſi chiamano *Credenzieri* per contraſcrivere e contraſſegnare, affinchè non ſi commetteſſe frode nell' eſazione, così in queſta Cancelleria al *Taſſatore*, e ſuo *Aggiunto* ſe gli dette per lo ſteſſo fine un *Contralloro*. Tiene ancora altri ſervitori minori, deſtinati a' minuti ſervicj della Cancelleria. Queſta *Aulica Cancelleria*, a differenza della *Camerale*, ſi compone di due ſorte di *Cancelliſti*, ſecondo ſi è detto, giuſta i due idiomi Latino e Tedeſco, che vi ſono ammeſſi, laddove in Wetzlar non vi ha luogo altro linguaggio, che il ſolo Tedeſco. Prima l' uſato idioma dell' Imperio, era ſolamente il Latino; onde tutte le Leggi, Coſtituzioni Imperiali e Decreti, in breve tutti i pubblici Atti di que' tempi eran dettati in Latino. Ciò ſi operava per conſervare il titolo, e la maeſtà dell' Imperio-Romano, ma molto più ancora per arcano de' Preti; poichè

chè i Laici essendo affatto ignoranti di quel linguaggio, e poca cura prendendosi di apprenderlo, i Cherici, che lo professavano, faceano sì che le Cancellerie non si valessero d' altra Lingua, affinchè per necessità fossero ess' impiegati, ed a loro si appoggiasse la cura de' pubblici negozj. L' Imperadore Federigo II. fu il primo, che cominciò a valersi indistintamente così del Latino, come del Tedesco nelle sue spedizioni, ma ritenne con tutto ciò ne' *Giudicj* l' uso dell' idioma Latino. Assunto poi all' Imperio Rodolfo I. questi indifferentemente in tutti gli Atti e pubblici, e giudiziarj permise, che potesse ognuno a suo arbitrio valersi o della lingua Latina, o della Germanica. E di poi Sigismondo Imperadore nell' anno 1417. ordinò, che gli affari de' Principi Germani, e quelli, che dovevano regolarsi secondo il *jus Germanico*, si dovessero assolutamente trattare in lingua Tedesca. Quindi i Cherici cominciarono tratto tratto a decadere da quest' impieghi, e principiando i secolari ad apprender il Latino, se ne videro poscia i Preti affatto esclusi: e se ora gli Arcivescovi di Magonza e di Colonia ritengono le già narrate Cancellerie, e quel di Treveri la Cancelleria della *Gallia Belgica* e del *Regno Arelatense*, non è se non perchè le cariche furono addette alle loro Chiese, che non muojono giammai, e non alle persone. Finalmente

Massimiliano I. nella sua ordinazione *de Notariis* pubblicata in Colonia nel 1512. stabilì, che nell' Imperio fosse ammesso l' uno e l' altro idioma; e gli Elettori a questo stesso obbligarono Carlo V. nella sua Capitolazione, ciocchè fu poi ratificato dalle ultime Capitolazioni di Leopoldo, di Giuseppe, e di Carlo. Quind' in questa Cancellerìa *Aulica-Imperiale*, le spedizioni di Germania promiscuamente si dettano o nell' uno, o nell' altro linguaggio, ma nella spedizione degli affari riguardanti l' Italia è adoperato il solo Latino.

Ritiene ancora questa Cancellerìa il suo *Archivio*, dipendente pure dall' Elettore di Magonza. Due solenni archivj sono riconosciuti nell' Imperio: uno dell' Imperadore, nel quale si riportano tutti gli Atti o dell' Imperio o della sua Famiglia, ovvero delle Terre Austriache, e degli altri suoi Stati ereditarj, e questo unicamente dipende dall' arbitrio dell' Imperadore: l' altro è dell' Imperio; e questo dipende dalla direzione del Magontino, ed è diviso in tre archivj: il primario dell' Imperio, nel quale sono conservati tutti i documenti, le leggi, costituzioni ed atti comiziali, e questo ritiene appresso di sè l' Elettore nella sua Corte: l' altro è l' Archivio proprio di questo *Giudicio-Aulico*, nel quale si conservano tutti gli Atti, che a quello si riferiscono, e dal medesimo sono spe-

diti

diti, e questo è nella Corte dell' Imperadore in questa Cancelleria: il terzo, che riguarda il *Giudicio-Camerale*, è in Wetzlar, dove ora ha quel Tribunale fissa permanenza.

CAP. II.

Del *Consiglio Imperiale Aulico-Militare*.

QUesto *Consiglio di Guerra*, chiamasi *Imperiale*, non perchè si appartenga alla milizia dell' Imperio, ma perchè sebbene la sua particolare incumbenza si raggira intorno alle Truppe proprie dell' Imperadore, che raguna da' suoi Regni, e Stati ereditarj: nulladimeno l' Imperadore istesso vi fa figura di Capo, e si appartengono ad esso molti regolamenti e provvisioni, che convien di prendere su di alcune Piazze, e Presidj dell'Imperio. La milizia dell' Imperio vien regolata in altra guisa dall' Imperadore si, ma col concorso degli Elettori, de' Circoli, e degli Stati, e spezialmente del Duca di Sassonia, ch'è il Gran Contestabile, o sia Gran Maresciallo dell' Imperio; quantunque giusta l' ultimo regolamento dopo il *Principe Eugenio di Savoja*, come *Supremo General Comandante*, la principal cura di questa milizia stia appoggiata al Duca di *Wirtembergh*, ed al Principe di *Bevern*, come a' Marescialli di Campo dell' Imperio. Per questa milizia l'

Impero ha propria *matricola*, nella quale è tassato ciascheduno Circolo a contribuire secondo il suo contingente, in caso di movimento di guerra, che riguardi la conservazione dell' Imperio, e de' suoi Stati, o il fine di tenergli lontani e custoditi da nimiche invasioni, e di reprimere le armi straniere. Nell' ultima guerra si fatta contribuzione, e il numero de' soldati ripartito per rata, per ciascun Circolo arrivò a centoventimila, una terza parte di cavallerie e due terze di fanterie; e nel 1710. il supremo general comando di tutte sì numerose truppe dell' Imperio fu dall'Imperadore, col consenso degli Stati, offerto al *Principe Eugenio di Savoja*. Questa milizia non è sempre in piedi, ed effettivamente raunata, ma è disposta sulle carte della *Matricola* dell' *Imperio*, e si assembra quando le occasioni richiedono di doversi dall'Imperio mover guerra; e perciò non ha bisogno di fisso e particolar Consiglio, per regolare i suoi Generali, e tutto ciò, che concerne la sua giustizia ed economie. Di questa Milizia Imperiale compilarono più Trattati diversi Autori Tedeschi, siccome Niccolò *Myleri* ab Chrebach, Giorgio Rodolfo Boehm, Samuele Strykio, Cornelio Crull, Errico Hahn, e molti altri.

Il *Consiglio* adunque *Imperiale di Guerra*, del quale s'intende qui parlare, riguarda la milizia propria dell' Imperadore, ch' è realmen-

mente sempre in piedi, raccolta da' suoi proprj Regni, e Provincie, e la quale sotto il presente Imperadore Carlo VI. è prodigiosamente cresciuta in tanto numero così di cavalleria, come di fanteria, che non si è veduto mai ne' secoli trascorsi in istato sì poderoso, neppur anche sotto l' invitto e glorioso Carlo V. suo grand' Avo, e Predecessore. Questo *Consiglio* è chiamato *Aulico*; perciocchè non altrove che nel luogo della residenza Imperiale è stabilito, e presentemente si aduna in un' ampia abitazione contigua all' Imperial Palagio, la quale per mezzo d' un ponte coverto comunica con quello. Dipende unicamente dall' Imperadore, che n' è il Capo, ed a lui si appartiene l' elezione de' suoi Ministri, non altrimenti che de' Generali, ed altri Comandanti di guerra; nel che non hanno di che impacciarsi gli Elettori, nè i Circoli, e gli altri Stati dell'Imperio.

Si compone questo gran *Consiglio di Guerra* dal Presidente, che viene eletto dall' Imperadore, le veci di cui rappresenta, la qual carica vien oggi degnamente sostenuta dal Principe Eugenio di Savoja: dal Vice-Presidente, che è oggi il Conte di *Königsegg*, da molti Consiglieri, così dell'Ordine de'Conti e de' Baroni, come di Consiglieri fuori di questo rango. Ma è da avvertire, che i Consiglieri del *primo banco*, ancorchè siano dell' Ordine de' Conti e de' Baroni, non è però

rò d'uopo, che fian tolti dall'Ordine de' Conti e de' Baroni dell' Imperio; dacchè questa milizia non appartenendo all' Imperio, l' Imperadore può eleggere a suo arbitrio o Germani, o Fiamenghi, o Spagnuoli, o Italiani, o di qualunque nazione più gli piaccia, siccome si pratica nell' elezione de' suoi Generali e Comandanti, molti de' quali sono assunti a questo *Consiglio*, con carattere di *Consiglieri-Aulici-Imperiali*, ancorchè non siano Conti, o Baroni dell' Imperio.

Il numero de' Consiglieri attuali suol ordinariamente essere di ventitrè. Il numero de' Consiglieri, che sono fuori dello Stato de' Conti e Baroni, suol essere di quindici, fra li quali alcuni sono Dottori. Ha perciò questo *Consiglio* l' *Uditore Generale*, ed altri Assessori Giuristi, che sono ricercati de' loro voti nelle Cause dubbie civili e criminali. Ma poichè le sue incumbenze più gravi si aggirano intorno al regolar la milizia, dar gradi ne' Reggimenti, spedire Patenti agli Ufficiali, distribuirgli ne' Castelli, e nelle Piazze, e soprattutto invigilare sopra l' economia, e distribuzioni de' quartieri; perciò il *Consiglio* ha più mestieri di soldati, buoni proveditori, ed economici, che di Giuristi.

Ha questo *Consiglio* il suo *Foro Militare*; e perciò li militari non riconoscono altro Tribunale competente, che questo, dove devono esser convenuti nelle Cause civili, ed accu-

accusati nelle criminali, nè sono punto soggetti alla giurisdizione del *Maresciallo di Corte*. E poichè ha questo *Consiglio* proprio territorio, siccome stabilito nelle Terre dell' Imperio, cioè in Vienna, sede dell' Imperadore, e del Circolo Austriaco; quindi è che le sue Sentenze, e Decreti sono eseguiti *manu forti & armata*.

La sua giurisdizione si stende sopra tutti i Generali, Comandanti, Castellani, Uffiziali; in breve sopra tutti coloro, che sono ascritti nella Milizia dell' Imperadore in tutti i suoi Regni, Provincie, e Stati ereditarj, anzi nelle Terre istesse, sottoposte immediatamente all' Imperio, o a' suoi Principi, tiene l' Imperadore alcune Piazze, alle quali manda i presidj, e dispone gli Uffiziali, i quali sono perciò subordinati alla giurisdizione di questo *Consiglio*. Così i Forti di Kehl, e di Filipsburg sopra il Reno sono presidiati dall' Imperadore, ancorchè il primo sia nel Territorio del Marchese di Baden, ed il secondo si appartenga al Vescovo di Spira. Ha eziandìo quattro altre Piazze sul Reno, le quali sono pur anco sotto la direzione di questo Consiglio, oltra che il medesimo gode d' altri suoi particolari diritti e prerogative, riguardanti l' Imperio stesso.

Ordinariamente suol unirsi il *Consiglio-Aulico di Guerra* due giorni in ciascuna settimana, il Martedì ed il Venerdì, ancorchè

le risoluzioni più frequenti, e di maggior considerazione si facciano in casa del Presidente, dove sovente si chiamano i *Consiglieri Referendarj*, per risolvere prestamente ciocchè non può patire dilazione, o espresso ragunamento di tutto il Consiglio. Per la spedizione de' suoi negozj tiene quattordici Segretarj, de' quali otto sono presenti, e sei nelle Provincie a lor destinate, un *Registratore*, con due *Aggiunti*, oltre cinque altri *Registratori subalterni*. Tiene due *Spedizionieri* con due altri *Aggiunti*.

Ha dodici di quei, che chiamano *Concepisti*, quattordici *Cancellisti*, e tredici nominati *Accessisti*, un Portiere, ed altri servidori minori della Cancelleria. Oltracciò tiene il suo particolare Archivio, a cui presiede un Archivario. Ha proprj e destinati Avvocati, il cui numero suol arrivare fino a venti; siccome ancora proprj e particolari *Agenti*, il cui numero è così grande, che di quegli, che s' appellano *Giurati*, arriva fino a cinquanta, e quegli, che sono detti *non Giurati*, giungono al numero di nove, per le mani de' quali devono passare tutte le spedizioni.

I.

Del *Commessariato Generale di Guerra*.

Aggiunto a questo *Consiglio-Imperiale-Aulico*

co è il Tribunale chiamato del *Commessariato-Generale*; Capo del quale è il *Commessario Generale* di Guerra, presentemente il Conte di Nesselrode, che ha sotto di sè un Direttore, quattro Segretarj, un Registratore, ed uno Spedizioniere, quattro *Concepisti*, diecistto *Cancellisti*, e cinque *Accessisti*, fuor de' quali ancora tiene molti altri Commessarj minori; la maggiore applicazione, ed incumbenza di questo *Commessariato Generale*, è sopra del ruolo, volgarmente detto: *Rollo* de' soldati su di quelle Piazze, che tra costoro sono o mancanti, o assenti intorno a' conti, alle provisioni di guerra, ed a tuttocciò, che si appartiene alla economia, ed alla giusta distribuzione de' quartieri, ed a consimili altri provvedimenti.

De' Commessarj minori suoi subalterni, altri dimorano in Vienna, come sono quelli, che hanno cura de' soldati vecchi, ed invalidi, altri sono ripartiti negli Eserciti, e ne' Regni e Provincie di tutti i Dominj dell' Imperadore, ove sono sue Truppe, e costoro tengono particolar conto delle medesime in ciaschedun Regno o Provincia, e riferiscono il tutto al *Commessariato Generale*, acciocchè questo possa tenere un' esatta e compiuta ragione di tutto l' Esercito dell' Imperadore, e del suo Stato, e di ciò, che bisogna o supplire od emendare, affinchè la Milizia tutta sia in buona armonia, e non riceva alcun dan-

danno o detrimento, e si conservi nel suo giusto piede, nel quale presentemente è posta.

PARTE SECONDA.

De' Consigli *appartenenti alla persona di Cesare, come Re di Boemia e d'Ungheria, e Principe di Transilvania.*

Dappoichè per varj casi, e dopo tante rivoluzioni e vicende delle mondane cose, questi Regni e Provincie furono resi ereditarj nell'Augustissima Famiglia Austriaca, fermando questi Principi stabilmente la lor Sede Regia in Vienna, fu nella Città suddetta, siccome nella propria residenza, d'uopo ad essoloro d'ergere varj Consigli, per li quali fossero governati tutti quegli Stati, ed a' ricorsi, che si portavano al lor Sovrano fosse dato provvedimento non meno per ciò, che riguarda il lor governo e polizia, che per la giustizia e regolato corso de' loro Tribunali. Ma essendo varie le prerogative, le qualità, e i diritti de' Regni suddetti: quindi i *Consigli* per loro istituiti non sortirono una medesima natura, ma variamente furon ad essi distribuite le incombenze e 'l poter, dato ora più ampio, ora più ristretto, secondo che anderemo ora partitamente notando ne' seguenti Capitoli.

CAP.

C A P. I.

Del *Real Configlio-Aulico di Boemia e fua Cancellerìa*.

IL Regno di Boemia, colla Moravia, Slefia, e Lufazia, Provincie prefentemente a quefto Regno incorporate (§), comechè non fia del Territorio del *Regno Germanico*, ed a niun Circolo dell' Imperio afcritto, non è però altrimenti che non riconofca la maeftà dell' Imperio, ed il diretto ed alto fuo dominio, ripetendo i fuoi antichi Duchi l'origine della dignità Reale, alla quale furono innalzati dagl' Imperadori, da' quali i fuoi Re ottennero parimente la *Cittadinanza Germanica*, il dritto d' intervenire ne' Comizj con feffione e voto, e finalmente la facoltà, ed il dritto di eleggere l' Imperadore; ond' è che dopo gli Elettori Ecclefiaftici il Re di Boemia per la Real dignità, di cui è fregiato fra gli Elettori fecolari tenga meritamente il primo luogo, e fia ad effo loro prepofto, e foftenga eziandio una delle più infigni dignità dell' Imperio, qual' è quella di *Gran Coppiere*.

Mel-

(§) La Lufazia da lungo tempo n'è ftata fmembrata, ed è ora poffeduta dalle Cafe di Saffonia e di Brandeburgo; e quefta ultima fin dall' anno 1742. poffiede inoltre la Slefia, eccetto un pezzo della parte alta di quella Provincia.

Melchiorre Goldasto ne' suoi libri *de' Regni Bohemiæ juribus* molto deprime ed abbassa le condizioni di questo Reame. Pretende, che i suoi Re, ed i Nazionali del Regno, e delle sue Provincie incorporate siano sudditi dell' Imperio: che le regalie maggiori, e spezialmente quella di coniar le monete, si appartengano prima agl' Imperadori: che i Re di Boemia eran chiamati in giudicio da' medesimi e condannati: anzi che nelle controversie e turbolenze, che sovente nascevano tra il Re, e suoi sudditi, questi aveano dritto di convenirlo appresso l' Imperadore: che tutte le Cause di angarie e gravamenti, che avevano contro il loro Re, erano proposte nel *Consiglio-Imperiale-Aulico*, per essere riparate e sovranamente decise: in fine non vi esclude il Goldasto dalla competenza dell' appello nemmeno le controversie insorte fra i sudditi stessi. Ma gli Scrittori Boemi per contrario s' ingegnano a tutto potere di vendicar la Sovranità de' loro Re, e la totale indipendenza nelle loro Cause dall' Imperio, e dal *Consiglio-Aulico-Imperiale*. Ed in fatti, pervenuto il Regno sotto il dominio degl' Imperadori Austriaci; e dichiarato loro ereditario, si è sempre procurato in varie guise, o con amplissimi privilegj di esenzioni e franchigie, introducendovi contrarj usi e costumanze, di sottrarlo quanto più fosse possibile dalla soggezione dell' Imperio, seguitando gli esempj

esempj dell'Imperadore Carlo IV. che fu il primo a favorirlo, ed a concedergli molte prerogative ed indulti.

Delle Cause private e civili il Goldasto (*a*) rapporta molti esempj, co' quali studiasi di mostrare, che tanto i Re di Boemia, quanto i suoi sudditi Boemi, Slesj, e Lusazj erano da prima soggetti al Foro del *Palazzo Magdeburgense*, in luogo del quale è succeduto poi il *Giudicio-Camerale* di Spira, ed ora di Wetzlar. Ma il Balbino al lib. 3. delle sue *Miscellanee* (*b*) fa vedere, che Melchiorre Goldasto mal si valse di quegli esempj, i quali niente conducono alla pruova e dimostrazione del suo assunto. Checchè di ciò ne sia, egli è ora certa ed indubitata cosa, che l' Imperadore Ferdinando I. tolse la via ad ogni ricorso fuori del Regno, e stabilì in Praga un particolar Tribunale, composto di dodici Giudici, nel quale dovessero riportarsi tutte le Cause in seconda istanza, e tutte le appellazioni de' Tribunali inferiori del Regno, e delle Provincie al medesimo attribuite.

Fu disputato ancora, se da questo *Giudizio Pragense* si potesse appellare a Cesare nel suo *Consiglio-Aulico-Imperiale*, ovvero nel *Giudicio-Camerale* di Spira, ora di Wetzlar. Ma lo stesso Goldasto confessa, che non men la pra-

(*a*) Goldast. de Regni Bohem. jurib. lib. 4. cap. 13.
(*b*) Balbino lib. 3. Miscellan. cap. 22.

pratica, che il concorde sentimento di tutti gl' interpreti pruovano, che non si dia appellazione a niuno di questi due Giudicj: sicchè presentemente i Boemi, i Moravi, gli Slesj, ed i Lusazj sono esenti dal *Giudicio-Camerale*, e dall' *Imperiale-Aulico*; sebbene lo stesso Autore reputi, che il Re per le sue proprie Cause non sia esente dal *Giudicio-Camerale*, poichè ampj privilegj, che avesse giammai d' esenzione, non dee perciò riputarsi qual Principe forestiero ed estraneo, siccome non per ciò, che gli Arciduchi d' Austria, i Duchi di Borgogna, di Lorena, e di Savoja godano di consimili privilegj possono quindi sfuggire in alcuni casi la sovrana Giurisdizione del *Giudicio-Camerale*, ovvero dell' *Imperiale-Aulico*.

Non interviene lo stesso, egli soggiugne, nelle Cause civili, e particolari de' suoi sudditi litiganti. Di queste dal Re o da' suoi supremi Tribunali non si dà altro giudicio superiore, nè appellazione alcuna o al *Camerale*, o all' *Imperiale-Aulico*. Si vale perciò dell' esempio de' Regni di Puglia, di Sicilia, e di Sardegna, i quali ancorchè in quanto all' universale siano riputati Feudi della Chiesa Romana; contuttociò intorno a' singolari Baroni, e sudditi de' medesimi, ed alle loro particolari Cause, non si da appellazione o ricorso alcuno al Papa, ma al Re. Parimente comecchè il Regno di Boemia in quan-

quanto all' Università si reputi Feudo dell' *Imperio Romano Germanico*, per ciò, che riguarda però le Cause de' suoi sudditi, e li particolari affari del Regno non vi s' ingerisce nè l' Imperio, nè l'Imperadore.

Non essendovi adunque niun *Giudicio* d'appellazione delle Cause *Boeme* fuori del proprio Regno, e ciò anche per ispezial privilegio, conceduto dall' *Aurea Bolla* a' Re di Boemia *de non appellando & de non evocando subditos*; quindi per gli torti, e gravami, che s' inferiscono dal *Giudicio Pragense*, e da gli altri Tribunali proprj e supremi di Moravia, Slesia, e Lusazia, non vi rimase altro rimedio, che quello chiamato della *supplicazione*, ovvero *ricorso*: Dovendo adunque questo legale rimedio drizzarsi non già all' Imperadore, o al suo *Consiglio Imperiale Aulico*, siccom'è l' inveterato costume, si bene al Re, in quanto ad immediato Sovrano della Boemia; quindi si eresse in Vienna, luogo presentemente della sua Reale residenza, questo nuovo *Real Consiglio-Aulico di Boemia*.

In questo *Consiglio* adunque sono riportati tutti i ricorsi e supplicazioni, delle quali i litiganti gravati dalle decisioni seguite nel Giudicio di Praga, ovvero ne' Tribunali di Moravia, Slesia, e Lusazia, domandano la revisione delle loro Cause in questo *Consiglio*. Si rivocano quindi le Cause a nuovo esame, ma non già per via d' *appellazione*, sicchè do-

dovessero fabbricarsi nuovi Atti giudiziarj, ma semplicemente per via di *ricorso*. Sovente si ritrattano, e talora altresì si confermano le determinazioni già fatte, ovvero si prendono altre risoluzioni, le quali si giudicheranno essere più convenienti ed opportune.

Ha questo *Consiglio* forma di vero Tribunale di giustizia, ed eseguisce le sue sentenze, come se in Vienna avesse proprio *Territorio*. La ragion di ciò n' è manifesta. E tralasciando di dire, che oggi l' Imperadore stesso è il Re di Boemia, è in oltre da riflettere, che i Re di Boemia, siccome Elettori, intervengono ne' *Comizj dell' Imperio*, con sessione e voto, e perciò sono riputati veri Principi dell' Imperio; ed avendo altresì la Boemia, ancorchè non fosse nel *Territorio* del *Regno Germanico*, nè ad alcun Circolo dell' Imperio ascritta, acquistata la *Cittadinanza Germanica*; vengono però i Boemi riputati quali Germani. A tutto ciò si aggiunge come l' Imperio pretendendo, che la Boemia sia suo Feudo, e che nell' Imperadore, Capo del medesimo, risegga l'alto e diritto dominio di quel Regno; non si presume quindi questo Consiglio stabilito in Vienna, come in luogo straniero e peregrino, ma più tosto come in proprio *Territorio* del suo Sovrano: e confinando l' Austria colla Boemia per lungo tratto di Paese, non può già dirsi che i Boemi troppo lungi dal proprio

prio Regno debbano andar in cerca d'un Tribunale, che renda giustizia nelle loro Cause.

Si forma questo *Consiglio* d'un Capo, che rappresenta le veci di Cesare, siccome Re di Boemia, dal quale viene eletto, e che chiamasi non già Presidente, ma Gran Cancelliere di Boemia, in riguardo agli altri minori Cancellieri, che sono in Boemia, in Moravia, ed in Islesia, a' quali soprasta. Vi è parimente in questo Consiglio un Vicecancelliere, anche della primaria Nobiltà Boema. Tiene per *Assessori* ordinariamente dodici Consiglieri creati dal Re, parte Conti e Baroni, parte nobili Boemi, Moravi, e Slesj, che si prendono anche dall' Ordine de' *Letterati* delle Nazioni stesse, ancorchè alcuni d'essi fossero decorati del titolo di Baroni. Hanno tutti costoro stabiliti competenti soldi, oltre degli emolumenti della carica, e l'abitazione, o sia il *quartiere*. Il *Consiglio* ha proprio e magnifico palazzo, dove si raguna, posto nella strada chiamata *Wüblingerestrass*; la sua Cancelleria è occupata oltre alle cose suddette nella spedizione di cose graziose, come sono le concessioni de' titoli di Conti, di Baroni, e di altre dignità, e posti, che riguardano la Boemia, la Moravia, la Slesia, e la Lusazia. Ha perciò quattro *Segretarj*, un *Tassatore*, un *Archivario*, un *Registratore*, uno *Spedizioniere*, quattro *Concepisti*, dodici *Cancellisti*, ed altrettanti *Ac-*

cessisti, tre *Portieri*, quattro Avvocati ben istrutti delle leggi proprie di quei Paesi, e tredici *Agenti*, per le cui mani debbon passare tutte le spedizioni.

C A P. I I.

Del *Real-Consiglio Aulico d'Ungheria, di Dalmazia, di Croazia, e di Schiavonia, e della sua Cancelleria.*

IL Regno di Ungheria, sotto il cui nome si comprende ora la Dalmazia, la Croazia, la Schiavonia, e la Servia, (§) tanto è lontano che dipenda in menoma cosa dall' Imperio, che anzi per voler gli Ungheri togliere da mezzo ogni sospetto di soggezione, sovente gl' Imperadori Austriaci ebbero a sostenere guerre e contrasti, ripugnando essi, che il lor Reame unito fosse nella persona Imperiale, e pretendendo sempre di aver un proprio e particolar Re. Non vi è Nazione più avversa a' Germani, quanto l' Unghera (*a*); dacchè sono varj perfettamente in-

(§) La Servia sul fine del Regno di Carlo VI. rientrò nel ricinto del Dominio Turco, da cui la prudenza militare del Principe Eugenio, e la disciplina Europea l'avean per alcuni anni staccata.

(*a*) E non v' ha Nazione, che abbia fatto più male agli Ungheri, quanto la Germana: se per Germana voglia il Giannone intendere gli Austriaci, da cui solo da qualche Secolo in quà sono stati dominati, e i quali, senza l' avvenimento di Maria Teresa, non farebbono uno de' Paesi più culti della Germania.

infra di loro di leggi, di costumi, di abiti, e di linguaggio, ancorchè confinanti per lungo tratto coll' Austria, colla Moravia, e colla Stiria.

Fin da che l' Imperio fu nell' illustre Casa di Luxemburgo, in persona dell' Imperador Carlo IV. e dipoi di Wencesłao e di Sigismondo suoi figliuoli, furono gli Ungheri mal contenti del matrimonio conchiuso tra Maria figliuola unica di Lodovico Re d' Ungheria, morto senza lasciar di sè prole mascbile, ed il Re Sigismondo figliuol di Carlo, al quale per ragion della moglie pervenne il Regno; quindi, per disturbargli dal Trono, invitarono al soglio Carlo III. di Durazzo Re di Napoli, congiunto del morto Re Lodovico, per avere un proprio e particolare Re, siccome in effetto chiamatolo di Napoli, l' innalzarono al Trono; ma per loro instabilità e naturale inclinazione a pentirsi di ciò, che prima han fatto, mutata presto sentenza, uccisero miseramente il Re Carlo, e tornarono a gridare per Regina Maria figliuola di Lodovico, e per Re Sigismondo suo marito. Indi appena morta Maria, mossero nuovi tumulti e sediziose intraprese, le quali giunsero a manifesta ribellione: imprigionarono il Re Sigismondo, e chiamarono di Napoli al Trono Re Ladislao figliuolo del Re Carlo III. di Durazzo; ma appena giunto Ladislao ne' confini del Regno d' Ungheria, e nella

Città di Zara, che gli aprì le porte, ecco che si mutò di nuovo la scena: poichè sprigionarono Sigismondo, e gridandolo loro Re, lo riposero sul Trono; sicchè obbligarono il Re Ladislao, vedendo tanta volubilità, a tornarsene indietro maledicendo, ed abominando i loro perfidi ed instabili costumi. Sigismondo morì senza lasciar di sè prole maschile: ed avendo procreata da Barbara sua seconda moglie, figlia d' Ermanno Conte di Ciglia, una figliuola, chiamata Elisabetta, la collocò in matrimonio con Alberto V. Duca d' Austria, che poi fu eletto Imperadore sotto il nome di Alberto II.

Per queste nozze passò il Regno d' Ungheria nella Famiglia Austriaca, dappoichè gli Ungheri insieme colla moglie Elisabetta ebbero incoronato Alberto per lor Re nell' anno 1438; onde si vide poscia di nuovo unito il Regno d' Ungheria nella persona d' un Imperadore. Morì Alberto senza lasciar figliuoli maschi, ma due sole figliuole femmine, ed il ventre pregnante della Regina Elisabetta. Quindi si tornò subito a' primieri disordini e sconvolgimenti, poichè gli Ungheri senz' aspettare il parto della Regina, elessero per loro Re Wladislao Re di Polonia. Nato dappoi da Elisabetta un figliuol maschio, chiamato Ladislao, fu il Regno combattuto, e conteso tra Uladislao, e Ladislao, il quale finalmente ne rimase pacifico e legit-

gittimo possessore. Morto il Re Ladislao, gli Ungheri elessero per loro Re Mattia Corvino, ed altri tra di loro v' invitarono l' Imperador Federigo III. d' Austria, come erede di Ladislao; laonde fra questi due fu il Regno conteso, siccome morto Federigo, ebbe l' Imperadore Massimiliano I. suo figliuolo a contrastarselo con Stefano Regolo di Transilvania, e finalmente l' Imperador Rodolfo II. con gli Ordini del Regno, i quali per l' inettitudine e ritiratezza di Rodolfo, che si era reso a' suoi sudditi invisibile, chiamarono al Regno Mattìa suo fratello. Quanto dappoi all' Imperador Ferdinando II. costasse il rendersene possessore, ben lo dimostrano la battaglia di Praga, e gli altri avvenimenti dall' Istorie di quei tempi rapportati. In fine per contenergli in ubbidienza fu mestieri all' Imperadori Austriaci star sempre colle armi alle mani, e l' Istorie sono piene delle tante guerre, tumulti e ribellioni fatte dagli Ungheri, e sostenute per avere un proprio Principe. E' ben noto quanto all' Imperador Leopoldo convenne soffrire per venire a capo di far abolire l' editto del Re Andrea II. e promuovere in Re d' Unghería Giuseppe suo figliuol primogenito. L' editto promulgato dal Re Andrea nell' anno 1222. onde negli Ordini del Regno si nutriva tanta boria e fasto, e rendeansi cotanto animosi perchè fossero loro osservati i

privilegj, e le capitolazioni del Regno, era concepito in queste parole: » Quod si vero » nos, vel aliquis successorum nostrorum ali- » quo unquam tempore huic dispositioni no- » stræ contraire voluerit, LIBERAM habeant, » harum auctoritate, sine nota alicujus infi- » delitatis, tam Episcopi, quam alii Jobagio- » nes ac Nobiles Regni universi & singuli » præsentes, & futuri, posterique resistendi, & » contradicendi nobis, & nostris successoribus » in perpetuum FACULTATEM «, secondo che vengono rapportate da Werbeuzio nel tom. 2. del dritto Ungarico (*a*). Nè ad altro, che alla prosperità delle armi dell'Imporadore Leopoldo debbasi attribuire, che ragunati in Possonia i *Comizj* siasi nell'anno 1687. decretata la successione ereditaria del Reame d'Ungherìa ne' suoi discendenti maschi, secondo il dritto di progenitura; ancorchè il Teckelì, e quei del suo partito fortemente contraddicessero ed usassero tutti gli sforzi per impedirne il decreto. Vollero con tutto ciò gli Ordini del Regno, che Giuseppe si obbligasse con giuramento di conservare intatte ed illese tutte le leggi e diritti del Reame, e fosse parimente confermata la libertà di poter pubblicamente professare le tre Religioni ivi ricevute, la Cattolica-Romana, la Luterana, e la Calvinista secondo le leggi del

(*a*) Werbeut. tom. 2. Jur. Hungarici art. 31. pag. 43.

del Regno; altro non permettendosi al Re, che di tener solamente presidj di sue truppe nelle Fortezze d'Ungheria, e ne' suoi Contadi, e la facoltà di prendere i delinquenti contro la sua Real persona; ciocchè fu ratificato anche dal suo successore Carlo VI. nelle ultime Capitolazioni.

Da ciò deriva, che il *Consiglio* istituito in Vienna sopra gli affari d'Ungheria abbia incumbenze molto limitate e ristrette, non potendosi a quello richiamar le Cause del Regno, che debbono ivi terminarsi secondo le proprie loro leggi e consuetudini raccolte, per autorità di Uladislao II. Re d'Ungheria, da Stefano Werbeuzio, ed impresse in un Volume nel 1581. in Buda, di poi nel 1628. in Vienna, ed ultimamente nel 1696. in Tirnavia.

E' questo *Consiglio* composto dal Cancelliere, Capo del medesimo, da un Vice-Cancelliere, e da quattro Consiglieri, che sono tutti nazionali e creati dall' Imperadore come Re d'Ungheria, i quali sono impiegati più in cose di grazia, che di giustizia contenziosa; e la sua Cancelleria non è occupata in altro che nella spedizione di grazie, patenti, e concessioni di titoli di Conti, di Baroni, e d'altre dignità e cariche di quel Regno, la cui collazione si appartiene al Re. Non ha perciò questo *Consiglio* proprio Territorio, nè proprio Foro, onde i Ministri, che lo-

compongono ſtanno ſoggetti alla giuriſdizione del *Mareſciallato di Corte*.

Non ha propria e ferma abitazione, ma ſi raguna ora in una contrada, ora in un' altra della Città, ſecondo ſono ſituate le caſe, che prende a pigione. Preſentemente ſi aſſembra nella caſa detta. *Zwalferichhaus* alla ſtrada chiamata *Altenſleiſchmarck*.

De' quattro Conſiglieri, due fanno le parti di *Referendarj*, ed uno ſoſtiene anche le veci di Segretario. Oltracciò tiene un altro attual Segretario, un Regiſtratore col ſuo Aggiunto, un Taſſatore, un Conſervatore dell' Archivio, uno Spedizioniere e *Concepiſta*, ſei Cancelliſti, due Acceſſiſti, e due Portieri. Ha parimente tredici particolari Agenti, ordinariamente tutti nazionali, per le cui mani paſſano le ſpedizioni (che regolarmente ſi fanno in lingua Unghera, o Latina) degli affari appartenenti al Regno, ed alle ſoppraddette Provincie, ſotto il medeſimo compreſe.

C A P. III.

Del *Conſiglio-Aulico* del Principato di Tranſilvania.

LA Tranſilvania ancorchè ceduta ſin dall' anno 1598. dal Principe Sigiſmondo Battori col conſenſo degli Ordini della Provin-

vincia all' Imperadore Rodolfo II. il quale ne dichiarò Principe l' Arciduca Massimiliano, fu ciò non ostante e dallo stesso Sigismondo, e dagli altri Principi Transilvani pretensori sempre combattuta, e per continue guerre agitata e scossa: e comecchè si morisse di veleno il Principe Bescajo, a cui da' ribelli era stata la Transilvania conferita, ne fu subito costituito Principe Sigismondo Ragozzi. Ebbero perciò gl' Imperadori Austriaci sempre cura colle armi alle mani di vindicarla; e sotto l' Imperadore Leopoldo, essendo nel 1688. felicemente riuscito alle sue armi di debellare il Teckelì, fu quella resa a Cesare da sua moglie, e fra il bottino furon trovate le insegne del Principato, colle quali n' era stato il Teckelì investito. Da questa sconfitta ne derivò, che il Principe di Wallachia, e gli Stati di Transilvania nel medesimo anno si sottomisero a Cesare. Ma persistendo il Ragozzi nella sua pretensione, si vide di nuovo lo Stato di questa Provincia in disordine e sconvolgimento, avendolo i Transilvani nel 1703. nuovamente eletto loro Principe; ma furon non guari dopo costretti nell' anno 1705. con pubblico Decreto a rivocare l' elezione; onde e sotto l' Imperador Giuseppe, e molto più sotto il presente Augustissimo Principe, avendo le armi Austriache distese le conquiste, e debellati interamente i ribelli, confiscati i loro beni, presidiate di sue truppe le

For-

Fortezze della Provincia, riposa oggi pacifica e tranquilla sotto il clementissimo Imperial dominio.

Lasciandosi a' Transilvani la libertà di vivere colle loro leggi, costumi e religione: per quel, che riguarda il lor governo, ed economia, fu istituito in Vienna un particolar *Consiglio*, chiamato la *Cancelleria Transilvanica*, a cagion che il Capo non è decorato d' altro titolo, fuorchè di Cancelliere; del quale *Consiglio* è l' incombenza il provvedere a' bisogni della Provincia, così per le proviste delle cariche, e di altre dignità e posti, come per l'economia, e propria polizia del paese: lasciandosi però al *Consiglio-Imperiale-Aulico di guerra* la cura d'invigilare sopra ciò, che si appartiene alla milizia.

Vien composta quella Cancelleria, oltre del Cancelliere, da quattro Consiglieri nazionali, (non essendovi Vice-Cancelliere) che sono creati dall' Imperadore come Principe di Transilvania, due de' quali adempiono le parti di *Referendarj*: da un *Tassatore* e *Registratore*, da tre *Cancellisti*, o sian *Notari*, e da due Portieri. Tiene anche un solo Agente, per cui passano le spedizioni del Principato. Non ha propria abitazione, ma si raguna ora in una, ora in un' altra casa, che prende a pigione, e presentemente l' ha nella contrada chiamata, *Klugerstrassen*, nella casa detta *Beym goldenen-löwen*.

PAR-

PARTE TERZA.

De' Tribunali Auſtriaci *di Vienna*, *appartenenti a Ceſare come Arciduca d' Auſtria*, *Signore di Stiria*, *di Carintia*, *del Tirolo*, *e di tutto ciò*, *che chiamamo* Provincie, e Stati ereditarj Auſtriaci.

SAremo ora ad annoverare i Tribunali proprj del Paeſe, li quali ſi ſono reſi più auguſti e numeroſi, non tanto per l' Auſtria inferiore, della quale è capitale Vienna, quanto per le ſue adjacenze. Le altre Provincie, ſiccome l' Auſtria ſuperiore, la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il Littorale Auſtriaco, e tutti gli altri Stati ereditarj Auſtriaci, poſſeduti nella Svevia, negli Svizzeri, ed altrove, ancorchè aveſſero proprj Tribunali di giuſtizia, e proprie Camere per le finanze, indipendenti gli uni dagli altri, poichè queſte Provincie avean da prima diverſi e ſeparati Signori, nulladimanco eſſendoſi poi unite in un ſolo, nella perſona di Ferdinando II. Imperadore, che ſtabilì in Vienna perpetua ſede, ſiccome di poi fecero tutti gli altri ſuoi ſucceſſori Auſtriaci: quindi non ſolo i proprj Tribunali di queſta Città furono innalzati, ma fu d' uopo ergere nella medeſima due ſupremi *Dicaſterj*, a' quali ſi riportaſſero non meno gli affari proprj dell' Auſtria inferiore, che di tutte le ſo-

sopraddette altre Provincie; ed affinchè i loro Tribunali di giustizia, e le loro Camere, istituite per le finanze, avessero co' medesimi la dovuta corrispondenza e rapporto, per aver di tutto lo Stato loro un intero concetto, per miglior metodo e norma del lor governo. Quindi surse il Tribunale della *Gran Cancellerìa* della *Corte Austriaca*, e l' altro dell' *Eccelsa Camera-Aulica delle finanze*; de' quali prima degli altri, per serbar miglior ordine, fa mestieri in questa terza parte ragionare.

C A P. I.

Della Gran-Cancelleria-Austriaca di Corte.

IL Gran Cancelliere di Corte, il cui uffizio presentemente viene sostenuto dal Conte Filippo Ludovico di Sintzendorff, tiene qualche rapporto ed analogìa cogli antichi *Gran Cancellieri*, ch' erano nelle case de' Re di Francia, d' Inghilterra, e di Sicilia, preposti sopra tutti gli affari di giustizia, ed agli uffizj civili del Regno, ond' eran chiamati *Capi della Giustizia, e Magistrati de' Magistrati*; poichè alla sua *Gran Cancellerìa* sono riportate per via di *ricorso* tutte le determinazioni degli altri Tribunali supremi, che sono non pur nell' Austria, che nelle altre Provincie ereditarie Austriache, ed invigila pari-men-

mente al buon governo e retta amministrazione de' medesimi. E conciossiachè gli Arciduchi d' Austria tengono privilegio di non potersi da' *Dicasterj* de' loro Stati ereditarj appellare a' *Giudicj* dell' Imperio, nè avocarsi quivi le Cause; quindi è che in caso di *ricorso*, sono riportate non già al *Consiglio-Imperiale-Aulico*, ma a questa *Gran-Cancellerìa Austriaca di Corte*. Così ancorchè il Tribunale della Reggenza di Vienna fosse il supremo dell' Austria inferiore: pure, dalle sentenze del medesimo si da *ricorso* all' Imperadore, non già come tale, si bene come Arciduca, nel cui spezial nome il Gran Cancelliere col suo Tribunale rivede gli Atti, ed esamina i processi; ed ora emenda, ora conferma le deliberazioni già prima tolte, secondo che gli parrà più convenevole, spiegando sempre la sua giurisdizione, e gli Atti suoi giudiziali in nome dell' Imperadore. Consimili ricorsi egli riceve, che gli sono riportati da' Tribunali di Lintz Capitale dell' Austria superiore, da quei di Gratz, Metropoli della Stiria, da Inspruck, Capitale del Tirolo, e da tutti i supremi Tribunali delle altre Provincie e Stati ereditarj Austriaci.

Per la stessa cagione godendo gli Arciduchi d' Austria e per ampissimi privilegj loro prima conceduti, e per diritto *territoriale*, che hanno sopra le Provincie ereditarie, siccome l'hanno gli Elettori, e gli altri Principi dell' Im-

Imperio sopra i lor dominj, tutta la sovranità, le preminenze, regalie, ed altre facoltà, che godono gli altri Stati, e Principi dell' Imperio: quindi per questa *Gran-Cancellerìa* si spediscono tutti li privilegj, dispense, diplomi, ed altre sovrane concessioni, appartenenti alle suddette Provincie ereditarie. E ritenendo altresì gli Arciduchi il dritto di poter ergere Accademie, e Collegj; ha però il Gran Cancelliere la soprantendenza dell'Università degli studj di Vienna, del Collegio de' Dottori e de' Medici del Paese, e di tutti i Collegj delle arti, e mestieri: soprasta in somma a tutti gli affari politici e civili, e regola tutto ciò, che riguarda non meno la retta amministrazione della Giustizia, negl' inferiori Tribunali, che la spedizione e 'l corso di tutte le cose graziose: diffinisce parimente le quistioni di precedenza, che nascono tra' Magistrati Provinciali Austriaci: spedisce loro le Patenti quando lor son conferite le cariche: ha la spedizione di tutte le lettere di legittimazioni di naturali, e spurj delle *Moratorie*, delle dispense di età, delle commutazioni delle pene, de' Diplomi, de' titoli di Baroni, di Conti, di Cavalieri, di Nobili, di Poeti, di Notaj, e di tutte le dignità, ed uffizj de' Paesi ereditarj Austriaci. Si appartengono in oltre a questa *Gran-Cancellerìa* le concessioni d' immunità, e d' esenzioni, degli asili particolari, delle creazioni di

di Villaggi in Città; delle Fiere solenni, e meno solenni; di restituire la fama, di confermare i gradi di Dottori, e dar giurisdizione a' Collegj, ed il concedere consimili altre prerogative, che per ispeziali privilegj furon accordate dagl' Imperadori agli Arciduchi d' Austria, le quali tutte debbon passare per questa *Cancellerìa*. Questi titoli, onori, dignità, e concessioni si distinguono per questo mezzo da quelle dell' Imperio, e sono inferiori alle medesime; poichè queste si concedono dall' Imperadore come Arciduca d' Austria, e si spediscono i Diplomi da questa *Austriaca-Cancellerìa di Corte*; e quelle per contrario da Cesare come Imperadore, e dalla Cancellerìa dell' Imperio, ed ottengono vigore e rispetto per tutta l'estensione di esso. E' però vero, ch'essendo stato da Carlo V. conceduto ampissimo privilegio agli Arciduchi d' Austria di potere crear non pur Nobili, ma eziandio Conti, e Baroni: fu quindi diffinito nella Capitolazione di Giuseppe (*a*) che i Diplomi sopra ciò spediti da questa *Cancellerìa Austriaca* fossero riconosciuti in tutto l' Imperio.

Ha questa *Cancellerìa* proprio e magnifico palagio, prossimo a quello dell' Imperadore, dove abita il Gran Cancelliere, e si raduna il Tribunale. Egli è composto dal Gran Cancel-

(*a*) Artic. 43.

celliere, che vien eletto dall' Imperadore come Arciduca d' Auſtria, a cui ſta aggiunto un Vicecancelliere: da otto *Conſiglieri*, e *Referendarj*, da ſei Secretarj, da un Taſſatore col ſuo Aggiunto, da un Regiſtratore col ſuo Aggiunto, e da più *Cancelliſti*, ed *Acceſſiſti*. Tiene proprj e diverſi Agenti, ſecondo richiedono le ſpedizioni de' varj Paeſi, li quali o ſono nazionali, o inteſi delle coſtituzioni, e ſtili di ciaſcheduna Provincia Auſtriaca.

C A P. II.

*Dell'*Eccelſa Camera Imperiale-Aulica *delle finanze.*

QUeſto Tribunale per ciò, che riguarda le ſue incumbenze, ed i Miniſtri, ed i tanti Uffiziali ſubalterni, che lo compongono, è il più numeroſo ed ampio di quanti ne ſiano in Vienna; poichè le ſue appartenenze non ſolo ſi riſtringono alle finanze dell' Auſtria inferiore, ma ſi eſtendono ſopra tutte le Camere dell' altre Provincie, Regni, e Stati ereditarj Auſtriaci.

Da queſto è amminiſtrato tutto il patrimonio ereditario Auſtriaco dell' Imperadore qual Arciduca; e poichè e per cagion del dritto *territoriale*, e per gli ampiſſimi privilegj conceduti a' Duchi d'Auſtria, ſiccome è di ſopra detto, hanno eſſi la facoltà di poter im-

imporre nuovi dazj, collette, e gabelle in questi Stati, col consenso però de' medesimi, senza richiedere l'autorità degli Elettori, e degli Stati dell'Imperio, siccome ritengono il diritto de' tesori, delle miniere, delle monete, de' pesi e misure, delle foreste, delle caccie, delle strade, de' ponti, de' fiumi, della pesca, de' molini, delle saline, delle poste, e di tutte le altre regalie così maggiori, come minori: quindi è, che soprasta questa *Camera-Imperiale-Aulica* alle rendite, agli affitti, a' dazj, dogane, gabelle, collette, ed alle esazioni di tutti i diritti ed emolumenti fiscali: riceve i conti non solo dagli Uffiziali subalterni dell'Austria inferiore, ma da tutte le altre Camere dell'altre Provincie, e Stati ereditarj Austriaci, dove viene a radunarsi molto danaro: presiede alle miniere dell'argento vivo, del rame, ferro, argento, oro, e sale: ai boschi, alle peschiere, a' fiumi, alle dogane &c. E sebbene le poste di queste Provincie ereditarie Austriache fossero state nell'anno 1624. dall'Imperadore Ferdinando II. concedute al Conte di Paar, ed a' suoi Successori, in guisa che questa Camera non avea di che impacciarsene; nulladimanco avendosele il presente Imperadore Carlo VI. ripigliate, e riunite al suo Arciducale patrimonio, sono di bel nuovo ritornate ad esser sotto l'ispezione di questo Tribunale. In fine ha il medesimo l'al-

tra conoscenza di tutto ciò, che riguarda le regalie così maggiori, come minori, le quali dagl' Imperadori furono ampiamente rilasciate agli Arciduchi d'Austria nelle suddette Provincie, e Stati ereditarj, i quali in ciò si riconoscono come indipendenti e sovrani, essendo stata la Famiglia Austriaca innalzata a tanta eminenza sopra questi Stati, che poco gli resta di sottrargli interamente alla giurisdizione dell' Imperio.

Tiene questo Tribunale il suo Presidente, ed il Vicepresidente, ed è composto, oltre di questi, d' un infinito numero di Consiglieri, divisi in due Banchi, di Conti, e Baroni, e di Nobili, e Letterati.

I Consiglieri del primo Banco sono ordinariamente ventiquattro, que' del secondo quarantasette; ed ha in oltre cinque Referendarj, diciotto Segretarj, quindici Concepisti, ed otto Aggiunti. Tiene un Legista per Procuratore della Camera, e tre Viceprocuratori, tre Registratori, due Spedizionieri, un Tassatore (i quali hanno sotto di loro sette Cancellisti ordinarj, ed altrettanti sopranumerarj), sette *Protocollisti*, e più Accessisti, e Portieri. E poichè secondo le tante, e sì diverse incumbenze è stato d'uopo dividere gli Uffiziali, e destinarli a particolari affari, affinchè senza disordine e confusione ciascuno attendesse al proprio carico, e commissione; quindi è, che per l'affare de' con-

ti sono costituiti otto Razionali, che hanno parimente il titolo di Consiglieri, i quali tengono subordinati ventisette altri Uffiziali de' conti, oltre tanti altri Computisti, ed Assentisti, di cui non può tenersene conto, tanto sono tra loro diversi e numerosi.

Parimente è stato mestieri per la soprantendenza della milizia, che si stabilissero particolari Uffiziali, i quali tenessero conto degli abiti de' soldati urbani, delle loro paghe, armature, alloggi, e di quanto loro bisogna, onde quella, che si chiama, la *bancalità militare*, ha proprj Cassieri, Assentisti, ed altri Uffiziali subalterni, che attendono al pagamento militare. Ciò s' intende della *milizia urbana*, poichè dell'altra, di cui si è ragionato, ne prende cura e pensiero il *Consiglio-Imperiale-Aulico* di guerra. Così ancora perchè quanto l' Imperadore ritrae dalle sue rendite della Boemia, e dell' Ungheria, pure si appartiene alla cognizion di questa Camera: vi sono però in essa destinati particolari Uffiziali per prenderne conto e ragione, non meno di quello, che si faccia delle rendite ed emolumenti, che vengono dalle Austrie, e da tutti gli altri Stati ereditarj Austriaci. A questo fine si sono stabilite in questa Camera più principali commissioni. I. Per gli affari già detti della milizia urbana. II. Per gli pagamenti di tutti coloro, che servono in Corte. III. Vi ha la commissione Camerale,

riguardante l'Ungheria, e le sue Provincie adjacenti. IV. Quelli riguardanti la Boemia, la Slesia, e la Moravia. V. Delli Paesi Austriaci ereditarj. VI. Evvi la principal commissione per gli conti. VII. la commissione sopra tutte le arti e mestieri. VIII. La commissione sopra il sale. IX. Quella sopra le miniere. X. La commissione riguardante tutti i Paesi nuovamente acquistati, siccome sono la Transilvania, la Servia, ed altri. E finalmente vi sono le commissioni sopra i boschi, e le montagne, sopra l'arsenale, le fabbriche, le fortificazioni, l'artiglieria, le barche, le dogane, le *proviande*, il banco, gli ospedali, e le povere case, e varie altre deputazioni, e commissioni, che lungo sarebbe farne qui un più diffuso catalogo. Avendo ciascuna di quelle commissioni proprj, e particolari Uffiziali, può da se stesso ciascun comprendere quanto sia ampio e prodigioso il numero de' medesmi; per guisa che comunemente si tiene, che gli Uffiziali ed altri subalterni, che sono impiegati in Vienna, ed in tutti i Paesi suddetti sopra gli affari delle finanze, e sopra tutto ciò, che riguarda le dipendenze delle medesime, oltrepassino il numero di quaranta mila persone.

CAP.

C A P. III.

Del Supremo *Tribunale della Reggenza* dell' Austria inferiore.

QUesto Tribunale ancorchè, come si è detto, abbia qualche subordinazione alla Gran Cancelleria di Corte per gli ricorsi, che dalle sue determinazioni possono darsi alla medesima; con tutto ciò reputasi supremo a riguardo degli altri Tribunali inferiori così civili, che criminali di Vienna, a' quali soprasta, e da quali non per via di ricorso, ma per ordinario rimedio d' appellazione si avocano le Cause civili, e criminali, e si riportano al medesimo. Conosce ancora in prima istanza delle Cause de' Nobili ad esso Tribunale sottoposti, quali sono i Nobili delle Città, e della Provincia dell'Austria inferiore, i quali non possedono in essa beni stabili, che fossero stati descritti nel *Marescialato di Provincia*, sicome eziandio le Cause di tutti i forestieri commoranti in Vienna, i quali vivono con qualche carattere di dignità, e siano riputati e tenuti per Nobili; poichè per gl'ignobili vi è un Tribunale inferiore, chiamato della *Schrana*, dove sono convenuti nelle Cause civili, ed accusati nelle criminali, siccome tutti gli altri Borghesi di Vienna.

Questo propriamente si può dire Tribu-

nale supremo del Paese, poichè la sua giurisdizione non oltrepassa i confini dell' Austria inferiore; la esercita solo nella Città, e ne' Subborghi, ed in tutta questa Provincia: onde perciò comunemente è chiamata *Reggenza dell' Austria inferiore*. Sono ad essa sottoposti, oltre i Tribunali delle Città, e Villaggi della medesima, tutt' i Tribunali inferiori di Giustizia sì civile come criminale di Vienna. Così le Cause, che dalla *Schrana* passano al *Magistrato della Città*, da questo si riportano per via d'appellazione alla Reggenza, dove giudizialmente si finiscono. Egli è però vero, che le sentenze di morte, che dalla medesima si proferiscono o in prima istanza, ovvero in grado d' appellazione, non si possono eseguire, se non sono sottoscritte dall' Imperadore. Le Cause civili de' Tribunali de' Cambj, e del *Magistrato della Città* pure alla medesima Reggenza si riportano. E poichè l'Università di Vienna ed il suo Collegio per privilegio di Massimiliano I. oltre delle prerogative, che il suo Rettore sia Conte Palatino, ed abbia la facoltà di conferire la Laurea, ed i Gradi, ha giurisdizione sopra tutti i suoi, i quali in prima istanza devono ivi essere convenuti: quindi in caso di aggravio inferito da questi Giudici può aversi ricorso alla detta Reggenza; se però le parti non avessero qualche impiego in Corte, poichè allora dee ricorrersi al *Maresciallato*

lato di Corte come loro Giudice competente. In breve sopra tutti i particolari e minori Tribunali di Giustizia, che sono nella Città di Vienna ha egli l'ispezione e soprantendenza.

Vien composto questo Tribunale di tre Banchi, uno de' Conti e Baroni della Provincia, l'altro de' Nobili, ed il terzo de' Letterati. Tutti hanno titolo di *Consiglieri della Reggenza*, ed il lor numero è assai grande, poichè i Conti e' Baroni arrivano a trenta, i Nobili a ventidue, ed i Letterati a dodici. Sovrasta a tutti il Presidente, che si elegge dall' Imperadore come Arciduca d' Austria, e vien chiamato *Stadthalter*, al quale vien anche aggiunto un Vicepresidente, o sia *Vicestadthalter*, ed oltre questi vi è un Cancelliere, il quale insieme cogli altri tutti invigilano sopra le cose non meno criminali, che civili dell' Austria inferiore. Si unisce questo Consiglio della Reggenza in tutti i giorni, eccetto che ne' festivi, nel proprio Palazzo dell' Imperadore, e dove ordinariamente rende ragione secondo le particolari costituzioni degli Arciduchi d' Austria, e le consuetudini del Paese, e le costituzioni vanno raccolte in un Volume, volgarmente chiamato, il *Codice Austriaco*, e sopra le consuetudini dell' Austria inferiore, ampiamente scrissero Gian Battista *Sütinger*, e Gian Francesco *Tassero*, siccome di quelle dell' Austria superiore trattò il Signor *Finsterwarder*.

Tiene più Uffiziali subalterni, nove ordinarj Segretarj, e tredici Sopranumerarj, un *Registratore* con tre Aggiunti, uno Spedizioniero, un Tassatore, tre Commissarj, cinque Concepisti, cinque *Accessisti*, e tre *Protocollisti*. Ha parimente un *Sottomaresciallo*, destinato per l'esecuzioni de' suoi ordinamenti; tiene quattordici Cancellisti ordinarj, e cinque sopranumerarj, quattro Portieri, oltre alcuni altri famigliari destinati per gli minuti servigj del Tribunale.

C A P. IV.

Del Tribunale dei *Maresciallato* del Paese.

Ritenendo ciascuno Stato dell' Imperio, siccome è questo dell' Austria inferiore, un' immagine dell' antica libertà, poichè prima i lor governi eran misti di *Monarchico*, e di *Aristocratico*: furon per conseguenza ritenute pure nell' Austria alcune reliquie di essa, che si conservano per mezzo di questo Magistrato, ancorchè dagl' Imperadori fossero stati gli Arciduchi d'Austria, per tanti, e sì ampj privilegj loro conceduti, quasi che sottratti dall' Imperio, rendendogli assoluti, e dispotici Signori della medesima. Ciascuno di tutti gli altri membri, onde si forma il corpo dell' Imperio Germanico, ritiene il proprio *Stato Provinciale*, ed in fatti questo d' Au-

d'Auftria fi compone di tre Ordini, di Prelati, di Conti e Baroni, di Nobili, e di Comunità. Secondo più capitolazioni, e receffi dell'Imperio trovafi ftabilita ufanza non mai interrotta, che l'Arciduca, tutti i Principi e Duchi dell'Imperio non poffono gravare i loro Dominj di nuovi tributi e taffe, fe non col confenfo degli *Stati Provinciali*, onde la Provincia, od il Ducato fi compone; quindi gli Arciduchi d'Auftria, quando fono obbligati per qualche imminente guerra, o altro bifogno di chieder fuffidj a' fuoi fudditi, efpongono i loro defiderj agli Stati della Provincia, uniti fotto un Prefidente, li quali tengono difcuffione fopra la domanda, e fopra la maniera d'imporgli a proporzione delle facoltà de' poffeffori, regolando la fomma, che potrebbe al lor Principe offerirfi. Tiene perciò quefto Tribunale la fua *matricola*, nella quale fono notati i padroni de' beni ftabili, con la defcrizione de' medefimi, che fono dentro i confini dell'Auftria inferiore, affinchè fi poffa, fenza gravarfi alcuno, a proporzione de' beni taffar più o meno i poffeffori. Quindi effendo i poffeffori, o Prelati Ecclefiaftici, ficcome Abati di Monafterj, e Prepofti di Chiefe, ovvero Conti e Baroni, oppure Nobili, o finalmente Comunità d'alcune Città e Caftelli della Provincia; in ogni anno fi eleggono però fei Deputati, due Cavalieri, due Ecclefiaftici, e due

due altri del terzo ſtato, li quali con venti Aggiunti intervengonò nelle Aſſemblee, che ſi ragunano per deliberare ſopra la quantità, e 'l ripartimento delle taſſe; preſiedere a' conti, dirigere l'eſazioni, ſopraſtare a' Cancelliſti, ed a tutti gli Uffiziali minori deputati a queſto fine.

Tiene perciò queſto *Mareſciallato* del Paeſe in Vienna proprio Palagio, chiamato *Landhaus*, che vuol dire *Caſa del Paeſe*, poſta nella ſtrada detta *Herrengaſſe*, dove ſi uniſcono i Diputati, il Mareſciallo, il Sotto-Mareſciallo del Paeſe, i Conti, Baroni, Nobili, Conſiglieri, e gli altri Uffiziali. Si ſtabiliſce in ciaſcun anno dall' Imperadore il giorno, e l'ora, nella quale in Corte debbon trovarſi tutti coſtoro per ſapere la domanda dell' Imperadore, e ciò ſtabilito ſono obbligati tutti andare dal *Landhaus* nel Palazzo Imperiale, dove l'Imperadore ſi fa trovare in una delle ſale aſſiſo ſul Trono, ed al coſpetto di tutti brevemente eſpone i biſogni, e fa la ſua domanda, rimettendoſi al ſuo Gran Cancelliere di Corte, ch'è ivi preſente per lo di più; il quale dipoi parla in nome dell' Imperadore, e da in mano del Mareſciallo una Scrittura, nella quale ſi dichiara la ſomma, che l'Imperadore ricerca. Indi tornati nel *Landhaus*, il Mareſciallo, e i Deputati trattano tra di loro per fiſſar la ſomma, ed il tempo del pagamento. Sono adunque ſot-

tot-

toposti alla giurisdizione di questo Tribunale tutti coloro, che possedono beni stabili nell' Austria inferiore, descritti nella *matricola*. Capo e Presidente del medesimo è il Maresciallo del Paese, che si elegge della primaria Nobiltà da Cesare insieme, e dagli Stati: e la sua dignità non si estingue se non colla morte. Occupa presentemente questa carica con lode di somma prudenza Luigi Tommaso Conte d'Harrach, Consigliere di Stato di S.M. Cesarea, che di presente trovasi Vicerè, e Capitan Generale del Regno di Napoli, adempiendo intanto quì le sue veci il Conte di Volkra.

Tiene ancora questo Tribunale un *Sottomaresciallo*, nell' elezione del quale si suol badare, che sia Giurista: poichè deve insieme con gli altri Assessori conoscere de' meriti delle controversie, che sono portate in questo Tribunale alla loro decisione, il quale perciò è composto di più Assessori, per la maggior parte Conti, e Baroni, e Nobili, e si mutano in ogni triennio. Ha quindi del Banco de' Conti e Baroni diciassette Assessori, e del Banco de' Nobili diciotto: ha un Imperiale Scrivano del Paese, un Secretario, tre Commissarj del Paese, e propria Cancelleria, nella quale vi è uno Spedizioniere, un Tassatore, un Concepista, cinque Cancellieri, oltre alcuni altri Uffiziali di minor rango, destinati per l' esazione, ed altre incumbenze del Paese.

CAP.

CAP. V.

Del Tribunale del Marefciallato di Corte.

IL *Marefciallo di Corte* di Vienna ha prefentemente qualche rapporto ed analogia al Gran Sinifcalco del Regno di Napoli, poichè ficcome colui anticamente avea fotto la fua giurifdizione tutti gli Uffiziali della Cafa del Re, ed era il Giudice del Real Palazzo; così ora in Vienna adornando l'Imperial Corte per lo corteggio d'un grande Imperadore, e d'un gran Re, tanti Miniftri ed Uffiziali di diverfe Nazioni, che decorati di varie cariche ed impieghi, tutti militano nel fuo Imperial Palazzo, oltre di tante altre perfone illuftri, che per diverfi riguardi feguitano la Corte; era quindi di meftieri, che fi deffe loro un Giudice, ed un Tribunal particolare, innanzi al quale doveffero fpedirfi le loro Caufe non men civili, che criminali.

Quefto Gran Marefciallo dopo il Maggiordomo maggiore occupa il primo luogo in Corte, e foprafta a tutti gli altri Uffiziali Aulici. Si elegge dall' Imperadore, il quale per la *Capitolazione Giufeppina* (a), ed eziandio per l'ultima *Carolina* (b) dee regolarmen-

(a) Artic. 39.
(b) Artic. 23.

mente trasceglierlo dall'Ordine de' Conti dell' Imperio, e presentemente vien occupata questa carica dal Conte di Martinitz, che l'esercita con lode di molta applicazione ed assiduità; e ben merita per verità il suo Tribunale la cura, che egli ne tiene, poichè sono al medesimo riportate in prima istanza le Cause non pure di tutti gli Uffiziali, che hanno impiego in Corte, di tutti i Ministri degli altri Tribunali e Consigli di Vienna (toltone solamente il *Consiglio-Imperiale Aulico*, ed il *Consiglio di Guerra*); ma indistintamente le Cause ancora di tutti i loro Uffiziali minori e subalterni, anche de' loro servidori domestici. Parimente tutti i forestieri, che dimorano in Vienna, e seguitano la Corte per qualche occasione, o affare, che vi hanno, sono sottoposti alla sua giurisdizione. Gli Ambasciatori, gl' Inviati, i Residenti, gli Agenti, ed altri Ministri de' Principi stranieri, in quelle Cause, ove non possono valersi del dritto *revocandi domum*, sono obbligati di rispondere a questo Tribunale; ma i loro famigliari e servidori sono sempre indifferentemente conosciuti, e giudicati dal medesimo. Per questa ragione è incaricato il *Maresciallo di Corte* di ricever gli Ambasciadori quando arrivano, e d' introdurgli in Corte nelle prime udienze dell' Imperadore.

Si unisce questo Tribunale nel Palazzo, dove il Maresciallo ha propria abitazione.

Tie-

Tiene dieci Aſſeſſori Giuriſti, che attendono alla ſpedizione delle liti, i quali oltre del ſoldo, e di altri emolumenti, hanno ciocchè ſi chiama il quartiere, ed oltre a coſtoro ha per ſervigio del Tribunale cinque Cancelliſti. Ed eſſendo ancora l'incumbenza di queſto Mareſciallo di diſtribuire tutti i quartieri di Corte a' Miniſtri ed Uffiziali, che han dritto d'averlo: quindi per la retta diſtribuzione de' medeſimi, tiene ſotto di sè un *Quartiermaſtro* di Corte, ſotto la cui direzione ſono ſei Forieri, e quattro altri minori ſervienti.

Sono nella Città di Vienna altr' inferiori Tribunali, come quello del *Magiſtrato della Città*; e altro della *Schrana*; quelli de' Cambj, e dell' Univerſità degli ſtudj, e de' Collegj di arti, ed altri ancor minori, particolarmente attenenti alle finanze, ed a certi particolari di giuſtizia, de' quali non accade farne tedioſo catalogo. E terminando quì i maggiori Dicaſterj, e Conſigli politici di queſta Città, farem ora paſſaggio a' Tribunali Eccleſiaſtici della medeſima.

C A P. VI.

De' *Tribunali Eccleſiaſtici della Città di Vienna.*

LA *Giuſtizia Eccleſiaſtica* ha molto poco da impacciarſi in affari in queſta Città; eſſen-

essendo la sua conoscenza molto corta e ristretta a due soli Concistori, i quali pure si compongono di Assessori non meno Ecclesiastici, che Secolari.

Le *Cause Ecclesiastiche* in tutti gli Stati, che compongono l'Imperio Germanico, variamente sono regolate, dacchè trovandosi in quello pubblicamente ammesse tre Religioni, gli *Stati Evangelici*, sotto i quali sono compresi i Luterani ed i Calvinisti, hanno riposto nelle persone de' loro Principi e Magistrati tutto l'Imperio sopra le persone Ecclesiastiche, e i loro beni, e tutta la potestà intorno al governo, e disciplina delle loro Chiese, e de' suoi Ministri, lasciando solo a' loro Preti l'amministrazione delle cose Sacre, le Prediche, i Sermoni, le Liturgie, ed altri spirituali Esercizj. Gli *Stati Cattolici* per contrario riconoscono ne' loro Vescovi quella stessa potestà, che esercitavan prima della riforma; e ritenendo ancora presso di costoro forza di legge, e di osservanza, i Concordati passati tra Niccolò V., e la Nazione Germanica, ancorchè molto vantaggiosi alla Santa Sede, e pregiudiziali, e ruinosi alla Nazione, si è quindi da loro lasciata in arbitrio de' Vescovi la cognizione delle Cause Ecclesiastiche, il governo delle loro Chiese, ed il regolamento della Disciplina sotto la subordinazione de' Romani Pontefici come prima.

Ma

Ma poichè tutti gli Stati della Germania ancorchè Cattolici, ſiccome è l' Auſtriaco, riconoſcono nella perſona dell' Imperadore, fra' diritti *a lui ſpezialmente riſerbati*, *l'alto ed eminente Imperio* ſopra le perſone e beni Eccleſiaſtici: il diritto di terminar le controverſie, che ſovente inſorgono fra gli Stati delle tre Religioni nelle Cauſe a quelle appartenenti: l' *Avvocazìa* della univerſale Chieſa Criſtiana, e ſpezialmente delle Chieſe della Germania, e della Sede Romana: il diritto delle *primarie preci*: l' altro di dichiarar gli aſili, di poter ſovente diſpenſare a' gradi, regolare i divorzj, e prendere conſimili conoſcenze nelle Cauſe matrimoniali: attribuendoſi infine ad eſſolui il Reggimento dell' eſterior Polizia Eccleſiaſtica, ad imitazione degli antichi Imperadori, delle quali ſon pieni i due Codici Teodoſiano, e Giuſtiniano, ed i Capitolari di Carlo Magno, e degli altri Imperadori Germani; quindi è, che per tali, ed altre ſomiglianti eccleſiaſtiche occorrenze ſoglionſi ſovente portar Cauſe di tal natura al *Conſiglio-Aulico Imperiale*, ſiccome a Tribunale per ciò competente, avendo egli propria incumbenza di conoſcere intorno a tutti i *diritti riſerbati* alla perſona di Ceſare come Imperadore. Non dee perciò ſembrar coſa impropria e ſtrana, ſe ſotto la rubrica de' Tribunali Eccleſiaſtici di Vienna, ſi vegga in primo luogo collocato di nuovo il *Conſiglio Aulico Imperiale*.

I. Del

I.

Del *Consiglio-Imperiale-Aulico*.

Primieramente sono in questo *Consiglio* esaminate tutte quelle controversie di Religione, che accadono fra gli Stati Cattolici, e gli Evangelici intorno all' osservanza dell' editto di Carlo V. pubblicato ne' *Comizj d' Augusta* l'anno 1548. chiamato volgarmente l' *interim* della *pace religiosa*, stabilita pure ne' *Comizj Augustani* dell' anno 1555., della pace di *Westfalla*, e delle seguenti altre Capitolazioni per l' esercizio libero delle tre Religioni. Sovente insorgon liti per le costruzioni di nuove Chiese, e Cappelle Auliche negli Stati Evangelici, per l' erezioni di nuove Statue, ed Immagini de' Santi, e per le demolizioni delle Chiese riformate negli Stati Cattolici. Sovente accade pure di disputare intorno alla riforma, o stabilimento di nuove ferie per gli Tribunali, per le quali si comanda la cessazione dalle opere servili, per la riforma del Calendario, e simili altre occorrenze, le quali si dibattono, e si risolvono in questo *Consiglio-Imperiale-Aulico*.

Secondariamente vengono portate a questo *Consiglio* tutte le Cause riguardanti l' *Avvocazia Ecclesiastica*, in vigor della quale appartengono all' Imperadore molti diritti sopr' alcuni Vescovadi, e Monasterj della Germania.

In virtù di questo è investito l'Imperadore di più Canonicati, poichè dopo la coronazione è ricevuto nel numero de' Canonici d'Aquisgrana, siccome altresì dopo la coronazione di Massimiliano I. pure si legge, che fu ammesso nel numero de' Canonici della Chiesa di Colonia, e lo stesso si rapporta in un altro Canonicato della Chiesa di Bamberga, il quale vien conferito all'Imperadore per istituto d'Arrigo il Santo. Gli appartengono ancora per la medesima ragione i Patronati in più Chiese Cattedrali, e Monasterj della Germania, e gli spettano altresì più Prebende, una nella Chiesa di Spira, un' altra in quella d'Argentina, una terza nella Chiesa di S. Geltruda della Diocesi di Liegi, e la prima Prebenda fra' Canonici della Chiesa d'Utrecht, la quale si faceva servire dagl' Imperadori da due Sacerdoti in lor nome.

Per terzo si riportano quivi le controversie, che possono insorgere intorno al *diritto riserbato* all' Imperadore delle *primarie preci*, ch'è una facoltà di presentare dopo la sua elezione una sol volta in molte Chiese o Cattedrali, o Collegiate, o Monasterj dell' Imperio, siano mediati, o immediati, una persona idonea per conseguire un Beneficio Ecclesiastico sì maggiore, come minore, che di prossimo dovrà vacare, o sarà vacato, e non provveduto.

Quan-

Quarto si rapportano pure in questo *Consiglio* alcune volte Cause Ecclesiastiche, e matrimoniali di dispense, di gradi, di divorzj, ed altre simili conoscenze, sempreché gl'Imperadori abbiano voluto farsi valere i loro supremi, e *riserbati diritti*, e l'altre loro preminenze. Così leggiamo presso Marquardo Freero nella raccolta degli Scrittori Germani (*a*) due formole dell'Imperadore Ludovico Bavaro, in una delle quali leggesi la sentenza del divorzio, che promulgò tra Giovanni figlio del Re di Boemia come impotente, e Margherita Duchessa Carinthia, e nell'altra la dispensa sopra i gradi di consanguinità tra Ludovico Marchese di Brandeburgo, e la suddetta Margherita Duchessa di Carintia, la quale dopo il cennato divorzio si congiunse in matrimonio col suddetto Marchese.

Sopra moltissime altre Cause, ed occorrenze così riguardanti le scomuniche invalide, ed ingiuste, come altri affari, e faccende Ecclesiastiche, delle quali tesserono lunghi cataloghi Cristiano Tommasio, Gian-Giorgio Reinhardo, Giusto Enningio Böhmero, ed altri, può raggirarsi la conoscenza di questo *Consiglio*. Ma gl'Imperadori Austriaci per la riverenza, che hanno mostrato sempre d'avere a' Romani Pontefici, volentieri se n'asten-

P 2 go-

(*a*) Tom. I. pag. 620. e 641.

gono. Gli Stati dell' Imperio perciò sovente mostrano di dolersene, e ne fanno ricorsi e querele, poicchè sebbene da Papa Gregorio VII. cominciassero i Romani Pontefici ad attentare sopra questi Supremi Regali Diritti; i Germani però procuraron sempre di mantenersegli salvi ed intatti; onde son ancora rimase non men nella Francia, che nell' Imperio le libertà della *Chiesa Germanica*, delle quali ultimamente compilò un esatto Trattato Giovanni *Schiltero*, col titolo: *De libertate Ecclesiarum Germaniæ*.

In Cause di tal natura assume la cognizione questo *Aulico-Imperial-Consiglio*. Prende ancora conoscenza delle controversie, che possono insorgere negli Stati Cattolici intorno all' osservanza de' Concordati di Niccolò V. colla Nazion Germanica, ed a questo fine l' Imperador Ferdinando I. riordinando questo *Consiglio-Imperiale-Aulico*, comandò, che alle leggi fondamentali dell' Imperio si aggiungessero questi Concordati, e nel *Consiglio* l'avessero i Consiglieri presenti per la decisione delle liti, che potessero nascere sopra l'osservanza de' medesimi. Sopra però le particolari Cause Ecclesiastiche, appartenenti a' Vescovi Cattolici nelle loro Diocesi, poste negli Stati Cattolici, e spezialmente nel *Circolo Austriaco* non ha di che impacciarsi questo *Consiglio*, rimanendo quelle nel medesimo Stato, nel quale eran prima della *Rifor-*

forma. Quind' in Vienna si veggono istituiti due *Concistorj* per le medesime, de' quali saremo ora a ragionare brevemente.

I I.

Del *Concistoro dell' Arcivescovo di Vienna*.

Rimanendo ancor oggi, come si è detto, negli Stati Cattolici dell' Impèrio la medesima potestà presso i Vescovi, che costoro avean prima: quindi non altri s'impaccia delle Cause Ecclesiastiche delle Diocesi, che i Vescovi soli, i quali ritengono la giurisdizione sopra le persone, e i beni Ecclesiastici, e tutto ciò, che dalla munificenza, e pietà de' Principi per mezzo de' loro privilegj è stato a' medesimi conceduto. Ed ancorchè essi stiano sottoposti e subordinati al Pontefice Romano, riconoscendolo per lor Capo, ed i Concordati passati tra Niccolò V. e la *Nazione Tedesca* presso di loro ritenessero tutto il lor vigore; nulladimanco per antica osservanza, e per più capitolazioni, e recessi ne' Comizj trovasi costituito, che non possino le Cause per via d' appellazione o per qualunque altro ricorso avocarsi in Roma, ma debbano terminarsi nelle proprie Diocesi. Così presso Schafnaburgense si legge, che avendo voluto i Turingi in una lite toccante a decime, che aveano coll'Arcivescovo di Magon-

za, appellare in Roma, Arrigo IV. lo proibì loro severissimamente, minacciandogli pena di morte, se avessero un tal ardire avuto, e l'Imperadore Federigo III. comandò a Seuchardo Vescovo di Halberstadt, che restituisse una certa Avocazìa alla Badessa di Quedlinburg, senza che osasse di appellarne a Roma, siccome rapporta Kettnero nelle *Antichità Quedlinburgensi* (a). E nelle ultime Capitolazioni di Giuseppe I. (b): e di Carlo VI. (c) si obbligarono quest' Imperadori segnalatamente di rescindere, ed abolire ogni atto, ed ogni procedimento, che tentasse mai il Nunzio Papale, come Delegato Apostolico di fare sopra di così fatte Cause, o di altre, che appartenessero a' giudicj dell' Imperio, arrogandosene la giurisdizione, e dalla loro cognizione avocandole. Così nell' anno 1677. l'Imperadore Leopoldo fortemente si oppose al Nunzio del Papa, residente in Colonia, che voleva tirare a se una Causa civile d'un debito, che si apparteneva alla cognizione del *Giudicio-Camerale*. Parimente fu cassato il Breve d'Innocenzo XI. col quale nell'anno 1686. avea ordinato, che le Cause del Tribunale dell' Arcivescovo, ed Elettore di Colonia non a' Giudicj dell' Im-

(a) Kettn. Antiq. Quedlinbur. pag. 163.
(b) Artic. 17.
(c) Artic. 14.

Imperio, ma al ſuo Nunzio colà riſedente per via d'appellazione ſi portaſſero.

Nell'anno 1698. l' *Imperial-Camera di Wetzlar* ſi oppoſe ad una Sentenza di un Uditor della *Ruota Romana*, che voleva di Germania avocare a se certa Cauſa; ed avendo il Capitolo Torenſe in una Cauſa feudale, che teneva contro la Badeſſa, appellato al Nunzio Pontificio, fu annullata l' appellazione. Per la ragione iſteſſa l'Imperador Giuſeppe acerrimamente contradiſſe a Clemente XI., che voleva tirare in Corte di Roma la Cauſa di precedenza, la quale ſi agitava tra l' Abate di Peterhuſa, e l'Abate di Creutzlinga. Finalmente il *Conſiglio-Imperiale Aulico* nell'anno 1708. caſsò due Sentenze, che s' erano proferite in Roma ſopra due Cauſe d'alcuni Tedeſchi, le quali erano ſtate colà riportate contro il preſcritto de' Comizj, e Capitolazione di Germania.

Tiene adunque l'Arciveſcovo di Vienna la conoſcenza delle Cauſe civili, e criminali ſopra i Cherici, Monaci, ed altre perſone, e beni Eccleſiaſtici della ſua Dioceſi, ed ha perciò proprio *Conciſtoro*, dove quelle ſono eſaminate, e deciſe. Ma poichè ſembra ad ognuno ſtrano, che nella Città ſteſſa di Vienna l' Arciveſcovo di Paſſavia vi tenga eretto un altro ſuo proprio *Conciſtoro*, è da saperſi innanzi ad ogni altra coſa, che prima d' eſſerſi conceduto a Vienna un proprio, e par-

P 4 tico-

ticolar Vescovo, la Chiesa Collegiata di S. Stefano, e tutte le altre della Città, e de' Castelli intorno erano della Diocesi dell' Arcivescovo di Passavia, la quale essendo ampissima, abbracciava lungo tratto di paese di ambedue le Austrie. Per erger dunque questa Chiesa di S. Stefano in Cattedrale, bisognò assegnarsele propria Diocesi, onde fu fatta divisione di territorio: in questa divisione però l' Arcivescovo di Passavia si riserbò la Chiesa di S. Maria della Scala, posta in Vienna, ed alcune Contrade della stessa Città, e lungo tratto di paese ne' contorni, che abbraccia molti Villaggi, e Castelli vicini; sicchè non avendo l' Arcivescovo di Vienna diritto alcuno sopra di queste Chiese, rimasero elleno come prima sotto la giurisdizione dell' Arcivescovo di Passavia; onde è che oggidì in Vienna ritenga pur questi il suo proprio *Concistoro*.

Tornando ora a ragionar di bel nuovo del *Concistoro* dell' Arcivescovo di Vienna, è da sapere, che questa si unisce nel proprio suo palagio, contiguo alla Chiesa di S. Stefano. Vi soprasta un *Proposito Ecclesiastico e Vicario Generale*, che ha presso di se più Assessori non meno Ecclesiastici, che Secolari. Si compone oltre del Vicario Generale da un Decano, da cinque Consiglieri Ecclesiastici, e da sei altri Secolari, fra' quali uno assume il carico di *Notajo Concistoriale*. Non ha,

nè

nè può tener affatto Famiglia armata. Tien sì bene carcere nel Cortile del proprio palagio, ed un sol Cursore.

III.

Del *Concistoro dell' Arcivescovo di Passavia in Vienna*.

La Diocesi dell' Arcivescovo di Passavia si distende, come si è poco fa detto, non pure fino alle mura di Vienna, ma dentro la Città stessa ha propria Chiesa, amministrata da' suoi Preti, e più Contrade, che rimangono tuttavia sotto la sua giurisdizione. Vicino alla Chiesa medesima tiene un ampio e magnifico palagio, dove dimora il suo Vicario Generale, il quale egli destina per esercitarla in sua vece sopra tutte le Chiese, ed Ecclesiastici a se appartenenti, e soggetti. Ha in questo palagio eretto il suo Concistoro, dove sono riportate in prima istanza tutte le Cause così civili, come criminali de' suoi sudditi. Tiene perciò proprie carceri nel suo Cortile, ed un Cursore, ma non ha Famiglia armata. E poichè è più ampio il suo territorio nell' Austria, che non è quello dell' Arcivescovo di Vienna; quindi è più numeroso di Assessori, e di altri Uffiziali subalterni il *Concistoro* dell' Arcivescovo di Passavia, che non è quello dell' Arcivescovo di Vien-

Vienna. Si compone perciò questo *Concistoro* oltre del Vicario Generale, e Preposito Ecclesiastico, ed oltre dei Decano, e Direttore, di più Assessori non meno Ecclesiastici, che Secolari, i quali hanno pure il titolo di Consiglieri, ed ascendono al numero di ventotto ordinarj, e tre titolari. Tra costoro, i Secolari, che sono tutti Giuristi, sono quattordici; ed ha parimente oltre il Concistoriale due Cancellisti.

V I.

Della *Nunziatura Apostolica* di Vienna.

Non è da cercar Tribunale alcuno in Vienna del Nunzio, che quivi risiede. Egli adempie più le parti d'un Ambasciadore del Papa, come di Principe secolare, che d'altro; onde a' nostri dì il titolo di *Eccellenza*, il qual è proprio de' soli Ambasciadori de' Re quivi mandati, non solo non fu rifiutato dal passato Nunzio Grimaldi, il quale tralasciato quello d'*Illustrissimo*, riceveasi l'*Eccellentissimo* da Cortigiani adulatori, che cominciarono per proprio, e lor vano capriccio ad appiccarglielo; ma di vantaggio il Nunzio presente suo successore, come se a dovere gli fosse dovuto, tutto si conturba, e mostrane grave cruccio, e sopracciglio, se gli altri o per inavvertenza, o per non andare a seconda

da d'una vil turba degli adulatori, non sa dipartirsi dalle antiche formole de' suoi maggiori (§). Tutte le incomben-ze delegate al Nunzio in Vienna, costui le adempie per vie estragiudiziali, ed informazioni segrete, senza che qui possa esercitare giurisdizione alcuna contenziosa. Non ha perciò non solo Famiglia armata, ma nemmeno carceri, nè Cursori. Suol fare qualche fiata delle sorprese sopra il Concistoro dell'Arcivescovo, ma immantinente vengono represse. La sua potestà delegata si raggira per lo più intorno a questo, che la Corte Romana per le mani sue manda Giubilei, ed Indulgenze plenarie, e le dispense nella Quaresima di potersi mangiar carne; ciocchè è sofferto dall' Arcivescovo più per propria dabbenaggine, che per diritto alcuno legittimo, che il Nunzio vi avesse. La gente semplice, e ghiotta del paese corre volentieri a prenderle dal Nunzio, sì perchè agevolmente si ottengono, come anche perchè si dispensano senza denari. Ma essi non avvertono, che in questi prin-

(§) Perchè l' *Eccellenza* compete solo agli Ambasciadori de' Re? E se il *Nunzio* è Ambasciadore, perchè non gli convien d'assumere quel titolo? Il Papa è Re come tutti gli altri: ma molti Re non son *ancor Papi* in Europa......quindi le guerre, e le stragi di Religione, gli scismi, le sette, le dissenzioni, il vacillar de' Principi sul trono, le miserie de' Popoli, le desolazioni civili, e politiche....

principj se loro usa tale indulgenza e larghezza, lo fa per maggiormente allettare loro a ricorrerci frequentemente affine di stabilir bene un tal nuovo diritto. In progresso di tempo sentiranno i loro posteri, e forse anch' essi in lor vita, che affine di mantenere nella *Nunziatura* i Cancellisti per la spedizione, bisognerà contribuire qualche denaro, onde al diritto fermamente stabilito vi aggiungeranno anche gli emolumenti, e non mancheranno dapoi tasse, e divote imposizioni per augumentargli.

E poichè negli Stati Cattolici, come è questo d' Austria, fra le cose riserbate al Papa, è il diritto delle dispense matrimoniali fra le persone illustri e meno illustri; suol quindi il Papa esercitarlo in Germania, per mezzo de' suoi tre Nunzj, che vi tiene, uno residente in Colonia, l' altro quì in Vienna, ed il terzo a Lucerna fra gli Svizzeri.

PARTE IV. ED ULTIMA.

De' *Consigli stabiliti in Vienna appartenenti a Cesare, come Monarca di que' Regni, e Stati d' Italia, e di quelle Provincie di Fiandra, che furon divelte dalla Corona di Spagna, ed aggiudicate all' Imperadore.*

Avendo per la morte accaduta nell' anno 1711. dell' Imperador Giuseppe senza lasciar di

di sè prole maschile gli Elettori dell' Imperio eletto in Imperadore il Re Carlo suo fratello, che dimorava allora in Barcellona, convenne a questo Principe, lasciando la Regina Elisabetta al governo di Catalogna, di ritornare in Alemagna per ricevere la Corona dell' Imperio a Francfort, e restituire in Vienna la sua residenza, come i suoi predecessori avean fatto. E portando seco questa immatura ed inaspettata morte la variazione del sistema d'Europa, e facendo mutar sembiante allo stato delle cose; quindi dopo una sì lunga e sanguinosa guerra, fu dagli Alleati, e dal Re Luigi di Francia seriamente inteso a' Trattati di un' amichevole composizione, e dopo di essersi fra l' Imperadore, ed il Re di Francia convenuto un armistizio per l' Italia, e l' evacuazione della Catalogna e di Majorca, essendosi dall' una e dall' altra parte nominati i Plenipotenziarj per la pace, questi portatisi in Utrecht, quivi la conchiusero nel dì 11. d' Aprile dell' anno 1713. Fra le convenzioni in quella stabilite, una fu, che il Reame di Napoli, ed il Ducato di Milano rimanessero all' Imperadore, e le Piazze della Fiandra Spagnuola fossero date in potere degli Olandesi, per essere di poi restituite alla Casa d' Austria. Fu indi questo Trattato confermato in Rastadt nel seguente anno 1714. e poi in Londra nel 1718; ed eseguito con ogni puntualità fra tutte le

Po-

Potenze, che vi concorſero (§). Ma come che per lo Trattato medeſimo foſſe ſtata aſſegnata in Reame al Duca di Savoja la Sicilia: nulladimanco ripugnando l' Imperadore di cedere al Re Filippo V. le ſue ragioni, e 'l titolo ſopra la Monarchia di Spagna, e quindi appreſſo avendo il Re Filippo tentato d' occupare per sè la Sicilia, con diſcacciarne il Duca di Savoja, queſta moſſa fu cagione, che il cambio, che dipoi ſe ne fece, riuſciſſe in maggior vantaggio dell' Imperadore, poichè vindicata colle ſue armi dalle mani degli Spagnuoli la Sicilia, ſi cedè in iſcambio al Duca di Savoja l' Iſola di Sardegna, così che la Sicilia ſi riunì, com' era ſtata prima poſſeduta da' Re di Spagna, col Regno di Napoli, ſotto un medeſimo Principe; onde agli acquiſti dall' Imperadore fatti del Reame di Napoli, e del Ducato di Milano, ſi aggiunſe anche quello della Sicilia. Le Provincie della Fiandra Spagnuola furono ancora dagli Olandeſi ripoſte nelle ſue mani. Ed eſſendoſi per contrario dalla ſua morte (*) poco dopo del Trattato di pace evacuata la Catalogna, e l' Iſola di Majorca, e l' Imperadrice Eliſabetta ritornata perciò in Alle-

ma-

(§) Si ſarebbe deſiderato un po più di chiarezza nel dotto Autore intorno all' *Armiſtizio d' Italia*, *la pace d' Utrecht*, e il *Trattato di Raſtadt*...

(*) Forſe intende parlare della morte dell' Imperador Giuſeppe, o di quella di Luigi XIV.

magna con tutta la sua Corte, e con tutti quasi gli Spagnuoli, che abbandonando i paterni Lari vollero seguitare anche il partito Cesareo, quindi nella Imperial Città di Vienna, fermatasi stabilmente la Corte, ch'era pria dimorata in Barcellona, fu di mestieri pensare di colà al governo di que' Regni, e Provincie, che si erano separate dalla Corona di Spagna, ergendo ivi nuovi *Consigli*, siccome erasi fatto in Madrid a' tempi di Carlo V. e Filippo .I. Per la qual cosa ne furono di questi stabiliti due principali; uno chiamato *di Spagna*, e l'altro *di Fiandra*, de' quali, e delle loro dipendenze faremo a trattare in questa ultima parte.

Fu detto il primo *di Spagna*, non perchè s'impacciasse degli affari di quella Monarchia non posseduta affatto da Cesare, ma perchè governa e soprantende a' quei Regni, e Stati d' Italia, che alla Corona di Spagna si appartenevano una volta; e non avendo a quel tempo che fu eretto in Vienna quel Consiglio rinunziato l'Imperadore alle sue ragioni sopra quella Monarchia; quindi è che siccome egli riteneva il titolo di Re di Spagna, così a questo Consiglio fu dato il nome stesso per autorizzarne in alcun modo la pretensione, e per dinotare eziandio con ciò qual fosse il suo Imperial animo in conservare sempre vive e ferme le sue pretensioni, e 'l suo diritto sopra tutta quell'ampia e vasta Monarchia. CAP.

C A P. I.

Del *Supremo-Real-Consiglio di Spagna*.

QUesto *Consiglio* si chiama ancor oggi *di Spagna*, ancorchè dopo l'ultima pace di Vienna del 1725. si fossero dall'Imperadore cedute al Re Filippo V. tutte le ragioni e diritti, che sopra quella Monarchia vi avea, così perchè, dato che se gli era una volta quel fastoso nome, altri forse avrebbe riputato di scemarsi la sua dignità e 'l suo splendore, se cambiato si fosse e ristretto al solo nome di *Consiglio* d'Italia, come anco perchè seguita tuttavia a regolare quei Regni, e quegli Stati d'Italia, che prima alla Corona di Spagna si appartenevano. E sebbene dopo questa ultima pace fossero stati dalla medesima assolutamente disgiunti e separati, con tutto ciò ritenendo ancora Cesare in vigor della pace stessa il titolo di *Cattolico Re di Spagna*, non dee sembrar strano, che questo *Consiglio* conservi pure il medesimo nome. Per queste ed altre ragioni, che si diranno più innanzi, ritiene eziandio l'idioma Spagnuolo nelle sue spedizioni, ed oltre di avere il suo Presidente Spagnuolo, per la maggior parte vien composto di Consiglieri, e di Reggenti Spagnuoli, siccome altresì di Segretarj, d'Uffiziali, e di altri subalterni della nazione istessa.

Si-

Simile Consiglio quando fu da Filippo II. nell'anno 1558. ristabilito in Madrid (dove fu composto di un Presidente, di tre Reggenti Spagnuoli, e di altrettanti Nazionali, che da Napoli, Sicilia, e Milano si chiamavano) era appellato d'*Italia*, poichè non avea altra incumbenza, che negli affari appartenenti a' dominj, che la Corona di Spagna possedeva in Italia. Presentemente questo di Vienna, ancorchè pure non s'impacciasse d'altri affari, che di que' di Napoli, Sicilia, e Milano: e fossesi eretto non in Ispagna, ma in un paese lontano e straniere, quanto è la Germania.; contuttociò per gli particolari riguardi già di sopra narrati ritiene ancora il nome di *Consiglio di Spagna*. I posteri forse no 'l crederanno, o almeno porterà loro confusione una tal denominazione, ma così sta il fatto, e tal ne fu la cagione.

Il Consiglio d'Italia fondato in Ispagna riputavasi quivi stabilito come in proprio Territorio, e non in istraniero, poichè gli Spagnuoli aveano incorporati i Regni di Napoli, e di Sicilia al Regno d'Aragona, ed aveano sì fattamente operato che comprendesse l'Aragona non meno la Valenza, e la Catalogna, che Napoli, e Sicilia, siccome Regni, ch'essi dicevano di essere stati dalli Re Pietro, ed Alfonso acquistati colle forze della Corona d'Aragona. Quindi nacque il costume di mandarsi un Aragonese per Reg-

gente nel *Consiglio Collaterale di Napoli*. E quindi è che nel testamento di Filippo II. volendo questo istituire universal erede in tutti i suoi Regni Filippo suo figliuolo, bastò solamente, che l'avesse dichiarato erede del Regno d'Aragona, perchè lo fosse anche di Napoli, e di Sicilia; poichè sotto tal nome oltre la Catalogna eran compresi i Regni di Valenza, di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, e l'Isole Baleari, non altrimenti che sotto il Regno di Castiglia erano compresi, siccome a quello uniti, i Regni di Lione, di Toledo, di Galizia, di Siviglia, di Granata, e tutti gli altri Regni, e Provincie di Spagna.

Per questa ragione si vede ad un tempo unito il *Consiglio* d'Aragona con quello d'Italia, e dappoi che furono divisi, fu perciò chiamato questo Consiglio da Filippo II. *Tribunale di Giustizia*, spiegando egli i suoi atti, e la sua giurisdizione come vero Magistrato, non semplicemente con voti consultivi, ma anche con decisivi; perchè essendo i dominj, degli affari de' quali giudicava, incorporati al Regno d'Aragona: non meno il Consiglio d'Aragona, che quello d'Italia dovean riputarsi veri e formali Tribunali, ed ancorchè fondati in Madrid fuori del Regno Aragonese, nulladimanco come che istituiti in Ispagna, la quale comprende univocamente tutti quei Regni, onde si compone, e sot-

to

to la stessa forma che la tennero i Goti, da' quali derivò la successione negli ultimi Re di Spagna, che vindicarono da' Mori, e riunirono nelle loro persone Reali tutti quei Regni: quindi sempre che tali *Consigli* s'istituivano in Ispagna, si riputavano fondati come in proprio Territorio. Non altrimenti che il *Consiglio Imperiale Aulico*, sebbene non fosse istituito nella Provincia di *Germania*, propriamente detta, ma in Vienna Città posta tra' confini del *Norico*, e della *Pannonia*, onde chi ad una Provincia, e chi all' altra l' attribuisce; nulladimanco essendo stata dipoi l' Austria incorporata alla Germania, ed ora formando un de' Circoli, da' quali è composto l' Imperio, non si dice perciò il *Consiglio Imperiale Aulico* esser fuori del suo Territorio, sicchè non debba riputarsi vero e proprio Magistrato. E quindi deriva la ragione perchè in Madrid il Consiglio d' Italia, non meno che quello d' Aragona avea tra' suoi Uffiziali l' *Alcuzino Maggiore*, che soprastava a più Capitani di Giustizia, destinati per l' esecuzione de' suoi decreti e sentenze. A ciò si aggiunge, che tutti i Consigli stabiliti in Madrid, come quelli di Stato, di Castiglia, di Guerra, di Azienda, d' Aragona, dell' Inquisizione, d' Italia, di Portogallo, delle Indie, e degli Ordini, aveano fra di loro una vicendevole comunicazione, passando nel caso di doversi dare Aggiunti, i Mi-

niſtri di un *Conſiglio* ad un altro, anzi la Giunta Generale, che chiamano di *Competenza*, ove ſi trattano le Cauſe di precedenza, vien compoſta da più Miniſtri, i quali ſi tolgono da ciaſcuno de' ſuddetti Conſigli, e nel loro ſedere ſi attende la maggioranza, ed eminenza, che un *Conſiglio* ha ſopra l'altro, ma ſeggono inſieme indiſtintamente, con riguardarſi ſolamente il tempo della loro ammiſſione, coſicchè il più antico di quale di que' Conſigli ch' egli ſi ſia precede al meno antico, conciofiacchè tali Conſigli come eretti in Iſpagna, alla quale furono incorporati i Regni nuovamente acquiſtati, ſi riputavano ſtabiliti come in proprio Territorio, e per conſeguenza poteano vicendevolmente comunicarſi gl' interventi, e meſcolarſi inſieme.

Non è da dirſi lo ſteſſo di queſto nuovo *Conſiglio di Spagna*, del quale ora ſi tratta. Egli è ſtabilito nell' Auſtria, in Territorio affatto ſtraniero, che non ha alcuna conneſſione, o menoma coerenza co' Regni e Stati d' Italia, i quali non hanno avuto giammai a quella rapporto, nè ſono ſtati riputati mai a quella incorporati, o alle ſue adiacenze. Perciò non avendo proprio Territorio, non può dirſi vero Magiſtrato, nè può eſercitare giuriſdizione alcuna contenzioſa, ma ſolamente la volontaria, la quale unicamente dipende dal Principe, in nome del quale devono ſpiegarſi tutti

si tutti gli atti; ed i voti de' Consiglieri, e de' Reggenti, che lo compongono, non sono che consultivi, non mai decisivi; poichè essendo costituiti fuori di quei dominj, de' quali han commessa la cura, non possono sopra de' medesimi spiegare alcun atto di giurisdizione contenziosa, o d' Imperio; cosicchè impunemente non si ubbidisce loro, secondo che scrisse Paolo nella *l. ultima de' jurisdict. om. jud. Extra Territorium jus dicenti impune non paretur*. Si uguagliano tali Consigli istituiti fuori del Territorio a' Proconsoli, de' quali disse Marciano, che usciti di Roma, e permanendo fuori delle Provincie loro designate, non possono esercitare giurisdizione alcuna contenziosa.

Da ciò nasce, che questo *Consiglio di Spagna* stabilito in Vienna, non abbia proprio Foro, nè *Alcuzino Maggiore*, come aveva quello d' Italia in Madrid, nè altri Uffiziali di Giustizia; anzi il Presidente stesso, i Consiglieri, i Reggenti, i Segretarj, e tutti gli Uffiziali subalterni, che lo compongono, sono sottoposti alla giurisdizione del *Mareschallato di Corte*, avanti il qual Tribunale sono convenuti così nelle Cause civili, che nelle criminali, non altrimenti che tutti gli altri forestieri, che dimorano in Vienna per occasione di qualche impiego, che gli obbliga a seguitar la Corte.

La principal incumbenza adunque di que-

sto Consiglio è di attendere alla spedizione delle cose graziose, ed al governo, ed economia di questi Regni: alle nomine de' loro Ministri, Uffiziali, e di altre dignità e cariche, la cui provista tiene il Re a sè riserbata, nel che fare i Ministri di questo Consiglio non hanno, che il solo voto consultivo, stando in arbitrio di sua Maestà elegger chi vuole, ancorchè non fosse nominato. Attende parimente alla spedizione degli assensi Reali, de' privilegj, delle investiture de' Feudi, delle concessioni di titoli, e di altre tali cose graziose, che dipendono unicamente dal favore, e dalla munificenza del Principe, e che sono riserbate alla Reale sua potestà, siccome proprie delle alte sue preminenze, e de' suoi sovrani diritti.

Non avendo adunque questo Consiglio giurisdizione alcuna contenziosa, non può impacciarsi nelle Cause di Giustizia de' Regni e Stati, a' quali soprantende, ne può da quelli avocarle a sè, dovendo terminarsi ne' proprj Tribunali, dove furon mosse, così per disposizione della ragion comune, come per particolari convenzioni, passate tra quegli Stati, ed i loro Sovrani; nel che però non è di tutti uguale la sorte e la condizione.

Dal Regno di Napoli non possono assolutamente, e senza riserba alcuna avocarsi le Cause di qualunque natura ch' elleno si fossero o feudali, o criminali, anche per delitti

di

di *lesa Maestà*, e molto meno quelle, nelle quali il Fisco vi avesse qualche interesse. E ciò nè per via di ricorso, nè di altro rimedio di revisione, di reclamazione, di supplicazione, ovvero *ex mero officio*, eziandio che le Parti contendenti vi consentissero; siccome è manifesto dalle Capitolazioni passate col Re Ferdinando il Cattolico, coll' Imperadore Carlo V. col Re Filippo II. con gli altri Principi successori, e coll' istesso nostro Imperadore Carlo VI. Per effetto però di sovrana, eminente, e riserbata potestà Regia sovente si è praticato in alcune Cause gravi, e di gran momento, ed in quelle, dove per la potenza d' una delle Parti si è sospettata oppressione dell' altra, che il Re abbia comandato, che prima di pubblicarsi la sentenza si mandassero a sè i voti, i quali suol fare esaminare da questo *Consiglio*, o da altri Ministri, che gli piaceranno. Nel qual caso non già il *Consiglio* assume la cognizione della Causa, ma in esso si esaminano i motivi, e le ragioni della decisione; e se mai si scorgesse essersi ad una delle Parti inferito gravame, che avesse bisogno di rimedio, il Re comanda, che la Causa si decida con maggior numero di Giudici o destinando egli gli Aggiunti, ovvero ordinando, che si votasse a *Ruote* giunte, o nel *Consiglio Collaterale*; in ognuno de' quali casi si deve sempre proferir la sentenza in nome di quel Tribunale,

 a cui

a cui la Causa si appartiene. Parimente avendo il Re a sè riserbata la punizione de' delitti commessi in uffizio da' suoi Ministri perpetui, ch' egli elegge, tocca quindi direttamente alla sua sovrana autorità di ordinare contro a' medesimi le visite o generali, o particolari, ch' elle si siano; e perciò le Cause di questo genere sono riportate a questo *Consiglio*, il quale risiede presso il Sovrano non solo dal Regno di Napoli, ma da quello di Sicilia, e dallo Stato di Milano, poichè al Re solo si appartiene la privazione, o la sospensione delle cariche, ch' egli ha conferite, e l' ordinazione degli altri gastighi, secondo ch' essi l' avran meritati.

Il Regno di Sicilia non ha Capitolazioni sì assolute ed ampie, poichè nelle preghiere, che i Siciliani dettero al Re Alfonso, essi medesimi si contentarono, che se le Parti litiganti consentissero, che fosse avocata la Causa nel Real Consiglio presso il Re assistente, ancorchè fuori del Regno, potesse questo assumerne la cognizione. In oltre i Re di Sicilia si riserbaron, sempre che nel caso di ritardata, ovvero denegata giustizia, potesse aversi ad essi ricorso; e di vantaggio, che le Cause Feudali per via di *ricognizione* potessero pure avocarsi. In tutti questi casi però non avoca propriamente il *Consiglio* a se la Causa, ma suole il Re comandare, che si trasmettano i voti de' Giudici colle loro

giu-

giustificazioni; e quelli discussi ed esaminati, se si conoscerà di doversi moderare, si rescrive a' Tribunali donde sono venuti, rimandandosi loro indietro i voti colle moderazioni opportune, ed ingiungesi loro, che promulghino la sentenza in così fatta forma, la quale si pubblica in nome del Tribunale, dove la Causa fu introdotta; donde si da luogo all'appellazione, se mai da questo Tribunale potesse appellarsi a quello *del Concistoro*, ch'è in Sicilia un *Tribunale supremo*.

Lo Stato di Milano è in ciò inferiore a' Regni di Napoli, e di Sicilia; poichè avendo gli antichi Duchi di Milano riserbati alla loro suprema cognizione i ricorsi de' sudditi, delle determinazioni de' Tribunali, nè dipoi da' Re Austriaci passato co' Milanesi, quelle Capitolazioni, che s' interposero co' Napoletani, e co' Siciliani; quindi dal Senato di Milano spesso si avocano le Cause in questo *Consiglio di Spagna*. Egli è però vero, che non se ne assume propria ed ordinaria cognizione, ma suol dall' Imperadore comandarsi la trasmissione de' voti, li quali esaminati in Consiglio, si moderano, o si variano, secondo che si riputerà espediente, rimandandosi dipoi al Senato, affinchè giusta le prescritte moderazioni promulghi la sentenza, ovvero niente decidendosi, si rimettono di nuovo, con ordinarsi, che nella Causa intervengano altri Giudici, destinandogli sua Maestà da

altri

altri Magiſtrati ordinarj, ovvero eſtraordinarj.

Per attendere alla ſpedizione di tutte queſte incumbenze il *Conſiglio* d'Italia di Madrid era compoſto d'un Preſidente d'illuſtre Sangue, e della prima Nobiltà di Spagna, d'un General Teſoriere, ch'era dal Re dichiarato Conſigliere di queſto *Conſiglio*, ed il quale in caſo d'aſſenza del Preſidente faceva le ſue veci, preſedendo a tutti gli altri Reggenti, e ſegnando i Reali Diſpacci dopo la firma del Re, ed oltre a coſtoro, di ſei Reggenti togati, due deſtinati per Napoli, altri due per Sicilia, e gli altri due per Milano, de' quali uno era Spagnuolo, e l'altro Nazionale, chiamato per reggervi quel *Conſiglio* da Napoli, da Sicilia, e da Milano, a' quali tutti erano coſtituiti moderati ſoldi. Avea tre Segretarj, i quali ſecondo gli atti, che ſpedivano, riguardanti ciaſcuno di que' dominj, ſpiegavano la loro qualità di Segretario o di Napoli, o di Sicilia, o di Milano, ed aveano perciò ſotto di loro più Uffiziali di Segreteria deſtinati per la ſpedizione de' Diſpacci e Privilegj. Vi ſi aggiunſe dipoi a' tempi di Filippo IV. un Avvocato Fiſcale, il quale quando fu ſtabilito queſto *Conſiglio* da Filippo II. non ſi pensò a coſtituire, riputandoſi allora non neceſſario; e quando alcuna volta occorreva di doverſi trattare Cauſa, nella quale per lo intereſſe del Fiſco vi era biſogno di Fiſcale da un

un altro *Consiglio*, ovvero sceglievasi un de' migliori Avvocati del Foro per difendere il Fisco.

Ma questo *Consiglio di Spagna* costituito in Vienna, ancorchè si raggiri sopra le medesime cognizioni ed incombenze, è per numero di Ministri e d' Uffiziali, che lo compongono, e per maggioranza de' soldi loro assegnati, assai più grande e fastoso. Tien' egli il suo Presidente, quale si crea dal Re pure di Nazione Spagnuolo. Ne' principj della sua erezione vi fu anche eletto il General Tesoriero, la qual carica era esercitata dal Duca di Uzeda, ma questi dipoi morto non se gli dette altro successore, esercitandosi ora da D. Emmanuele de Legaspi Uffiziale Spagnuolo, col titolo di *Tesoriero Ricevitore*, il quale ha sotto di se più Uffiziali subalterni.

Ha non pure i Reggenti, che lo costituiscono, ma più Consiglieri di spada; e secondo la sua prima Costituzione, siccome il *Consiglio* d' Italia stabilito in Madrid avea due Reggenti per ciascheduna Provincia, che ne dipendea, uno Spagnuolo, e l'altro Nazionale, così parimente furono per questo di Spagna in Vienna costituiti due Consiglieri, l' uno Spagnuolo, e l' altro Nazionale. Ma in progresso di tempo il Nazionale fu abolito, e lo Spagnuolo fu ritenuto; e per ispezial favore si vede oggi in questo *Consiglio* un sol Tedesco, qual è il Conte di Sintzendorf,

dorf, figliuolo del Gran Cancelliere di Corte, il quale occupa la carica di Cancelliere per lo Stato di Milano. Non si è già per questo inferito alcun pregiudizio alla Nazione Spagnuola, poichè per lo stesso Stato di Milano ve ne ha un altro Spagnuolo, che è il Conte di Bolagnos, Ambasciadore presentemente di sua Maestà Cesarea in Vienna.

Il Regno di Napoli avea pure il Consigliere Nazionale, e vi fu tempo, che n' ebbe due; ma essendosi dipoi ridotti in uno nella persona del Marchese di Rofrano, questo morto, non si pensò più a dargli successore Nazionale. All' incontro essendo passato il Conte di Montesanto da Consigliere Spagnuolo, ch' era per Napoli, alla carica di Presidente del *Consiglio*, sebbene per alcuni anni non se gli fosse dato successore; ultimamente non però fu la sua sede vacante provveduta in persona del Conte Perlas, figliuolo del Marchese di Rialp, Segretario di Stato. A questo modo presentemente il Regno di Napoli ha il suo Consigliere Spagnuolo, siccome l' ha lo Stato di Milano, e la Sicilia parimente, per cui v'è il Conte di Cervellon; ma niuno di questi Stati ha ora più Consigliere Nazionale.

De' Reggenti si riserba ancora nel *Consiglio* di Vienna quella stessa disposizione, che v'era in quello di Madrid, cioè, v'è la piazza per un Reggente Spagnuolo, ed un'

altra

altra per un Nazionale. Cosi per Napoli evvi il Reggente Positano Nazionale, ed il Reggente Smandia Spagnuolo, ed il Reggente Perlongo come Siciliano, e finalmente per lo Stato di Milano il Reggente Pertusati Milanese, ed il Reggente Alvarez Spagnuolo.

Ha questo *Consiglio* pure un Avvocato Fiscale, la qual carica prima fu conferita ad un Milanese, qual fu Belgredi, e dipoi ad un Napoletano, qual fu il Reggente Riccardi; ma dopo la costui morte si vide uscire questa carica de' Nazionali, e capitare in mano de' Spagnuoli, dell'Alvarez, e dello Smandia, i quali essendo dipoi promossi al grado di Reggenti, lasciarono vuota la Fiscalia, la quale ancor oggi resta non occupata, esercitandola da interino il Signor Smandia, come ultimo Reggente.

Oltre il Fiscale tiene anche un Agente Fiscale, al quale ultimamente si sono aggiunti uno Scrivano di Camera, ed un nuovo Uffiziale, chiamato il *Razionale del Consiglio*, ancorchè non avesse molto da impacciarsi a tener conti, e ragioni. Tiene eziandio tre Segretarj tutti Spagnuoli, e decorati col titolo di Consiglieri. L'uno di essi è stabilito per Napoli, l'altro per la Sicilia, ed il terzo per Milano. Ciascuno ha sotto di se più Uffiziali, per i quali passano le spedizioni ripartitamente di ciascuna Provincia. Il Segre-

gretario per Napoli ne ha otto, e toltone un solo Nazionale, entrato ultimamente per ispezial favore e grazia, tutti gli altri sono Spagnuoli. Il Segretario per Sicilia ne ha otto parimente ancora tutti Spagnuoli. Quello perMilano ne ha cinque della medesima Nazione Spagnuola, alle quali Segreterie se gli sono assegnati tre Portieri. E poichè potevano accader negozj in questo *Consiglio*, che fossero indifferenti a tutti questi tre dominj, si pensò pure ad istituire un altro Ufsiziale Spagnuolo, che ne avesse commessa la spedizione, il quale fu però detto de' *negozj indifferenti*.

Oltre di queste Segreterie ve n'è un'altra, chiamata del *Real Suggello*, che soprasta all' esazione de' diritti Reali del suggello, e delle spedizioni appartenenti ora al Re. Il suo Segretario Spagnuolo vien anche decorato col titolo di Consigliere, e tiene sotto di se un Uffiziale maggiore, e tre altri minori oltre il Portiere, tutti della medesima Nazione.

Il Tesoriere Ricevitore del *Consiglio*, che ha il titolo di Segretario, tiene pure sotto di se quattro altri Uffiziali Spagnuoli. Evvi ancora il Cappellano del *Consiglio*, quattro Portieri, ed alcuni altri Uffiziali inferiori, destinati per gli minuti servigj. Ultimamente ad imitazione degli altri Consigli di Vienna vi furono stabiliti venti Agenti, destinati a sollecitare le spedizioni nelle Segreterie se-

con-

condo l'incumbenze, che hanno da' loro principali. Quelli Agenti danno giuramento di lealmente esercitare il loro impiego in mano del Presidente, da cui vengono eletti.

Questo *Consiglio* non ha proprio palagio, ma si unisce in quello del Conte di Caprara, nella strada, detta di Wallnerstrassen, che tiene a pigione, in tutt' i giorni, toltone i feriati, e 'l Mercordì, ed il Sabbato destinato per la posta.

I soldi, che sono assegnati a' sopraddetti Ministri, Segretarj, ed Ufficiali, sono assai magnifici e profusi, ricavandoli il denaro per essoloro da' medesimi dominj d'Italia, per gli quali sono destinati. Oltre al sorprendente soldo assegnato al Presidente, che giunge poco meno, che a fiorini trentamila l'anno; ognuno de' Consiglieri, o Reggenti ha nove mila fiorini l'anno, ed a' Reggenti destinati per la Sicilia, e per Milano viene anche pagato il *quartiere* per l'abitazione da quelle Provincie, il quale importa per lo meno altri fiorini mille per anno a ciascheduno. Per questa cagione quando prima nel *Consiglio d'Italia* in Madrid non si chiamavano primarj Ministri delle Provincie, ma da Napoli si faceva venire per Reggente o un Consigliere di Santa Chiara, o più regolarmente un Presidente della Regia Camera; e dipoi dal *Consiglio d'Italia*, credevasi di fare avanzo col passare nel *Consiglio Colla-*

terale

terale di Napoli: ora per contrario non meno da Napoli, che da Sicilia, e da Milano si chiamano i Reggenti del Collaterale, i primi Senatori, ed altri Supremi Magistrati, per occupare in Vienna i posti del *Consiglio di Spagna*, anzi a' dì nostri si è pur veduto, che prima nel *Consiglio d' Italia in Madrid* per Fiscale eliggevasi uno dell' Ordine degli Avvocati; ora s' invitano i Reggenti stessi del Collateral di Napoli, ed i primi Senatori di Milano ad occupar questa carica, come è avvenuto nelle persone delli Signori Alvarez, e Smandia, i quali per lo stipendio, che seco ella porta, volentieri l' hanno ricevuta, ancorchè sovente siano destinati a disputar di precedenza con i Segretarj.

I Segretarj hanno altrettanto soldo oltre la decima, ch' esigge ciascuno di essi sopra tutti i diritti di spedizione della sua propria Provincia. I loro Uffiziali maggiori di Segreteria, chi ha trentamila fiorini, e chi quattromila l' anno. Gli Uffiziali minori regolarmente hanno due, o mille fiorini per lo meno. In fine non vi è Uffiziale per infimo che sia, il quale non abbia sei, o ottocento fiorini l' anno, oltre alcuni emolumenti, che traggono dalle spedizioni de' privilegj e dispacci sotto nome di *diritti*, di *forma*, di *registro*, di Portiero, o di altro.

Alcuni forse si maraviglieranno, come questo *Consiglio* stabilito in Vienna fuori del Ter-

Territorio di Spagna, e de' Regni a quella prima incorporati, e 'l quale in oltre non ha tanto da impacciarsi in affari di quella Monarchia, siccome faceva il *Consiglio d' Italia in Madrid*, veggasi presentemente composto di tanti Spagnuoli, e soprabbondantemente accresciuto di Ministri, di Segretarj, e di tanti altri Uffiziali, e sopr atutto di essersi per esso loro stabiliti così profusi, ed eccessivi soldi, quando che gli altri Ministri de' primi, e principali *Consigli di Vienna*, eziandìo quegli del *Consiglio Imperiale Aulico*, non ne ricevono nemmeno la metà. Ma finiranno costoro di maravigliarsi, se porranno mente alle circostanze, ed alle qualità de' tempi, e delle persone, che concorsero, allora quando fu stabilito in Vienna questo *Consiglio*. Evacuata che fu la Catalogna dagl' Imperiali, convenendo all' Imperadore Carlo VI., e poi all' Imperadrice di restituire in Vienna le loro Reali persone con tutta la Real Corte, moltissimi Spagnuoli vollero seguitare le loro Maestà, e chi per non rimaner esposto agl' insulti de' loro emoli del contrario partito *Angioini*, e chi anteponendo la speranza di maggiori acquisti al timore della perdita de' corti patrimonj, che in Ispagna lasciavano, presero la risoluzione di seguitare la Corte. Ciocchè fortunatamente loro avvenne, poichè la gratitudine, e la clemenza del nostro Imperadore non solo provvide loro in

Germania, in Italia, ed in Fiandra di mezzi di sostentarsi, ma gli onorò eziandio di cariche sì illustri e doviziose, che rimanendo nelle paterne case, non potevano nemmeno imaginare di doverne occupare maggiori, o somiglianti.

A questo fine bisognò pensare di accrescere il numero de' Ministri, ed Ufficiali, di multiplicare i posti, ed inventarne altri nuovi, per dar loro non pur sostentamento, ma lustro e fasto. A ciò si aggiunga, che nell' erezione de' loro Consigli avendovi avuta la maggior parte, gli Spagnuoli stessi seppero ben provvedere, che la propria nazione per questi sì abbondanti e numerosi soldi potesse sostenere in Vienna, rimpetto agli altri Consigli e Dicasterj della Città, la maggior pompa, e fasto possibile, affinchè in un paese ancorchè straniero potessero farci una figura molto splendida e decorosa; poco curando, come dovendo il loro denaro venir da' dominj d'Italia, che questi nuovi pesi, de' quali venivan questi caricati, dovessero esser cagione dell' evidente ruina de' medesimi, e de' loro Nazionali: e niente altresì badando, siccome quelli, che tutt' altro aveano avanti gli occhi, fuorchè le vere regole del governo, che ogni superfluo Magistrato è per se stesso un carico assai grave e dannoso allo Stato. Per questa cagione non si ebbe veruna mira, che in questi Consigli s' impiegas-

gassero, ma inutilmente, tante persone inutili, che vi doveano rimanere oziosi, e nel tempo stesso a carico dello Stato; poichè il principal intento fu non già d'istituire un savio, dotto, e necessario *Tribunale*, qual fu quello d'Italia, stabilito da Filippo II. in Madrid, ma di accommodare splendidamente tanti Spagnuoli, che aveano seguita la Corte; ciocchè più manifestamente apparve allora quando ricuperata dalle armi Imperiali la Sicilia, ed attribuita a questo *Consiglio*, si videro eretti in Vienna due nuovi Dicasterj affatto inutili e superflui, quali sono quelli dell' *Inquisizione Generale*, e del *Commissariato Generale della Crociata di Spagna*, de' quali saremo ora a favellare.

I.

Del *Tribunale dell' Inquisizione di Spagna*.

I Siciliani ebbero la disavventura sotto gli Aragonesi di vedersi piantato in Palermo un *Tribunale d' Inquisizione*, sottoposto a quello dell' Inquisitor Generale di Spagna, al quale si avea ricorso ne' casi più ardui, regolandosi così intorno alle proibizioni, e censure de' libri secondo gl'Indici, e gli espurgatorj di Spagna, come negli *Atti di Fede*, ed in ogni altra materia, al S. Uffizio appartenente, giusta la forma dell' *Inquisizione*

di Spagna. Divelta la Sicilia dalla Spagna, e passata poi sotto il dominio dell' Imperadore Carlo VI. non ebbe il suo *Tribunal dell' Inquisizione* più rapporto alcuno con quello di Spagna; sicchè bisognava ergersene un altro, il quale avesse da soprantendere a quello di Sicilia, siccome faceva il *Tribunale generale di Madrid*. Alcuni forse avrebber riputato, che non v' era necessità d' erger per ciò un nuovo Tribunale, potendosi ne' casi ardui da questo *Consiglio di Spagna* istesso mandare le istruzioni necessarie, secondo le quali avrebbero dovuto regolarsi quegl' *Inquisitori* in qualche ardua, o difficile occorrenza, per non gravare quel Regno d' un Tribunale superfluo. Ma non l' intesero così gli Spagnuoli, che aveano altro disegno. Presero volentieri l' occasione, che la fortuna lor presentava, di collocare più persone della lor Nazione, ergendone uno a parte a somiglianza di quello di Madrid. Così fu tosto eletto un Prete Spagnuolo per *Inquisitor Generale*, gli furono dati *Assessori*, *Qualificatori*, *Consultori*, un Segretario, ed altri Uffiziali subalterni, e quel, che parrà strano, il qualificarono pure, e denominaronlo *Inquisitor Generale* non già di Sicilia, ma di Spagna. E veramente non vi era maggior ragione, perchè il *Consiglio* dovesse chiamarsi di Spagna, e questo *Inquisitore* non dovesse pure così denominarsi; ancorchè per altro non avesse

vesse ad impacciarsi, che della sola Sicilia, poichè Napoli non conosce *Inquisizione* alcuna nè di Spagna, nè di Roma. E Milano sebbene l'abbia, non essendo mai stata sottoposta a quella di Spagna, ma sì bene a quella di Roma, rimane ora così com'era prima.

A questo *Inquisitore* vien somministrato il suo soldo dalla Tesoreria di Sicilia, siccome anche a tutti i suoi Ufficiali, ed al Segretario: I più mesi dell'anno dimora ozioso, e rare volte accade, che da Sicilia vengano ricorsi, o se gli somministri materia per aver da fare; e se pur vengono casi da risolvere, si riducono a fanatismi, a streghe- rie di visionarj, ed a bestiemmie, le quali tosto si qualificano per ereticali, a sortilegj, bigamie, e cose simili; poichè sovente manca affatto la materia da impiegarsi agl' *Inquisitori* stessi di Sicilia, essi per non rimanere oziosi, si danno in cerca di fare, e procurano di qualificare ogni delitto per ereticale, affine di tirare i rei al loro Foro, ancorchè o da fragilità umana, o da ubbriachezza, o da stizza, ovvero da ignoranza, e da scempiaggine procedesse. E se ne vide gli scorsi anni un compassionevole e funestissimo esempio, dappoichè per poter pubblicamente eseguire, come riusciva il meglio, un *Atto di Fede*, che molti anni non erasi praticato in Palermo, si risolvette dall' *Inquisizione*, per

farlo più tragico, ed orrendo, a bruciar vivi due miserabili scimuniti, a' quali un'oscura e stretta prigione avea fatto perdere il cervello, e renduti matti, spediti, ed insanabili.

Dopo la morte dell' *Inquisitor Generale Spagnuolo* essendo stato elevato alla dignità Cardinalizia il presente Arcivescovo di Vienna Colonitz: nè le rendite del suo Vescovado potendogli somministrare tanto, che dovesse sostenersi con quel fasto, e pompa propria de' Cardinali, l'Imperadore conferì questa carica con gli emolumenti, che seco porta, al medesimo; sicchè presentemente a' suoi fallosi titoli di Arcivescovo senza suffraganei, di *Principe titolare* dell'Imperio, e di Cardinale, aggiunge anche quello d' *Inquisitore Generale* delle Spagne. Nel suo Arcivescovil palagio, quando accade da trattarsi alcuna cosa, s'unisce questo Tribunale, che vien composto, oltre dell' *Inquisitore*, da più *Qualificatori*, e *Consultori*, *Preti*, *Domenicani*, e *Francescani*, ed anche Gesuiti, che non tirano stipendj, d' un Segretario, e da più altri minori Uffiziali, a' quali però è stabilito un competente salario; dacchè quasi tutto il denaro, che vien da Sicilia, è assorbito dall' Imperadore.

II.

I I.

Del *Tribunale del Commissariato Generale della Crociata*.

Per la cagione stessa trovandosi la Sicilia da molto tempo gravata di questa ingegnosa gabella, che chiamasi della *Crociata*, la quale pure era sottoposta al *Commissario Generale della Crociata* di Spagna, diviso che fu da quella Monarchia quel Regno, bisognò pensare ad eleggere in Vienna un simil *Commissario Generale*, com' era in Madrid, per dover regolare la *Crociata* di Sicilia; ed ancorchè non avesse nulla da brigarsi negli Stati di Napoli, e di Milano, poichè in questi dominj non si conosce *Crociata*: con tutto ciò pur ritiene il nome di *Commissario Generale*, e per la ragione stessa, per cui l' *Inquisitore di Sicilia* ebbe il titolo d' *Inquisitor di Spagna*, è questo novello Uffiziale parimente chiamato *Commissario Generale delle Spagne*. La sua principal incombenza, non si riduce ad altro, che a rivedere i conti dell'esazione, e tener ragione del numero de'biglietti, che si dispensano in quel Regno per obbligar quei sudditi, pagando il dazio, a riceversi le *Indulgenze plenarie*, ad eleggersi proprio Confessore, che tosto che sarà da essi eletto, se gl' infonde la potestà di potergli assolvere da tutti i casi riservati, a poter

mangiare cacio ed uova, ed altri sì fatti cibi ne' giorni quaresimali, ed in altri dì, in Italia vietati, e ad ottenere simili agiatezze di palato, e comodità di vivere. Ognun conosce, che per questo non era mestieri d' un nuovo Tribunale, bastando i *Reggenti Provinciali* di Sicilia per tenerne conto, e regolare questa faccenda, che non si riduce finalmente che ad una fruttuosa esazione di dazio, procurandone l'accrescimento, ed invigilando, che non essendo appoggiata, che sopra la semplicità de' Siciliani, non venga dagli scaltri alzato il velo, ed accorti della loro dabbenaggine, si corresse pericolo, non volendosi costoro più crociare, di perdersi affatto una tal rendita; contuttociò per li motivi di sopra espressi fu tosto eletto un Prete Spagnuolo per *Commissario Generale* col soldo di dodici mila fiorini l'anno. Se gli dettero due Assessori, a' quali, ancorchè fossero i due *Reggenti Provinciali di Sicilia*, pure per questa nuova incumbenza vengono loro somministrati 400. fiorini l'anno di soprapiù per ciascheduno. Tiene un Avvocato Fiscale col soldo di 2000. fiorini l'anno: un Contadore maggiore, un Segretario, uno Scrivano di Camera, ed un Portiere, tutti Spagnuoli, i quali tirano salario, chi di mille talleri, chi di minor somma, secondo le loro tasse, e graduazioni, ancorchè troppo rare volte in tutto il corso dell'anno loro conve-

ve-

venisse di giuntarsi nella casa del *Commissario Generale*, dove questo Tribunale si regge.

C A P. II.

Del Supremo *Consiglio di Fiandra*.

AGgiudicate in vigor delle accennate paci di Utrecht, e di Londra le Provincie della Fiandra Spagnuola all' Imperadore Carlo VI. fu stimato conveniente, per attendere al governo delle medesime, ergere in Vienna un nuovo *Consiglio*, che chiamasi perciò il *Supremo di Fiandra*. Se si riguardano le sue incumbenze, e gli affari, che in quello si trattano, non meritava un tanto numero di Ministri, e di Uffiziali, che presentemente lo compongono. Poichè ciascuna di quelle Provincie ha il suo proprio, e supremo *Consiglio*, dove tutte le Cause, ed i negozj si finiscono; nè in vigore de' loro privilegj possono le Cause da quei Consigli supremi avocarsi altrove. Ha la Provincia, chiamata strettamente di *Fiandra*, il suo proprio, e supremo *Consiglio* nella Città di Gant, che si regola secondo il *Codice Belgico*, comentato da Antonio Anselmo nel suo *Triboniano Belgico*. Evv' il *Consiglio* supremo di Brabante nella Città di Brusselles, che ha proprie costituzioni, e pratiche differenti da Anversa, e dagli statuti delle altre Città della

della medeſima Provincia, delle quali ampiamente ſcriſſero il Deckhero, il Kinſchotto, il Criſtineo, ed il Stockmanno. Malines tiene parimente il ſuo, che vien regolato dalle ſue proprie leggi municipali, le quali interpretò Pietro Nannio, e dopo di lui il Criſtineo; ſiccome parimente la Città di Gant ha proprie leggi, e conſuetudini, diſcordanti da quelle delle altre Provincie di Fiandra, illuſtrate da Gian-Antonio Knobaert, Avvocato del *Conſiglio Provinciale di Fiandra*; e Namur finalmente tiene pure proprio e particolar Dicaſterio. Sicchè per ciò, che riguarda la giuriſdizione contenzioſa nelle Cauſe de' Fiaminghi, non ha queſto *Conſiglio* di Vienna da impacciarſene molto. Intorno alla volontaria, e per quella parte, la quale ſpetta al governo, elezione, o nomine di Miniſtri, ed alle coſe grazioſe, ſon pure molto rare le ſue provvidenze; poichè avendo avuto prima la Fiandra per Governatore il Principe Eugenio di Savoja, e preſentemente reggendola come Governatrice l' *Arciducheſſa Eliſabetta*, ſorella dell' Imperadore, quaſi tutto il regolamento degli affari politici, ed economici, dipende dall' arbitrio della medeſima, che governa in Bruſſelles, ſiccome dipendea prima dal ſolo volere del *Conſiglio*, per la maggior parte di Spagnuoli: quindi è che per le cagioni già dette non ſi è oſſervato alcun riſparmio ad accreſcere il numero de'

ſuoi

suoi Ministri, ed Uffiziali, ed a stabilir loro grossi stipendj.

Tiene questo *Consiglio* il suo Presidente Spagnuolo; la qual carica fu prima occupata dal *Principe Cardona*, e dopo la sua morte è stata ultimamente provveduta in persona del *Conte di Savallà*, ch' era prima Consigliere del medesimo.

Ha oltre il Presidente quattro Consiglieri, due di spada, che regolarmente sono Spagnuoli, e due, che sono Dottori Fiaminghi: un Segretario, il qual' è decorato pure del titolo di Consigliere, e che tien sotto di sè sei uffiziali di Segretaria, la maggior parte Spagnuoli, ed alcuni Fiaminghi, li quali tutti tiran salarj dell' istessa maniera che i Ministri, ed Uffiziali del *Consiglio di Spagna*. Ha un Cappellano, un Portiere, e quattro Agenti. Non ha proprio Palagio, ma s' unisce tuttavia in quello di Caprara, in un appartamento vicino a quello del *Consiglio di Spagna*, in tutti i giorni della settimana, toltone i feriati, ed il Mercoledì, ed il Sabbato, destinati per la posta.

CAP.

CAP. III. ED ULTIMO.

Della Segretaria di Stato, *eretta per la spedizione universale di tutti gli affari, appartenenti a questi Regni, e Provincie della Corona di Spagna.*

GOvernandosi questi Consigli e Dicasterj all' uso di Spagna, e non avendovi luogo altra Lingua, che la Spagnuola, fu mestieri, che la *Segretaria di Stato*, che dovea regolargli, e per mezzo della quale doveano comunicarsi al Re le consulte, le nomine, ed altre occorrenze, per la stessa via ritornare a' medesimi Consigli le Reali deliberazioni, fosse parimente Spagnuola; Quindi per *Segretario di Stato* fu detto il *Marchese di Rialp* Spagnuolo, il qual fu dapoi dichiarato anche *Consigliere di Stato di sua Maestà*, che presentemente regola questa Segreteria con somma accuratezza, sollecitudine, e comendazione nelle camere della sua propria abitazione.

Tiene sotto di se più Uffiziali maggiori e minori, che attendono alla spedizione del Dispaccio sino al numero di otto, e per la maggior parte Spagnuoli, a' quali sono assegnati grossi stipendj, tirando chi quattro, comunemente tre, o duemila fiorini di soldo l' anno, secondo le loro graduazioni, e la loro anzianità, oltre delle pensioni, e mercedi

cedi, delle quali non vi è chi non ne sia provisto. Tiene un Portiere, e pochi altri subalterni per gli minuti servigj.

Della conferenza *delle Poste d' Italia*, *e di Fiandra*.

Essendo riunito nella persona di Cesare il governo delle Poste di Napoli, di Roma, di Milano, e di Fiandra, le quali prima erano state concedute a varie Famiglie, e si amministravano da loro proprj *Corrieri maggiori*, che sotto di se aveano più Tenenti, ed Uffiziali di Poste, fu ultimamente risoluto, che la soprantendenza delle medesime non a' Consigli di Spagna, e di Fiandra si lasciasse com' era prima, ma che si deputasse una particolar *conferenza*, perchè con maggior esattezza si prendesse di quelle cura, e pensiero; e sopra tutto non tanto per meglio disporle, e regolarle, quanto per accrescerne la rendita, e gli emolumenti. Ed era per verità questo un affare, su cui bisognava seriamente pensare; poichè per questa nuova *conferenza* dovendosi assegnare decorosi soldi a' Presidenti, che dovean reggerla, ed agli altri nuovi Uffiziali, che vi si doveano impiegare: era altresì necessario pensare a' mezzi, donde questi stipendj dovean prendersi. Così accresciuta la rendita, con raddoppiar la spesa del porto delle lettere

tere, con toglier la franchigia a molti Ministri, e personaggi di conto, la quale prima godeano, potè facilmente risolversi a farvi presedere i più supremi Ministri di questa Corte, con assegnar loro grossi stipendj. Si vide pertanto dichiarato Presidente di questa *conferenza* il Conte di *Sintzendorf Gran Canceliere di Corte*, e per Vicepresidente il *Marchese di Rialp Consigliere*, e *Segretario di Stato* di sua Maestà. Non corrisponde il mezzo, ed il fine a questo gran principio, poichè sebbene a questa *conferenza* si fossero dati tre Assessori, per Napoli il Reggente Positano, per Milano il Reggente Pertusati, e per Fiandra il Consigliere Winants (per Sicilia non v'è deputato veruno, poichè le Poste di quel Regno si sono lasciate al Duca di Saponara, che collo sborzo di 150000. fiorini ne procurò nuova investitura) questi però o non mai, o rare volte sono chiamati, nè sanno nulla di quello, che si fa, o si risolve, nè tirano salario alcuno, anzi nemmeno essi sono immuni dalla spesa del porto delle proprie lettere. Sicchè la *conferenza* senza veruno considerabile, e fisso corpo di Ministri, tosto finisce in un Segretario, qual'è *Benedetto Locella*, che sovente assume le parti di Fiscale, e di Referendario, regolando egli questi affari sotto la direzione del Presidente, e Vicepresidente, non avendo sotto di sè, che due Uffiziali, per mantener la necessaria cor-

ris-

rispondenza con gli Amministratori delle Poste di ciascheduna Provincia.

Degli Avvocati.

Ciascheduno dopo essere informato di un sì prodigioso numero di Consigli e Dicasterj di Vienna, crederà, che il numero degli *Avvocati* debba essere a proporzione assai grande, e decoroso. E poichè ne' medesimi sono agitate non pur Cause dell'Imperio, ma di tanti altri ampj Regni, e vaste Provincie d'Europa, crederà facilmente, che gli *Avvocati*, che le difendono, siano i più insigni, e rinomati *Giureconsulti d' Europa*, forniti non meno di una gran perizia di leggi Romane, ed *Imperiali Germaniche*, che di quelle degli altri Regni, e Nazioni. Ma erra di assai chi ciò crede; anzi trova tutto il contrario. E certamente siccome sembra straordinaria cosa il vedere in una sì piccola Città tanti, e sì diversi Tribunali, così parimente sembrerà strano lo scorgere, che in un pelago sì vasto non appariscano se non rari nuotatori, dappoichè sono sì pochi gli Avvocati, e di tanto poca fama, e di sì leggiera stima, che si veggono trattati con niun rispetto, e chiamati alle case de' Clienti, non altrimenti che si fa de' Medici, e Notaj. Bisogna adunque togliere la maraviglia con additarne le vere cagioni.

Pri-

Primieramente ciò avviene, perchè gli affari, che più frequentemente si trattano in questi Consigli, si raggirano intorno a cose graziose, e non contenziose; e per conseguenza sono più adoperati gli Agenti, che colle loro pratiche, e maneggi sanno condurgli a fine, e procurarne la spedizione, di quello che siano usati gli *Avvocati*, e gli *Oratori*, tanto maggiormente che non costumasi di arringare pubblicamente nelle Ruòte, restringendosi le difese, quando alcuna volta occorrono, nello scrivere, ed informare i Ministri per le loro case.

Secondariamente, se avviene nel *Consiglio-Imperiale-Aulico*, che debba esaminarsi qualche grave Causa contenziosa, che riguardi gli Stati dell' Imperio, essendovi per lo più in queste Provincie, spezialmente in Sassonia, delle celebri Università, siccome quelle di Jena, Wittenberga, Hall, e Lipsia, ed in Franconia quella di Altdorff, dove sono insigni professori, siccome scorgesi dalle Opere, che tutto giorno danno alle stampe, sovente s' impiegano questi a scrivere, ed a venire in Vienna per difenderle; dappoichè dagli *Avvocati Austriaci* non è da promettersene tanto. Se siano Cause contenziose riguardanti i Feudi Imperiali d' Italia, Provincia, che abbonda di tant' insigni Avvocati: i Genovesi, i Milanesi, i Mantovani, i Finalini, i Piemontesi, ed altri Principi Ita-

Italiani Feudatarj dell' Imperio, che vi hanno interesse, mandano sovente in Vienna i loro *Avvocati* per difenderle.

Terzo, dagli *Avvocati Austriaci* non è da sperarne veruna perizia, o conoscenza degli affari, e del dritto pubblico, e privato, poichè non hanno buone Università, nè buoni Maestri, da' quali poterlo apprendere; il quale è male, che succede non solo in tutti i Paesi Austriaci ereditarj, ma anche in Boemia, e molto più in Ungheria. L' Università degli Studj di Vienna per li tanti privilegj conceduti le dall' Imperadore Massimiliano I. e dagli altri Imperadori Austriaci suoi successori, fu prima assai rinomata, e produsse preclari ingegni, siccome altresì era l' Università di Baviera, e quella di Praga in Boemia; ma dal punto che in queste Università vi posero piede i Gesuiti, favoriti pur troppo dall' Imperadore Ferdinando II, lor benefattore, e largo donatore, si vide regnare in esse una mostruosa deformazione, e l' Ignoranza de' Professori crebbe al sommo, siccome oggidì, con grave lor danno sperimentano i giovani, i quali nel maggiore loro profitto nemmeno giungono ad apprendere mezzanamente la Lingua Latina. Sicchè presentemente alcuni savj Padri di famiglia sono costretti a mandare i loro figliuoli a studiare in alcune delle già dette Università dell' Imperio, ovvero a Leiden in Olanda;

e rari son quegli, che ne ritornano approfittati, attendendo più essi alle fogge, e mode de' Paesi forestieri, che a' studj serj e gravi. Ed è osservazione fatta da' più riflessivi, e savj uomini, confermata dalla esperienza, che tal disgrazia si vide arrivare non solo in tutti gli Stati ereditarj Austriaci, ma anche in Boemia, ed in Baviera, dacchè i Gesuiti posero mano a regolare quelle Università; poichè le altre dell' Imperio, dove non hanno potuto por piede, sono nella massima floridezza, e forse maggiore di quella, nella quale la lasciarono i loro Maggiori. Niente dico dell' Ungherìa, la quale per la già espressa cagione, siccome fu, così sarà sempre barbara. In breve, ciocchè l' *Inquisizione* fa in Ispagna, in Sicilia, e negli altri Paesi, ov' è ricevuta, fanno i Gesuiti in tutti gli Stati Austriaci, in Boemia, ed in Ungherìa (§). Sicché agli *Avvocati Viennesi*, de' quali tutto lo studio non si raggira, che intorno al loro *Codice Austriaco*, e ad alcuni sciapiti, e grosso-

(§) E poteva aggiangervi per tutto, ov' essi son riusciti ad eriggersi i Maestri del sapere, e de' costumi: quantunque i mali, nella morale cagionati dalla politica de' Gesuiti, non sieno in nulla comparabili a quelli, che ha prodotti l' istituzione della Inquisizione. Tutte due simili ad un giardiniere, l'una coltiva la pianta per convertirne i frutti quanto più può a suo beneficio, l'altra la sbarbica dalle radici, per ruinare intieramente il proprietario.

groſſolani Scrittori del paeſe, ben gli ſta il baſſo conto, e la maniera vile, in cui ſono avuti, e colla quale ſono trattati, eſſendo eſſi così ignari di letteratura, e di giuriſprudenza, che convenendomi trattare con un di loro, il quale paſſa per Avvocato primario, non ſapeva nemmeno il nome di Cujacio, confeſſandomi ſinceramente, ch' era la prima volta che lo aveva da me udito.

In ultimo è da riflettere, che Vienna eſſendoſi preſentemente reſa una Corte sì ſplendida, e numeroſa di tanti Signori, di tanti Duchi, Principi, e Conti, di tanti Ambaſciadori, Inviati, ed altri Perſonaggi di conto: la principal figura è rappreſentata dalla Nobiltà, la quale avendo eziandio la maggior parte, ed occupando le prime ſedi in tutti i Conſigli, e Dicaſterj, e non confondendoſi, come in Napoli ſuccede, con quei Miniſtri, che ſono fuori del rango de' Conti, e Baroni: quindi non ſolo gli Avvocati, ma anche i Conſiglieri ſteſſi del ſecondo banco ſono trattati poco decoroſamente, e ſi mandano a chiamare in caſa dalla primaria Nobiltà, non altrimenti che ſi fa degli Avvocati, e ſpezialmente i Conſiglieri di Camera, de' quali l' eceſſivo numero gli renpe pur troppo abietti e diſpreggevoli. Siano adunque i Miniſtri e gli *Avvocati Napoletani* contenti e ſoddisfatti della lor ſorte; ed in

S 2 ciò

ciò devono molto alla ſapienza degli antichi Spagnuoli, che ſeppero mettere in Napoli il lor ordine e ceto in quella ſtima e riſpetto, che meritamente ſe gli preſta, e che giuſtamente è a lor dovuto.

E' però a queſti tempi da ſperare, che ſiccome ſotto l'Imperio del noſtro Auguſtiſſimo Principe Carlo VI. ſi ſon vedute reſtituite in fiore le buone arti in Vienna, reſa ora più ſplendida e magnifica per nobili edificj, per ampiſſime ed elette biblioteche, per ricchiſſimi muſei, e per ben iſtruite Accademie intorno alle coſe meccaniche e lavori di mano; queſta iſteſſa cura ſiaſi per intraprendere intorno allo riſtabilimento delle Univerſità degli ſtudj, con rimovere le cagioni, donde avviene la ignoranza de' Profeſſori, e per conſeguenza quella de' giovani, e l' irreparabile lor ruina, perdendo miſeramente i loro più freſchi anni in coſe vane ed inutili; poichè da ciò dipende il riſtoramento anche de' Conſigli, e de' Dicaſterj; eſſendoſi per lunga eſperienza conoſciuto, che ove manca ne' giovani la buona educazione, e nelle Accademie i buoni ed utili ſtudj, tutto va poi in diſordine e confuſione; s' empiono perciò i Dicaſterj di tant' inutili ed inſenſati tronchi, di tanti garruli e cavilloſi cauſidici, in fine d' innumerabili frodi e ſcoſtumatezze. » Conſentaneum enim eſt (ſa

» di-

» dire a Socrate Platone nel ſuo Euthyphrone) » primam de ipſis juvenibus curam ſuſcipere, » ut quam optimi evadant: quemadmodum » decet agricolam novellarum plantarum pri» mam curam gerere ». Piaccia a Dio d, iſtillare ne' cuori de' Principi queſta verità', per dar compenſo a tanti mali, affinchè, reſtituite le Accademie in buono e florido ſtato, poſſano veder anche riſorgere i loro Conſigli e Tribunali, ed abbiano non già penuria, come ora ſi ſperimenta, ma ben abbondanza di ſoggetti idonei ed illuſtri, « quibus » ſe eorumque reſpublicas committant, ac » in tot malorum ægritudine remedium quæ» rant ac præſtent.









